

(Abbozzo.)

ORDINANZA statuita dal GOVERNATORE di MALTA, col parere e consenso del Consiglio di Governo della stessa,

Per emendare e consolidare le Leggi ed i Regolamenti di Polizia, per l'isola di Malta e sue dipendenze.

SICCOME è spedito di emendare e consolidare le Leggi ed i Regolamenti di Polizia, Sua Eccellenza il Governatore, col parere e consenso del Consiglio di Governo, ha statuito ed ordinato quanto segue ;

Capo I.

Delle Strade.

ARTICOLO 1. Ogni nuova strada in un luogo abitato, o fatta col fine che la strada medesima formi parte di un luogo che possa in avvenire essere costruito e destinato per essere abitato, dovrà essere larga almeno venti piedi.

2. È dovere del Soprintendente della Polizia di fare dipingere, su di una parte cospicua, nei muri di almeno due degli edifizj, non destinati pel pubblico culto divino, che siano posti l'uno ad una estremità e l'altro all'altra di ciascuna strada, in un luogo abitato, il nome con cui questa strada debba essere chiamata.

3. È vietato di dipingere, segnare, scrivere, o affiggere, in alcuna strada aperta al pubblico, alcun nome come quello con cui la strada medesima debba essere chiamata, senza precedente approvazione del Capo del Governo, ancorchè tale strada sia fatta a spese di persone private.

4. Il nome attuale di qualunque strada è conservato, finchè il Capo del Governo non ordini che sia cambiato.

5. Qualunque ordine del Capo del Governo pel cambiamento del nome di una strada, o per dare un nome, o per approvare un nome da essere dato a una nuova strada, sarà pubblicato nella Gazzetta del Governo.

6. È dovere del Soprintendente della Polizia di fare mantenere leggibile il nome di qualunque strada.

7. È vietato di distruggere, cancellare, o sfigurare il nome di alcuna strada, o danneggiare la piastra in cui tale nome fosse dipinto, o aggiungere alcuna parola al nome che la strada porti, secondo la disposizione degli articoli precedenti.

8. È vietato di violare, in qualsiasi maniera, gli ordini che saranno dati dal Soprintendente della Polizia per fare chiudere qualunque strada, ed impedirne il passaggio, durante la costruzione, alterazione o riparazione di una tale strada, o di un condotto, canale, o altra opera pubblica in tale strada, o per fare attaccare, in qualunque luogo, lampioni ed altre opere necessarie per l'illuminazione della strada.

9. È vietato di violare, in qualunque modo, gli ordini che il Capo del Governo abbia dato per fare chiudere qualunque strada ed impedirne il passaggio, durante l'esistenza di qualunque malattia, comunicabile per contagio o infezione.

10. È vietato di violare, in qualsiasi maniera, gli ordini che abbia dato il Soprintendente della Polizia per la pulitura e l'innaffiamento di qualunque strada.

11. È vietato di costruire, di tenere o di fare, in qualunque strada, senza licenza del detto Soprintendente, alcun apparato, in legno o in qualunque altro modo, per vendervi comestibili o qualunque altro genere di mercanzie, o cosa; alcuno strumento di arti o mestieri per esercitarveli; alcun palco o altro qualunque siasi lavoro, per darvi divertimenti o spettacoli, per qualunque oggetto o pretesto, anche di feste religiose; o qualunque altra opera che vi rechi ingombro, o possa recare alcun pericolo o incomodo ai passanti o ai vicini, o che minacci rovina, con pericolo di qualunque persona o cosa.

12. È vietato di costruire o fare, in alcuna casa o altro edificio, senza licenza del detto Soprintendente, alcuna opera che sporga su qualunque strada.

13. È vietato a qualunque persona, senza licenza del detto Soprintendente di fare qualunque siasi opera, in qualunque luogo, attiguo a qualunque strada, e che si estenda su qualunque tale strada o con cui questa, in qualunque modo, si occupi o si deteriori.

14. Quando una casa, o un edificio o un muro di cui qualche parte sporgesse fuori della linea regolare della strada, fosse demolito per essere rifabbricato o alterato, il Capo del Governo potrà ordinare che tale edificio sia costruito sulla linea regolare della strada, salva la indennizzazione che di legge potesse essere dovuta.

15. È vietato, per qualunque causa, di rompere o aprire il pavimento o la superficie di una strada altrimenti che col regolare uso della medesima, senza licenza del Soprintendente della Polizia, o in modo diverso da quello indicato in tale licenza.

16. È ingiunto a qualunque persona che avesse rotto la superficie o il pavimento di alcuna strada, anche colla detta licenza, di rimettere qualunque tale strada, del più presto possibile, e secondo l'arte, nello stato primiero, e di trasportare via i materiali che talvolta vi rimanessero.

17. È vietato, durante la costruzione o la riparazione di qualunque strada, di rimuovere, senza il permesso dell'ufficiale incaricato, le pietre o altre cose poste per impedire il passaggio delle vetture o per altre cause.

18. Durante la costruzione o ricostruzione di una strada, di un canale o condotto pubblico, o di qualunque altra opera pubblica, in qualunque strada, l'ufficiale incaricato dovrà sostenere con puntelli le case contigue; fare che qualunque tale opera sia illuminata sufficientemente durante tutta la notte; e prendere qualunque altra precauzione opportuna contro qualunque accidente.

19. Chiunque volesse demolire, fabbricare, alterare o riparare qualunque casa o altro edificio, in una maniera, che importasse la necessità di depositarne i materiali nella strada, o ne potesse risultare qualche danno, pericolo o molestia, dovrà, prima d'incominciare, riportare la licenza del Soprintendente della Polizia, mettere sufficienti ripari per separare dalla strada l'edificio dove tali opere fossero per farsi, e lasciare uno spazio conveniente pel passaggio; dovrà mantenere tali ripari e tale spazio in buona condizione, durante tanto tempo quanto richiedesse la pubblica sicurezza o convenienza; e dovrà, in tutt' i casi, in cui ciò fosse necessario all'oggetto d'impedire accidenti, fare lumi sufficienti durante la notte.

20. Un lume sufficiente dovrà parimenti essere messo, durante la notte, sui materiali posti in strada da qualunque persona che ve li avesse posti, in occasione di qualunque fabbrica, riparazione o scavo.

21. Non si potranno lasciare in strada materiali di fabbrica o altri ingombri, o lasciare scavi aperti, per un tempo non necessario; ed in qualunque tale caso, la prova che non si fosse ecceduto il tempo necessario, dovrà essere fatta dalla persona la quale avesse fatto mettere tali materiali o altri ingombri, o fatto fare tali scavi.

22. Qualunque apertura nel pavimento o marciapiede di una strada, conducente a una volta, cantina o altro sotterraneo, dovrà essere coperta con una porta o altra copertura idonea; e tale porta o copertura dovrà essere tenuta in buono stato dal detentore.

Ove però tali volte, cantine o sotterranei fossero destinati all'abitazione, basterà fare, sull'orlo dell'apertura, un sufficiente riparo per sicurezza dei passanti, quando ciò fosse praticabile senza grande ingombro nella strada.

23. Il detentore di qualunque clausura o altro immobile dovrà rifabbricare, con sollecitudine, qualunque muro di tale immobile che fosse caduto sulla strada.

24. È vietato di cavare terra rossa o bianca dalla strada o altri luoghi pubblici, senza licenza del Soprintendente della Polizia.

25. È vietato di gettare o lasciare scorrere in qualunque strada e su qualunque strada, dalle finestre, balconi, terrazzi, porte o altre aperture di qualunque casa o altro edificio, ed in qualunque modo, ceneracci provenienti da bucato, animali morti, immondezze o altre materie sporche, offensive o puzzolenti; lavature o puliture di pesce, o di carni, o di erbe, orina o cose fetide, materie saponacee, erbe, bucce o gusci di frutti o altre cose che rendono lubrica e sdruccevole la via a chi vi passa; come pure, acque o altri liquidi, cenci, rottami di vetri, spazzature, ed in generale materie di qualunque sorta da imbrattare od offendere.

26. È vietato di trasportare per strada materie offensive o puzzolenti, altrimenti che con mezzi coperti, o in un altro modo da non potere qualunque tale materia cadere sulla strada, o recare danno, molestia, pericolo o incomodo per altre persone.

27. È vietato di spolverare tappeti, stoje, o altri oggetti, in strada o sulla strada, con danno, molestia, pericolo o incomodo per altre persone.

28. È vietato a qualunque persona di urinare in qualunque strada delle città Valletta, Cospicua, Senglea, o Vittoriosa, o del sobborgo della Floriana, fuorchè nei luoghi a tale oggetto destinati.

29. È vietato di depositare o mettere in qualunque strada o sul muro di qualunque clausura attigua alla strada, pietre che non debbano esservi depositate o messe, o lasciarvi pietre o immondezze, che nel trasporto fossero cadute.

30. È vietato a qualunque persona, che ne abbia l'incarico,

1° Di lasciare o tenere porci in qualunque strada;

2° Di tenere o lasciare pecore o capre, al di là del necessario per venderne il latte, o per

altra giusta causa, in qualunque strada posta in un luogo abitato ;

3° Di tenere o lasciare pollame in qualunque strada delle città o del sobborgo indicati nell'articolo 28 ;

4° Di lasciare andare o vagare, o condurre senza sufficienti legami, o fare condurre da persone inidonee, o trascurare la guardia, in qualunque strada, di qualunque bove, vacca, cavallo, o altro animale da sella o da soma.

31. È vietato a qualunque persona di guastare, danneggiare o altrimenti deteriorare qualunque strada od opere costruitevi per uso o comodo pubblico ; di porre impedimento al libero corso o scolo delle acque piovane, secondo la loro destinazione in qualunque strada, o alterarne il corso ; di svellere o in qualunque modo danneggiare o deteriorare gli alberi piantati nelle strade, di tagliarne i rami o di toglierne i frutti, senza il permesso dell'ufficiale incaricato a tale oggetto; di guastare, danneggiare, rompere o altrimenti deteriorare i lampioni destinati per illuminare le strade o altri oggetti, ancorchè appartengano ai privati, o siano posti innanzi a chiese, sacre immagini, a botteghe o altri edifizj, pubblici o privati, e di estinguere, senza il permesso della persona incaricatane, qualunque tale lampione.

32. È vietato a qualunque persona di scaricare nelle strade e di condurre per esse le acque, salvi i diritti acquistati e i permessi del Soprintendente della Polizia.

33. È vietato ai proprietarj o agli utenti o detentori di canali manufatti o esistenti lateralmente o in contatto alle strade, di permettere o impedire la espansione delle acque su tali strade, ed ogni guasto alla strada.

34. Non è lecito di condurre a strascico sulle strade legnami, ferri o altri oggetti di qualunque sorta o dimensioni, ancorchè in parte fossero sostenuti da ruote.

35. È vietato a qualunque persona di accendere o lanciare alcun fuoco di artificio, nella strada, o sulla strada senza la licenza del Soprintendente della Polizia.

36. È vietato a qualunque persona di scaricare armi o machine da fuoco, o sostanze o fluidi esplosivi o incendiarj o mortaretti, in qualunque strada, senza il permesso del detto Soprintendente, anche in occasione di feste religiose, e anche in qualunque altro luogo, in modo che il fuoco o i proiettili possano cadere sulla strada, eccetto negli esercizj militari e pei tiri al bersaglio, ed adoperate dall'ufficiale in comando le necessarie cautele, anche per quel che concerne le occorrenti distanze, per la sicurezza dei vicini e dei viandanti.

37. È vietato a qualunque persona di trasgredire gli ordini dati dal detto Soprintendente della Polizia per impedire gl'ingombri di qualunque strada, ad oggetto di prevenire gl'inconvenienti che potessero derivare da qualunque affollamento di persone nelle vicinanze delle chiese, del teatro, delle corti di giustizia e di altri luoghi di pubblico concorso, anche in occasione di qualunque processione religiosa o altra pubblica solennità o festa, spettacolo, illuminazione, fuoco di artificio, corsa di cavalli o altri animali o di uomini, o altri divertimenti o incontri di persone.

38. È vietato a qualunque persona, eccettuati i Religiosi mendicanti secondo le regole dei loro rispettivi Ordini, di fare, senza licenza del Soprintendente della Polizia, qualunque questua,

in qualunque strada, in occasione di qualsivisia festa o illuminazione religiosa, o di altra specie, o sotto pretesto di calamità pubbliche, o di voti.

39. È vietato a qualunque persona che ne abbia la proprietà o la custodia, di lasciare vagare, in qualunque strada, animali feroci o cani, o altri animali sospetti di essere affetti d'idrofobia o di altre malattie che possano essere comunicate, o di essere stati morsi da altri animali affetti di tale malattia.

40. È vietato a qualunque persona che ne abbia la proprietà o la custodia, di lasciare vagare, in qualunque strada, qualunque cane dopo la pubblicazione di un ordine del Capo del Governo, nella Gazzetta del Governo, per lo rinchiodamento dei cani.

Il detto ordine si potrà dare o incondizionatamente, con proibizione a qualunque persona di lasciare vagare qualunque cane dopo la pubblicazione dell'ordine, o coll'ingiunzione solamente di non lasciare vagare cani in qualunque strada, senza musoliera o con musoliera non atta ad impedire che mordano, a meno che non siano ben legati e condotti da persone capaci di tenerli e d'impedire che mordano.

41. In qualunque dei casi contemplati nel precedente articolo 40, ogni ufficiale della Polizia potrà uccidere qualunque cane che trovasse in qualunque strada, contro i termini dell'ordine dato dal Capo del Governo per lo rinchiodamento dei cani.

42. È vietato a qualunque persona,

1° Di condurre cavalli o altri animali da soma o da sella, con vettura o senza, in qualunque strada, di tutta carriera; a passo veloce ed altrimenti che a passo, in qualunque città o casale o luogo di pubblico concorso, o in qualunque strada angusta o in qualunque rivolta di qualunque strada :

2° Sui marciapiedi di qualunque strada :

3° In modo da attraversare o dare ostacolo, in qualunque modo, a qualunque processione o cerimonia religiosa, accompagnamento funebre o altra solennità :

4° Senza redini, o in tale distanza da non potere facilmente tenere in freno qualunque dei detti animali.

43. È vietato a qualunque persona di condurre carri, mettendovisi sulle aste, in qualunque luogo abitato o di pubblico concorso.

44. Sono vietati a qualunque persona gli atti qui appresso indicati, in qualunque strada, quando ne possa risultare danno, pericolo, molestia o incomodo per altre persone,

1° Pulire, ferrare, medicare, ammazzare qualunque animale, tranne il caso di necessità o per giusta causa ;

2° Esercitare, disciplinare, esporre per mostra, locazione, vendita o altro titolo qualunque cavallo o altro animale, eccetto in luoghi permessi dal Soprintendente della Polizia.

45. È vietato, a qualunque persona ed in qualunque strada,

1° Condurre animali attaccati a vetture sul lato destro della strada, mentre s'incontri una altra vettura, o condurli sul lato sinistro mentre si voglia passare innanzi un' altra vettura, eccetto i casi di necessità o di altra giusta causa ;

2° Condurre nel tempo stesso più di una vettura ;

3° Trasportare sopra vetture o animali travi, ferri, pietre o altre cose di gran volume o peso, senza adoperare sufficienti mezzi di sicurezza;

4° Tenere fermi animali da soma o da sella, con vetture o senza, più di quanto sia necessario per caricare o scaricare, o per prendere o smontare passeggeri o vetture, tranne i luoghi a ciò destinati dal Soprintendente della Polizia;

5° Ingombrare la strada o il marciapiedi, impedire il libero passaggio, o trasportare sui marciapiedi oggetti di grosso volume;

6° Fare alcuna cosa nelle case o altri edifizj che sporga sulla strada, nè tenere nelle finestre, balconi o altri luoghi di pubblico passaggio vasi di fiori o altri oggetti che non siano efficacemente assicurati, nè scimmie, pappagalli o altri animali che rechino offese o grave disturbo ai passeggeri o ai vicini;

7° Dibattersi o rissare, anche per giuoco o in istato di ubbriachezza.

46. È vietato di suonare strumenti musicali, o fare strepito o schiamazzi in strada, dietro il divieto di qualunque detentore di una casa vicina, sul motivo di malattia di un abitante di tale casa o per altra ragionevole causa.

47. È vietato a qualunque persona che stia ferma in qualunque strada, di suonare alcuno strumento musicale, per lucro o altro motivo, dirimpetto alla porta o nell'entrata di qualunque casa, senza darne un preventivo avviso al detentore ed avere il suo consenso espresso a tale oggetto.

48. È vietato a qualunque venditore per le strade, a qualunque persona che eserciti alcun altro mestiere o arte nelle strade, e a qualunque altra persona, di gridare, cantare, sonare strumenti musicali, o eccitare o fare rumori, in prossimità a qualunque luogo destinato al pubblico culto divino, in tempo delle sacre funzioni o in prossimità a qualunque corte di giustizia o altro ufficio pubblico, e durante le ore destinate pel pubblico servizio.

49. È vietato a qualunque persona di fare o tenere, in qualunque strada, alcun pubblico spettacolo o divertimento, o sonare strumenti musicali, in occasione di feste o processioni religiose, senza la licenza del Soprintendente della Polizia.

50. È ingiunto a qualunque detentore di un albergo, trattoria, osteria, locanda, caffè, o altro stabilimento o negozio in cui vendesi o si smercia vino al minuto, birra, liquori, bevande, rinfreschi o altri generi, di tenere, in qualunque strada, alla porta principale dello stabilimento ossia negozio, un lampione durante la notte, dal tramontare del sole fino al chiudimento dell'esercizio, e dalla apertura dell'esercizio sino al nascere del sole.

51. Nessuno può comparire in maschera in qualunque strada, senza la licenza del Soprintendente della Polizia, o accordata in genere, durante il carnevale e per via di un pubblico avviso, affisso nei luoghi soliti, o specialmente a persone di buoni costumi e di buona condotta.

In qualunque tale licenza, si specificheranno le ore ed i giorni, nei quali sarà lecito di farne uso.

Non ostante la concessione della licenza, è proibito;

1° Introdursi in qualunque chiesa o nelle abitazioni senza il consenso e permesso di chi le abiti;

2° Portare armi di qualunque specie, o bastoni o altri strumenti atti ad offendere ;

3° Usare, gettare o portare oggetti di qualsisia specie, o altra cosa qualunque che possa recare danno o incomodo altrui ;

4° Usare parole o gesti indecenti.

52. Da un'ora dopo il tramonto del sole fino al nascere del sole, nessuno potrà, in qualunque strada, trasportare mobili, biancherie, e argenterie, o altre cose, se non è persona che possa dare buon conto di sè, o che non sia accompagnata da una persona conosciuta e di buon carattere. Ed è proibito a qualunque righettiere, orefice o argentiere, o bottegajo e trafficante di ricevere gli oggetti trasportati, in contravvenzione a questo articolo.

53. È vietato a qualunque proprietario e detentore di qualunque casa o altro edificio, anche entro le clausure o altri luoghi, di lasciare alcuna porta, finestra, o altra apertura, che, in qualunque strada o sulla strada, sia accessibile al pubblico, senza sufficienti ripari, per impedirvi l'ingresso, sì di giorno che di notte, in assenza o all'insaputa del detentore.

54. È proibito di usare o fare usare, in qualunque strada, alcuna vettura, a meno che i chiodi nei cerchj delle ruote non siano di forma e descrizione corrispondenti al modello che per norma del pubblico trovasi depositato nell'ufficio della Polizia.

55. Sotto i provvedimenti di queste Leggi,

Per "strada" s'intende, qualunque strada pubblica e le sue pertinenze, come sono i canali, i marciapiedi e altre opere, vicolo pubblico e le sue pertinenze, piazze, fortificazioni, molo, o luogo di passaggio pubblico ;

Per "Soprintendente della Polizia" s'intende non solamente l'ufficiale occupante la carica di Soprintendente della Polizia, ma altresì qualunque altra persona che avesse una espressa o implicita autorità di agire pel detto Soprintendente, nel portare ad effetto questa Ordinanza,

Per "ufficiale incaricato" s'intende qualunque persona legalmente incaricata dal Capo del Governo, o da un Capo di dipartimento del Governo, o da un appaltatore o altra persona a cui l'autorità competente avesse commesso l'esecuzione di una opera o di un atto qualunque, o dato l'ordine o il mandato d'invigilare per l'adempimento dell'opera o altro atto ;

Per "detentore" s'intende qualunque persona la quale abbia la cosa in suo potere o in sua custodia, ma in nome di altri, come è il conduttore, il depositario, l'usufruttuario, e generalmente qualunque persona la quale non tenga la cosa, come di sua proprietà.

Per "proprietario o detentore" s'intende uno ed anche più proprietarj o detentori, ed in qualunque caso, sì il proprietario che il detentore, e più proprietarj o detentori, per gli effetti di queste Leggi, sono tenuti in solido salvo il regresso, come di ragione.

Capo II.

Delle Vetture.

56. È proibito di dare a fitto alcuna vettura, eccetto il caso di fitto per un periodo eccedente un mese, senza una licenza del Soprintendente della Polizia di dare ad affitto vetture.

57. La detta licenza potrà contemporaneamente essere accordata per più di una vettura.

58. Ciascuna licenza sarà in forza per un anno solamente.

59. La licenza potrà essere rinnovata, anche mediante un semplice indorsamento.

60. Tutte le licenze e gli indorsamenti dovranno essere numerati e registrati nell'ufficio della Polizia.

61. Nessuna licenza potrà essere accordata senza un certificato di un costruttore di vetture, col quale si dichiara che quella vettura per cui si domandasse la licenza fosse, per solidità e modo di costruzione, idonea per l'oggetto al quale dovesse essere destinata.

62. Il certificato contemplato nell'articolo precedente 61, dovrà essere confermato dal costruttore col suo giuramento, prestato innanzi un Magistrato della Polizia Giudiziaria, o un Sindaco, o un Magistrato Generale.

63. Anche dopo la concessione della licenza, il detto Soprintendente potrà, in qualunque tempo, domandare al proprietario o al detentore della vettura, la produzione del certificato suddetto, per accertare che la vettura medesima continui ad essere idonea come è di sopra stabilito.

64. Nella licenza relativa a ciascuna vettura, destinata pel trasporto di persone, sarà espresso il numero degl'individui che sarà permesso di trasportare in essa simultaneamente.

65. Nessuna vettura destinata pel trasporto di persone, potrà essere usata pel trasporto di cadaveri.

66. Pel trasporto dei cadaveri è necessaria una licenza speciale del detto Soprintendente.

67. La detta licenza speciale non sarà accordata a meno che la vettura non sia, per forma o per colore, differente da quelle destinate pel trasporto di persone.

68. Al tempo della concessione della licenza indicata nell'articolo 56, ed in tutti altri tempi quando fosse necessario, si assegnerà alla persona che ricorresse per tale licenza un numero di ordine, da essere dipinto sulla vettura nella forma che il detto Soprintendente avesse prescritto.

69. È vietato di cancellare o sfigurare, volontariamente, il numero assegnato per qualunque vettura o di aggiungervi alcun altro numero.

70. Ogni persona che fosse in una licenza indicata come proprietario e che avesse venduto o altrimenti alienato il suo diritto sulla vettura a cui fosse relativa la licenza, dovrà dare avviso di tale vendita o alienazione al Soprintendente della Polizia, e dovrà contemporaneamente esibire la licenza per notarvisi una memoria specificante le particolarità sostanziali della vendita o alienazione; ed in difetto di tale avviso ed esibizione, ogni tale persona continuerà, non ostante tale vendita o alienazione, a rimanere soggetta ai provvedimenti di queste Leggi, come proprietario della vettura.

71. Nessun proprietario o conduttore di vettura potrà fare o permettere, che il numero assegnato dal Soprintendente della Polizia e dipinto sopra la vettura, sia nascosto alla pubblica vista, o con qualsivoglia mezzi impedire alcuna persona di prenderne nota; o ricusare di dichiarare tale numero a qualunque persona che bramasse conoscerlo.

72. Tutte le volte che il detto Soprintendente creda spediente cambiare il numero di una vettura, dovrà darne avviso alla persona a cui la licenza relativa a tale vettura sia stata accordata; e tale persona, entro sette giorni dopo l'avviso, dovrà esibire la licenza al detto Soprintendente, il quale assegnerà un altro numero, ed inserirà nella licenza una memoria di tale cambiamento. Ogni tale persona dovrà dipingere sulla vettura il nuovo numero nella stessa forma con cui fosse stato dipinto il numero originario, o in quella forma che dal detto Soprintendente venisse prescritta.

73. Ogni proprietario o conduttore di qualunque vettura il cui fitto è regolato da una tariffa, dovrà tenere, sì nella rimessa che nella vettura, un esemplare stampato di tale tariffa in Inglese ed in Italiano.

74. Può il Soprintendente della Polizia ordinare che nell'esemplare suddetto siano specificate le distanze fra un luogo ed un altro e il nolo dovuto secondo la legge.

75. Se la destinazione principale della vettura è il trasporto di persone o di cadaveri, colui che la conduce dev'essere vestito decentemente.

76. Ogni proprietario o conduttore di qualunque vettura dovrà, a richiesta di qualunque persona che abbia affittato la vettura, esibire la tariffa con cui il fitto fosse regolato.

77. Nessun proprietario o conduttore di qualunque vettura può esigere per fitto una somma maggiore di quella stabilita nella tariffa, o, in caso di convenzione per somma minore, più della somma convenuta.

78. Nessun proprietario o conduttore di vettura da fitto, potrà, senza ragionevole causa, rifiutare di affittarla per un luogo determinato, o, a scelta della persona che domandi la vettura, per un tempo, determinato o indeterminato, ma non eccedente quattro ore.

79. Qualunque proprietario o conduttore di vettura, il quale ne avesse convenuto l'affitto, è tenuto di portarsi colla medesima nel luogo e nel tempo stabilito, per adempiere la convenzione; e mancando, oltre alla pena per la contravvenzione, potrà la Corte colla medesima sentenza condannarlo a pagare, come indennità, a colui al quale la vettura fosse stata promessa, una somma non eccedente due lire sterline.

80. Per la indennità suddetta la sentenza può essere eseguita anche sulla vettura, non ostante che la contravvenzione non sia stata commessa dal proprietario; salvo, in tale caso, a costui il suo diritto contro il conduttore.

81. È vietato di trasportare un numero maggiore di quello stabilito nella licenza.

82. Nessuna persona potrà agire da conduttore di vetture a fitto, senza licenza del Soprintendente della Polizia.

83. Nessun proprietario o conduttore di tali vetture potrà impiegare come conduttore alcuna persona la quale non avesse ottenuto tale licenza.

84. Ciascun conduttore di una vettura che non fosse affittata a mese dovrà, nell'atto che fosse conducendo la vettura, portare in un modo che possa essere facilmente veduta, una piastra che gli sarà data dalla Polizia, portante il numero della licenza del conduttore medesimo, e una indicazione del suo mestiere.

85. La piastra suddetta sarà data al conduttore al prezzo di uno scellino; e dovrà essere da lui restituita alla Polizia, subito che sia cessata la sua licenza. Se la piastra restituita è in istato da poter essere data ad altri come se fosse nuova, sarà al conduttore suddetto restituito lo scellino pagato.

86. È vietato a qualunque conduttore di prestare la sua piastra ad un'altra persona, o di permettere che un'altra persona ne faccia uso, ancorchè tale altra persona avesse licenza di esercitare il mestiere di conduttore di vetture; ed è egualmente vietato di fare uso di una piastra accordata ad un'altra persona.

87. Il conduttore che perderà una piastra dovrà senza ritardo darne avviso alla Polizia. Se tale conduttore è una persona di buona condotta, e dimostra, a soddisfazione del Soprintendente della Polizia, che la perdita della piastra abbia avuto luogo senza alcuna colpa da parte sua, gli sarà dalla Polizia data un'altra, mediante il pagamento di uno scellino.

88. Non sarà in alcuna piastra impresso il numero già indicato in un'altra, a meno che non consti, a soddisfazione del detto Soprintendente, che quell'ultima piastra sia stata distrutta.

89. Nessun proprietario o conduttore di una vettura affittata potrà permettere che alcuna persona o cosa sia trasportata sopra o dietro la vettura durante l'affitto, senza l'espreso consenso della persona che l'avesse affittata.

90. Nessuna persona autorizzata dal proprietario a condurre una vettura potrà, eccetto il caso di necessità, permettere che la conduca un altro, non autorizzato dal proprietario.

91. Nessuna persona potrà, eccetto il caso di necessità, condurre una vettura senza il permesso del proprietario, o del conduttore autorizzato dal proprietario.

92. È vietato a chiunque di condurre vetture in istato di ebbrietà.

93. È vietato di danneggiare la proprietà altrui per il modo improprio di condurre qualunque vettura, o per qualunque causa imputabile al conduttore.

94. Ogni conduttore di una vettura dovrà, potendo, fare largo a un'altra vettura, ed evitare di fare ostacolo al conduttore di un'altra vettura nel prendervi o nel farne scendere qualunque persona.

95. È vietato a qualunque persona che usi una vettura da fitto di fare, volontariamente e contro l'uso pel quale tale vettura fosse destinata, alcuna cosa che la danneggiasse.

96. Nessuna vettura potrà essere esposta per uso di fitto, se non sarà così solida, ben condizionata, e provveduta dei necessarij fornimenti, da non fare ragionevolmente temere di alcun pericolo.

97. L'esposizione di vetture da fitto, fuori delle rimesse, non potrà essere fatta in alcun altro luogo che in quello indicato dal Soprintendente della Polizia.

98. Ogni vettura da fitto dovrà essere esposta in fila entro i limiti indicati dal detto Soprintendente.

99. È proibito ad ogni conduttore di vettura da fitto di tragittare le strade della città Valletta a passo assai lento, o di fermarsi in istrada per affittare la sua vettura.

100. Nessun conduttore di vetture da fitto può permettere, che la vettura che egli dovesse condurre sia condotta dai passeggeri.

101. Nessuna vettura la cui principale destinazione sia quella di trasportare persone o cadaveri, può da un'ora dopo il tramontare fino ad un'ora prima dello spuntare del sole, essere condotta, senza due fanali accesi in parti cospicue della vettura, col numero di questa marcato sul vetro in ciascun fanale, chiaro e visibile al lume del fanale medesimo, come sarà indicato dal Soprintendente della Polizia.

102. È vietato di tenere ferma o lasciare in strada, entro il tempo suddetto, alcuna vettura, qualunque ne sia la destinazione, senza un fanale acceso, e attaccato alla vettura medesima o a un muro vicino, come sarà ordinato dal Soprintendente della Polizia.

103. Il Soprintendente della Polizia potrà obbligare, in ogni tempo, i proprietarj e conduttori di vetture da fitto ad eseguire quei trasporti che il servizio pubblico esigesse, e dare gli ordini convenienti, salva la indennizzazione che di legge potesse essere dovuta.

104. Per vettura, sotto i provvedimenti di queste Leggi, s'intende qualunque carrò, calesse, carrozza, carretta, o altro simile veicolo, o oggetto di qualunque specie o forma, destinato per il trasporto di persone, o di cadaveri, o di cose.

Per "Magistrato Generale," s'intende qualunque Giudice di Sua Maestà, l'Avvocato della Corona, il Soprintendente della Polizia o il suo Assistente, il Soprintendente dei Porti o il suo Assistente, e qualunque altra persona legalmente autorizzata ad agire da Magistrato Generale.

Capo III.

Dei Luoghi abitati, delle Case e di altri Edifizi o Fondi.

105. È vietato di esercitare il mestiere di maestro muratore prima di farsi inscrivere in un registro tenuto nell'ufficio della Polizia, e di ottenere dal Soprintendente della Polizia il certificato della iscrizione.

106. Pei fini contemplati nell'articolo precedente 105, l'esecuzione di qualunque lavoro appartenente al mestiere di muratore, ancorchè non sia ripetuto, costituisce l'esercizio di tale mestiere.

107. La disposizione però del detto articolo non sarà applicabile a coloro i quali attualmente esercitano il mestiere suddetto, che dopo il 30 Giugno 1882.

108. È ingiunto a qualunque maestro muratore, e perito incaricato della costruzione di qualunque casa, in un luogo abitato, e di qualunque altra fabbrica o edificio, di adoperare, in qualunque tale costruzione, le necessarie ed occorrenti cautele e rimedi, secondo l'arte, come è comunemente esercitata in queste isole,

1° Per essere evitata, in quanto è possibile, l'umidità, in un grado che possa nuocere la salute dei detentori;

2° Per potersi avere la congrua ventilazione e la rinnovazione dell'aria, necessaria per la conservazione della salute dei detentori;

3° Per non lasciarsi adito ad esalazioni o infiltramenti, o ad altri mali o inconvenienti, pregiudizievoli alla salute dei detentori, ed anche dei vicini o del pubblico in generale.

109. È ingiunto pure a qualunque tale maestro muratore e perito di osservare, secondo i rispettivi casi, le disposizioni contenute nei seguenti articoli di questo capo, concorrendovi i requisiti seguenti, cioè :

1° Che qualunque o alcuna delle dette disposizioni sarà riconosciuta praticabile secondo l'arte, come è comunemente esercitata in queste isole, avuto riguardo a tutte le circostanze del luogo, in cui fosse situata la fabbrica in costruzione e della sua estensione, e disegno ;

2° Che qualunque delle dette disposizioni o alcuna delle dette disposizioni, contenute nei detti seguenti articoli, sarà giudicata indispensabilmente necessaria, per essere evitati i danni e gl'inconvenienti, o qualcuno dei danni o inconvenienti, contemplati in qualunque degl'incisi dello articolo precedente 108.

110. In ciascun muro, o quando il muro abbia lo spazio vuoto prescritto nell'articolo seguente 113, sì nel paramento interno che nell'esterno del muro medesimo, vi dovrà essere, se sarà necessario ai termini degli articoli precedenti 108 e 109, uno strato di asfalto, foglie di piombo, mattoni vetrificati, o altra sostanza impermeabile all'umidità, secondo l'arte.

111. La superficie superiore di tale strato dovrà essere alta convenientemente dal livello della strada, se si tratti di un muro adjacente a una strada, o dal livello del cortile, se si tratti di un muro adjacente a un cortile,—ovvero al livello del suolo sotto il pavimento, quando vi sia, della stanza, nel piano terreno, se si tratti di un muro interno.

112. Il muro che divida due stanze, nel piano terreno, delle quali il suolo non sia al medesimo livello, dovrà, inoltre, se sarà necessario, come sopra è stabilito, avere un altro strato di qualunque delle sostanze suddette, al livello del suolo della stanza più bassa ; e dovrà, quando occorresse, essere, da questo strato, fino alla superficie superiore del suolo della stanza posta al livello più alto, o del suolo del sotterraneo ventilato che vi sia sotto questa stanza, coperto con asfalto, o con un'altra sostanza come sopra, dalla parte che guarda verso l'una o verso l'altra stanza e secondo le circostanze.

113. Ogni muro di qualunque stanza, esposto alla pioggia, dovrà essere della conveniente grossezza; e verso la metà della sua grossezza, si dovrà lasciare, se sarà necessario come sopra, per tutta la sua estensione, dal livello del suolo della stanza del piano terreno, o, quando vi sia una cantina, del suolo di questa, fino all'ultimo filare del muro medesimo, uno spazio vuoto, largo convenientemente, traversato soltanto dalle pietre, chiamate catene, che siano necessarie per la solidità di esso, e chiuso, sull'ultimo filare, con asfalto, foglie di piombo, mattoni vetrificati, o altra sostanza impermeabile all'umidità, secondo l'arte, o con pietra coperta di tale sostanza.

114. Nel paramento esterno di tale muro vi dovranno essere, se sarà necessario, giusta gli articoli 108 e 109, i forami occorrenti pel passaggio dell'aria nello spazio vuoto.

115. In uno dei paramenti del detto muro, le catene suddette, quando non siano di ferro, o di un'altra sostanza impermeabile all'umidità, saranno incastrate nelle pietre di quello stesso paramento ; e la superficie degl'incastri, o di quelle parti delle catene che siano incastrate, sarà

coperta, se sarà necessario nel senso dei detti articoli, di asfalto o altra sostanza impermeabile.

116. Lo spazio vuoto suddetto, però, non sarà necessario, quando, verso la metà della grossezza del muro, sia introdotto o applicato, per tutta la estensione del muro medesimo, calcestruzzo di cemento idraulico, o un'altra sostanza impermeabile, osservando per le catene la disposizione precedente.

117. La superficie del suolo di qualunque stanza a piano terreno, non compreso il pavimento, dovrà essere, se sarà necessario come sopra, almeno sei pollici più alta del livello del cortile e di quello della strada più vicina.

118. Il suolo medesimo, ove non abbia un sotterraneo ventilato, di un'altezza sufficiente, dovrà essere formato o coperto, se sarà necessario come sopra, con uno strato di asfalto, calcestruzzo di cemento idraulico, o altra sostanza impermeabile all'umidità, la cui superficie superiore sia in continuazione dello strato impermeabile dei muri della stanza.

119. Ove la stanza abbia un tale sotterraneo, vi dovrà essere, quando occorresse come sopra, uno strato di asfalto, foglie di piombo, mattoni vetrificati, o altra sostanza come sopra, negli archi o nei pilastri che sostengono il pavimento della stanza, immediatamente sotto il pavimento medesimo.

120. Ogni stanza dovrà essere, dal suolo fino alle travi che ne sostengono il tetto, o, quando il tetto sia sostenuto da archi, fino alla metà dell'altezza di ciascun arco, alta come sarà necessario, nel senso dei detti articoli, in ogni parte della medesima.

121. Le stanze e le scale dovranno essere costruite in guisa che l'aria e la luce vi possano circolare liberamente.

122. Vi dovrà essere nella stanza, e nel luogo in cui sia posto il cesso, quando ciò sia necessario per la conservazione o tutela della salute, quel ventilatore che, secondo l'arte e le particolari circostanze del luogo, possa indispensabilmente reputarsi occorrente per rinnovamento dell'aria, anche a porte e finestre chiuse.

123. La cisterna prescritta nell'articolo 136 dovrà essere comunicata col tetto della casa, per mezzo di tubi sufficienti pel passaggio dell'acqua piovana che cada sul tetto medesimo.

124. Nessuno di quei tubi potrà essere usato come ventilatore di alcun cesso, o di alcuna fogna, o cloaca.

125. Nessun tubo o condotto pel passaggio dell'acqua eccedente la capacità della cisterna, potrà essere connesso con alcuna fogna, o cloaca.

126. Quando l'uso di una cisterna sia comune a più case, la bocca, in ciascuna casa, che non sia abitata dal proprietario o da uno dei comproprietarij della cisterna, dovrà essere murata e fornita di una tromba con tubi di ferro o di altra sostanza secondo l'arte.

127. Ogni cesso dovrà essere, quando fosse possibile e necessario per non essere pregiudicata la salute, comunicato colla fogna pubblica più vicina, semprechè questa non sia distante più di cento piedi dalla parte più vicina della casa: e tanto il cesso quanto il suo condotto dovrà essere costruito in modo, con tali materiali, chiusure idrauliche (*traps*) o altri mezzi, e a tale distanza dalla cisterna, che, non lascino adito ad esalazioni o infiltramenti nella cisterna medesima, o in alcuna parte della casa.

128. Ogni acquajo, però, o scaricatore di acque immonde o residue degli usi domestici, quando tali acque debbano lasciarsi andare in una fogna, o cloaca, dovrà avere il suo condotto fatto in modo che non comunichi colla fogna, o colla cloaca, e getti quelle acque sopra un'apertura, munita di una chiusura idraulica (*trap*), nel condotto della fogna, o della cloaca, nel modo che sarà in ciascun caso necessario, secondo le circostanze, per non essere pregiudicata la salute.

129. I tubi o condotti di comunicazione colla fogna pubblica o con una cloaca, dovranno essere, se sarà necessario, giusta gli articoli 108 e 109, formati di *grès* verniciato o altra sostanza impermeabile, e dovranno essere posti a tale distanza dalla cisterna, che sia necessaria pel fine espresso nell'articolo 127, e, per quanto sia fattibile, dovranno essere collocati in modo da poter essere, senza grande incomodo, da un muratore, aperti, quando la loro apertura si reputasse necessaria.

130. Ogni cesso, acquajo o scaricatore di acque immonde o di residui domestici, quando ciò fosse necessario, avuto riguardo alle circostanze del luogo, per essere evitate esalazioni o infiltramenti, nocivi alla salute o arrecanti molestie, dovrà avere le opere necessarie, secondo l'arte, ed anche, quando tali opere non bastassero, ventilatori, fatti in guisa che, secondo l'arte, non potessero lasciare adito a qualunque dei detti inconvenienti.

131. Si osserverà il disposto nel Proclama No. XXII, del dì 3 Novembre 1825, per quello che concerne l'altezza di qualunque muro, esterno o interno, di qualunque casa ed altro edificio, anche pubblico, o destinato pel pubblico culto divino.

132. È vietato di formare o tenere alcuna cloaca in alcuna casa o altro edificio posto in un luogo in cui, a distanza non maggiore di cento piedi, vi sia una fogna pubblica, colla quale il cesso di tale casa possa essere comunicato.

133. In ogni luogo in cui non vi fosse una fogna pubblica, la cloaca di qualunque casa o altro edificio dovrà essere fatta, o rifatta, in ciascun caso, con quelle cautele che, secondo le circostanze del luogo, saranno reputate necessarie, secondo l'arte, per non essere recato pregiudizio alla salute.

134. Ogni casa propriamente detta, se sarà necessario, avuto riguardo alle particolari circostanze del luogo, per la luce e per la ventilazione richiesta per la salubrità della casa, dovrà avere dietro di essa un cortile sul quale non vi sia alcun fabbricafo più alto di cinque piedi; e tale cortile dovrà essere della lunghezza del muro della casa medesima, e di una larghezza non minore di dieci piedi, nè minore della metà dell'altezza della casa, ove questa fosse alta più di venti piedi. Si potrà nel cortile suddetto costruire uno o più cessi l'uno all'altro sovrapposti; ma in tale caso la superficie del cortile dovrà essere ingrandita in proporzione dello spazio così occupato.

135. Ove per la forma del sito sul quale la casa si volesse costruire, il cortile non potesse avere precisamente la lunghezza e la larghezza di sopra stabilite, si potrà permettere una lunghezza e larghezza minore, semprechè tale minore lunghezza o larghezza, avuto riguardo alle particolari circostanze del luogo, basterà per la luce e ventilazione richieste per la salubrità della casa.

136. Ogni casa, propriamente detta, dovrà avere una cisterna in buono stato, di una capacità sufficiente durante l'anno, per il bisogno ordinario del numero di persone che probabilmente saranno ad abitarvi, avuto riguardo alla consistenza di tale casa.

137. Sette giorni utili, almeno, prima del cominciamento della costruzione di una casa, o di una parte di una casa, e, trattandosi di qualunque comunicazione di un cesso colla fogna pubblica, prima che essa sia coperta, il maestro muratore o il perito dovrà darne avviso al Soprintendente dei Lavori Pubblici, e dovrà ancora, se viene richiesto da questo Ufficiale, dargli un disegno dell'opera che s'intendesse eseguire.

138. L' Ufficiale medesimo, a domanda del detto maestro muratore o del perito, dovrà, entro trenta giorni dalla consegna del disegno, comunicargliene la sua approvazione o disapprovazione, in tutto o in parte, indicandone, in questo ultimo caso, i motivi.

139. Il detto Soprintendente potrà, sì nel corso del lavoro come anche dopo il compimento, visitare il luogo, o personalmente o per mezzo di uno o di più periti da lui stesso incaricati, e anche per mezzo dell' Autorità Sanitaria, per assicurarsi che l'opera sia conforme alla legge, per quello che concerne la luce, la ventilazione e qualunque altra cautela richiesta secondo la legge per la tutela e la conservazione della salubrità della casa e della salute pubblica.

140. Quando il detto Soprintendente fosse di opinione che l'opera, in tutto o in parte, non fosse conforme alla legge secondo la disposizione degli articoli precedenti, sia in genere come è richiesto negli articoli 108 e 109, sia in specie giusta gli articoli seguenti 110 al 136, dovrà, del più presto possibile, darne avviso al Soprintendente della Polizia per l'occorrente provvedimento, come di legge, giusta le prove da farsi, secondo la legge, innanzi la Corte competente.

141. Qualunque delle disposizioni contenute nei precedenti articoli di questo capo non saranno applicabili a case ed a qualunque altro edificio, ora esistenti, ad eccezione del caso in cui per la tutela e per la conservazione della salute pubblica non si giudicasse indispensabilmente necessaria la loro rispettiva applicazione.

142. Il Capo del Governo, sentita la Giunta Medica, potrà fare regolamenti intorno al modo di eseguire qualunque delle disposizioni contenute in questo capo e negli articoli precedenti ed ai materiali che debbano essere adoperati, purché qualunque dei detti regolamenti non sia contrario ai detti articoli o inconsistente coi detti articoli, o altre leggi, e purchè, prima della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo, sia stato sottomesso al parere del Consiglio di Governo e dallo stesso Consiglio non sia disapprovato entro tre settimane dal dì in cui fosse stato messo sulla tavola del Consiglio.

143. Il maestro muratore, in occasione della costruzione di qualunque casa o altro edificio od opera, dovrà prendere le precauzioni opportune contro qualunque accidente, e sostenere, occorrendo, con puntelli le case o altri edificj contigui, e fare che qualunque tale opera sia sufficientemente assicurata, ed occorrendo illuminata durante la notte, in modo da impedire accidenti.

144. Il proprietario di una casa dalla quale le materie che vanno nei cessi, o negli acquaj, o in altri scaricatori di acque immonde, fossero trasportate alla fogna pubblica per mezzo di condotti formati o collocati sotto un'altra casa, sarà tenuto, quando fosse fattibile, di liberare questa casa da tale servitù, e fare altri condotti che portino le materie suddette direttamente a quella fogna.

145. Nel caso preveduto nell'articolo precedente 144 tutte le spese si divideranno fra i proprietari delle due case nelle proporzioni che, in ciascun caso, saranno determinate dalla Corte. Ove, però, la servitù suddetta avesse dato luogo a diritto di retratto, questo diritto resta conservato.

146. Il proprietario e il detentore della parte superiore di una casa, saranno tenuti di permettere la formazione, dalla parte sottoposta della casa medesima al tetto di essa, dei ventilatori necessarj secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109, e il proprietario e il detentore della parte inferiore saranno tenuti di permettere la formazione, in quella parte della casa, dei tubi di comunicazione della parte superiore, colla fogna pubblica.

147. Anche il proprietario e il detentore di una casa vicina, saranno tenuti di permettere che i ventilatori dell'altra casa, quando fosse necessario giusta gli articoli 108 e 109, siano attaccati ai muri della prima, per poter dare ai ventilatori medesimi l'altezza che, secondo le circostanze, sia necessaria.

148. In ciascuno dei casi suddetti, i condotti, tubi, o ventilatori saranno fatti nel modo che rechi il minore incomodo possibile a colui che occupi la casa, o la parte della casa, in cui siano così formati, e il minore pregiudizio possibile alla casa o a quella parte di essa.

149. Quando i ventilatori, tubi, o condotti suddetti, non diminuiscano il valore della casa o della parte di essa in cui siano fatti, non vi è luogo a indennità, fuorchè per le riparazioni necessarie in conseguenza della formazione dei medesimi.

150. In nessuno dei casi sopra contemplati, la semplice costituzione della servitù imposta con questa legge, dà luogo a indennità; e in nessun caso può il proprietario o il detentore domandare la sospensione dei lavori sopra indicati, sul motivo di qualunque indennità alla quale possa avere diritto.

151. Il proprietario e il detentore di qualunque casa sono tenuti di permettere al Soprintendente dei Lavori Pubblici di attaccare a un muro esterno della casa un ventilatore della fogna pubblica, che sia, secondo le disposizioni precedenti, necessario, e anche, quando, avuto riguardo alla strettezza della strada o per altre ragioni, il Soprintendente medesimo creda spediente di formare tale ventilatore, in tutto o in parte, entro il muro suddetto.

In riguardo alla indennità saranno applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

152. È vietato a qualunque proprietario di usare, o permettere che sia usata, per abitazione, alcuna casa che sia così malsana da non essere atta per abitazione.

153. Nessun proprietario potrà, dopo il 30 Giugno 1882, usare, o permettere che si usi, per abitazione, senza licenza del Soprintendente della Polizia, alcun appartamento in alcuna delle case comunemente dette *case di fittajuoli* (*Kerreja*), o alcuna cantina.

154. La licenza non sarà accordata quando non constasse che tale stanza o appartamento o cantina possa essere usato per abitazione, senza pregiudizio della salute.

155. Non sarà accordata nemmeno, ove la bocca della cisterna non sia murata e fornita di una tromba con tubi di ferro o di altra sostanza secondo l'arte. Qualora la cisterna abbia più bocche, devono tutte essere murate, ma basta se anche una sola sia fornita della tromba suddetta.

156. Il proprietario di qualunque delle case suddette deve dipingere, e mantenere leggibile, un numero sulla porta d'ingresso di ciascuna stanza e di ciascun appartamento locato, o destinato ad essere locato, separatamente; e ciascuna tale stanza o appartamento sarà nella licenza indicato col suo numero.

157. È vietato di sfigurare, cancellare, o cambiare il numero di alcuna delle porte suddette.

158. Il Soprintendente della Polizia potrà, nella licenza menzionata nell'articolo 153, esprimere il numero delle persone che possano a suo giudizio, senza pregiudizio alla salute, abitare insieme in ciascuna delle stanze o in ciascuno degli appartamenti suddetti; e, in tale caso, s'intenderà vietato di usare tale stanza o appartamento, o di permetterne l'uso, per abitazione di un numero di persone maggiore di quello espresso nella licenza.

159. L'Autorità suddetta non permetterà poter due o più persone abitare insieme nella stessa stanza e nello stesso appartamento, ove quella o questo, avendo l'altezza conveniente, non abbia una superficie sufficiente, secondo le circostanze del luogo, per non essere pregiudicata la salute delle dette persone.

160. Pei fini delle disposizioni suddette, si ritiene che una cantina, una stanza, o un appartamento sia stato usato per abitazione, in ogni caso in cui, per due notti consecutive, qualche persona vi abbia passato la notte; e si ritiene che colui il quale a qualunque titolo ne abbia concesso ad altri il godimento, abbia permesso che sia usato per abitazione, ovvero per l'abitazione di un numero di persone maggiore di quello fissato nella licenza, quando non consti che egli abbia espressamente proibito all'inquilino o altro concessionario, di farne tale uso.

161. In riguardo a *case di fittajuoli*, la proibizione suddetta s'intende fatta, semprechè sulla porta vi sia, in caratteri chiari, un avviso contenente la proibizione medesima.

162. In caso di recidiva, la Corte potrà' oltre la pena stabilita in queste Leggi, ordinare la chiusura della cantina, della stanza, o dello appartamento, per un tempo non eccedente un mese, facendone, se lo crede spedito, barrare le porte, a spese di lui; e, rispetto a *case di fittajuoli*, vi è recidiva anche quando la precedente contravvenzione non abbia avuto luogo in riguardo alla stessa stanza o allo stesso appartamento in cui l'ultima contravvenzione sia stata commessa.

163. Quando constasse a soddisfazione della Corte che l'acqua esistente nella cisterna di una casa o di una cantina sia malsana, questa ordinerà al proprietario o al detentore della casa, o all'uno ed all'altro, di togliere via quell'acqua dalla cisterna, entro un termine da essere dalla Corte medesima stabilito, qualora colui al quale l'ordine sia dato, essendovi nella casa un'altra cisterna di sufficiente capacità secondo la legge,

non preferisca di murarla, o, secondo le circostanze, chiuderla in un altro modo efficace e che impedisca che se ne attinga l'acqua.

164. L'acqua suddetta dovrà essere assolutamente tolta via, quando, la sua conservazione possa essere nociva alla salute, o molesta ai vicini.

165. La spesa per la vuotatura della cisterna è o resta a carico del detentore della casa, semprechè non consti che l'acqua sia stata malsana prima che egli abbia cominciato a detenere la casa, o che sia divenuta tale per un difetto nella cisterna.

166. Entro sette giorni da un avviso del Soprintendente della Polizia, il proprietario di qualunque casa dovrà dipingere sopra ciascuna porta esterna il numero che le appartiene, avuto riguardo ai numeri delle altre porte, quando vi siano, nella strada medesima; e, ove sia necessario di segnare due o più porte collo stesso numero, dovrà aggiungere a ciascun numero ripetuto, una lettera alfabetica, in ordine alfabetico, cominciando dalla prima. Dovrà ancora rinnovare il numero, o, secondo il caso, la lettera suddetta, ogni volta che l'uno o l'altra, abbia cessato di essere facilmente leggibile.

167. Ciascun numero e ciascuna lettera deve essere di grandezza non minore di quella che fosse stabilita dalla Polizia.

168. È vietato di sfigurare o distruggere il numero o la lettera di alcuna porta.

169. Quando, per motivo di costruzione di nuove case, o di apertura di nuove porte, o per altre cause, il Capo del Governo ordini che siano cambiati i numeri delle porte delle case di una strada, o che ad una porzione di una strada sia dato un nome nuovo, ogni tale ordine sarà pubblicato nella Gazzetta del Governo, per mezzo di una Notificazione di Governo, e nel caso, ove siano cambiati i numeri, saranno menzionati i numeri precedenti delle porte delle case, e quelli sostituiti.

170. Le chiese, e altri edifizj costruiti e perpetuamente destinati pel pubblico culto divino, non sono soggetti ad essere segnati con numeri.

171. È dovere del proprietario di qualunque edificio, di mantenere in buono stato la cisterna, il cesso, l'acquajo o lo scaricatore di acque immonde, la cloaca, che vi sia, come pure i rispettivi tubi o altri mezzi di comunicazione, e i ventilatori, prescritti in queste Leggi.

172. È suo dovere ancora di fare tutto ciò che sia necessario per evitare scoli o infiltramenti da qualunque cesso, acquajo, o scaricatore di acque immonde, o dalla cloaca, o dai loro tubi o condotti, verso alcun fondo vicino, e per evitare qualunque molestia ad altre persone, nel suo o in altri fondi.

173. È dovere altresì del proprietario di qualunque edificio o altro fondo, di tenere costantemente in buono stato, su qualunque cisterna, pozzo, o fossa aperta, un riparo della altezza almeno di tre piedi; ed è dovere del detentore di non rimuovere tale riparo, o, quando sia necessario di rimuoverlo per attingerne più facilmente l'acqua o estrarne altre cose, rimmetterlo del più presto possibile.

174. È vietato, senza il consenso del proprietario, o quando la casa sia detenuta da altri, senza il consenso del detentore, di fare alcuna cosa che imbratti alcuna parte esterna della casa,

o ne guasti l'imbiancatura, o di appendervi o affiggervi alcuna carta o altra cosa.

175. È dovere del detentore di qualunque casa di tenere netta qualunque sua parte interna, per quanto comporti la natura dell'uso che ne faccia.

176. È vietato di lasciare alcun accumulamento o deposito d'immondizie, ovvero di acqua sporca, guasta, o stagnante, o di pollame o altri animali, in alcuna casa o cantina.

177. È vietato ancora di lasciare, in alcun altro luogo l'acqua suddetta, o il detto cumulo o deposito di immondizie o di pollame o altri animali, quando possa recare pregiudizio alla salute pubblica, o molestia ai vicini, o ai passanti nelle strade vicine.

178. Il Capo del Governo nel modo indicato nell'articolo 142, può fare regolamenti per assicurare la rimozione delle acque e delle immondizie suddette da case o altri luoghi, e la pulitura dei cessi e delle cloache; e può con tali regolamenti ordinare che qualunque quantità d'immondizie o materie luride, che si trovi in violazione dei regolamenti medesimi, sia presa da un appaltatore o altra persona, per suo vantaggio, o per vantaggio del Governo, e autorizzare per tale oggetto l'appaltatore o la persona suddetta, accompagnata da un ufficiale pubblico, di visitare qualunque luogo, in giorni fissi, o in qualunque giorno non determinato, purchè, in questo caso, un avviso sia dato, anche oralmente, non più tardi del giorno antecedente, al proprietario, o, qualora il luogo da essere visitato sia detenuto da altri, al detentore.

179. Per la esecuzione di tali regolamenti, nel caso di opposizione, la Corte dietro citazione potrà ordinare che sia adoperata la forza, quando sia necessario, per aprire qualunque porta.

180. Non si può conservare letame in alcun edificio, senza licenza del Soprintendente della Polizia; e la durata di tale licenza non sarà maggiore di un anno.

181. Non si può nemmeno depositare letame in un campo o altro luogo aperto, in vicinanza a un luogo abitato, quando possa recare il pregiudizio o la molestia sopra menzionata.

182. Il proprietario o il detentore di una casa, è tenuto d'imbiancarla o purificarla, entro un ragionevole termine, avuto riguardo alla grandezza della casa medesima, quando ciò gli sia ordinato dal Soprintendente della Polizia, ad oggetto di prevenire una malattia che, a parere della Giunta Medica, sia epidemica o comunicabile per contagio o per infezione, ovvero d'impedirne la diffusione.

183. È vietato, assolutamente, di tenere alcun animale della specie bovina, o alcun porco, capra, pecora, cavallo, mulo, asino, cane, coniglio, pollo, gallinaccio, oca, anitra, o colombo, in alcuna delle case comunemente chiamate *case di fittajuoli*, in qualunque luogo tale casa sia posta, quando la detenzione di qualunque tale animale possa recare pregiudizio alla salute degli altri abitanti in alcuna delle dette case, o molestia ai vicini o ai passanti nelle strade.

184. È vietato, ancora, di tenere alcun animale della specie bovina, o alcun porco, capra, pecora, cavallo, mulo, o asino, in alcuna casa, entro i limiti delle città Valletta, Vittoriosa, Senglea, e Cospicua, o del sobborgo della

Floriana, senza licenza del Soprintendente della Polizia, la durata della quale non sarà maggiore di un anno.

185. La Polizia non accorderà la licenza per tenere alcuno dei quadrupedi suddetti, entro i limiti delle città o del sobborgo sopra menzionato, in alcuna cantina o in qualunque casa in cui vi sia il pregiudizio o la molestia sopra menzionata; e non l'accorderà nemmeno per tenere alcuno di quegli animali in alcun altro luogo il cui suolo non sia formato di pietra dura, di asfalto, o di altri materiali non assorbenti, o non abbia una comunicazione, quando ciò fosse necessario per la salute, colla fogna pubblica, o non abbia i ventilatori necessarj e prescritti in queste Leggi.

186. Non si può, tenere, entro i limiti suddetti, alcun ovile, bovile, o porcile.

187. Non si può nemmeno, al di là di quei limiti, tenere, fuorchè con licenza della Polizia, alcun ovile, bovile, o porcile, a distanza minore di cento jarde da qualunque luogo abitato.

188. Pei fini di queste Leggi si considera ovile, qualunque luogo in cui vi siano più di otto pecore o capre; bovile quello in cui vi siano più di quattro bovi; e porcile ove vi siano più di due porci.

189. È vietato di costruire alcun cammino o forno, o alcuna fucina, contro un muro divisorio, ancorchè proprio, fra beni spettanti a proprietarj diversi.

190. È vietato di costruire alcun forno o focolare, o alcuna fucina, o, se alla promulgazione di questa legge sia già costruita, di farne uso, in alcun luogo dal quale per difetto di un cammino che dia uscita al fumo sul terrazzo dell'edifizio, il fumo possa passare nella strada vicina.

191. È vietato di preparare alcun fuoco di artificio in alcuna casa posta in un luogo abitato, o, senza il consenso dei detentori delle case vicine, in una casa in qualunque altro luogo.

192. È vietato di tenere materiali combustibili in alcuna cantina, presso la finestra o altra apertura della cantina medesima verso la strada.

193. È vietato di accendere fuoco nel proprio campo vicino a un campo altrui nel quale vi siano prodotti combustibili.

194. È vietato di stabilire o tenere in alcun luogo alcun opificio, o esercitare alcun'arte o alcun mestiere, che rechi molestia ai vicini, o possa dare luogo a incendio, o a grandi esplosioni, o ad esalazioni nocive alla salute;—o tenere cose che producano vapori, polverio o odori nocivi o molesti;—ovvero bruciare, bollire, distillare, o altrimenti decomporre alcuna radice, droga, o altra cosa, cagionando gli odori o i vapori suddetti,—senza licenza del Soprintendente della Polizia.

195. La licenza non durerà più di un anno, e non sarà accordata se non quando, per distanza o per altra ragione, non vi sia pericolo che si verifichi alcuno dei danni, o alcuna delle molestie suddette.

196. È vietato di tenere in alcuna casa, senza licenza del Soprintendente della Polizia, alcuna quantità di petrolio eccedente quaranta galloni.

197. È dovere di chiunque tenga un forno, un camino, o una fabbrica in cui si faccia uso

di fuoco, di tenerli netti e in buono stato, in modo da evitare ogni pericolo d'incendio.

198. Il Soprintendente della Polizia, o qualunque persona da lui incaricata, può, in qualunque tempo, col minore incomodo possibile al detentore, secondo le circostanze, visitare qualunque casa, o altro edificio o forno, per assicurarsi della esecuzione delle disposizioni contenute in questo capo, o nei regolamenti che il Capo del Governo è autorizzato di fare; e in caso di opposizione la Corte, con citazione, può fare adoperare la forza, quando sia necessario, per aprire qualunque porta.

199. In queste Leggi, per "luogo abitato," s'intende qualunque luogo in cui vi sia un'aggregazione di case abitate, o capaci ad essere abitate, da più di cento persone;

Per "casa," qualunque casa propriamente detta, e qualunque mezzanino, stanza, magazzino, o altro fabbricato formato principalmente di pietra, e destinato anche per abitazione;

Per "cantina," qualunque parte di una casa il cui suolo sia più di tre piedi al di sotto del livello della strada più vicina;

Per "cesso," qualunque latrina o altro recipiente fisso, destinato all'uso immediato dell'uomo, pei suoi bisogni naturali, e qualunque apertura in comunicazione con qualunque fogna, cloaca, fossa, o altro luogo di deposito d'immondizie o materie luride, e destinata per quell'uso e per quei bisogni, sebbene tale recipiente o apertura abbia ancora un'altra destinazione;

Per "luogo di cesso," lo stanzino, o altro luogo chiuso in cui vi sia il cesso;

Per "cortile," qualunque cortile, giardino, o altro spazio scoperto;

Per "autorità sanitaria," qualunque ufficiale addetto alla Polizia Medica, come ramo della Polizia Esecutiva, ai termini della Notificazione di Governo No 49, pubblicata nel dì 23 Giugno 1875, e specialmente tanto la Giunta Medica, quanto il Medico Principale della Polizia, l'Ispettore Sanitario, l'Ufficiale Sanitario distrettuale nel suo distretto, gli Ufficiali indicati nella Notificazione di Governo No. 77, pubblicata nel dì 5 Ottobre 1880, e qualunque altra persona dal Capo del Governo nominata per invigilare sulla esecuzione di queste Leggi in quanto riguardano la salute pubblica, quando dal contesto non risulti un senso diverso;

Per "maestro muratore," qualunque persona che costruisca o abbia assunto l'incarico principale di costruire, in tutto o in parte, qualunque edificio di pietra o di mattoni, che non sia fabbricato a secco, ancorchè l'opera, da lui fatta o cominciata, consista semplicemente nella erezione di un muro destinato a fare parte di un edificio, o nella formazione di una cisterna, di un cesso, di un acquajo, o di una cloaca, o di un condotto pel passaggio di acque immonde o di materie luride;

Per "perito," qualunque Perito Architetto, matricolato in queste isole, compresi i Periti Agrimensori matricolati prima del 30 Giugno 1876, e, entro i limiti dei suoi doveri ufficiali qualunque persona nominata dal Capo del Governo ad eseguire i doveri d'Ingegnere, o di Assistente Ingegnere, o di Architetto.

Per "costruzione," qualunque nuova costruzione o fabbrica, ricostruzione, o riparazione.

200. In queste Leggi per "proprietario," s'intende tanto il proprietario medesimo, quanto colui che lo rappresenta nell'amministrazione del

fondo, o che abbia agito in nome del proprietario, o che abbia assunto la qualità di proprietario, secondo le circostanze.

Capo IV.

Dei Cimiteri e della Inumazione dei Cadaveri.

201. È vietato di costruire cimiteri, senza licenza del Soprintendente della Polizia.

202. Nessun cimitero potrà essere costruito se non osservata la distanza almeno di duecento jarde da qualunque casa di abitazione, eccetto col consenso in iscritto del proprietario e del detentore di tale casa; e qualora, serbata la prescritta distanza, ne potesse risultare tuttavia qualche pregiudizio alla salute pubblica o molestia ai vicini, saranno aumentate le distanze come sarà necessario, per essere evitato qualunque tale pregiudizio ossia molestia.

203. Ogni persona cui fosse affidata la cura di un cimitero dovrà circondarlo di muri o di altri sufficienti ripari, alla altezza di piedi undici almeno fuori della terra, e dovrà tenere in buon ordine tale cimitero e gli edifizj, muri o altre difese dello stesso.

204. È vietato di entrare in alcun cimitero, senza il permesso di colui a cui ne fosse commessa la cura.

205. È vietato di distruggere o imbrattare alcun edificio, muro o riparo appartenente a un cimitero, o affiggere sopra un tale edificio, muro, o riparo, alcun cartello o altra cosa, o distruggere o cancellare alcun monumento, tavoletta, iscrizione, lapide, albero o pianta, entro il cimitero, o farvi alcun altro volontario danno.

206. È vietato di giuocare nei cimiteri o scaricarvi armi da fuoco eccetto nei funerali militari, o disturbare alcuna persona che vi si trovasse legalmente per l'oggetto di seppellirvi cadaveri.

207. È vietato di seppellire cadaveri, senza licenza del Soprintendente della Polizia.

208. È vietato disumare cadaveri, ovvero prima di un anno dal seppellimento di un cadavere di aprire sepolture, senza la licenza del Soprintendente della Polizia.

209. Nessun cadavere può essere sepolto prima che siano decorse ventiquattro ore dalla morte nei casi ordinarj, e quarantotto nei casi di morte improvvisa; e durante quel termine, è vietato di porre il cadavere in tale condizione da impedire la possibile manifestazione della vita, o i soccorsi necessarj in caso di tale manifestazione.

210. Si può permettere il seppellimento prima del tempo come sopra stabilito, sul certificato di un medico, constatante segni di putrefazione, o altri fatti che escludano ogni dubbio sulla morte dell'individuo.

211. Nei casi di morte con probabile sospetto di un reato contro la persona, si dovranno eseguire gli ordini della Corte o dell'ufficiale competente; sì in quanto al tempo del seppellimento come anche dell'autopsia del cadavere.

212. Il Soprintendente della Polizia può permettere il trasporto del cadavere da un cimitero ad un altro, ed anche il trasporto all'estero, prescrivendo e facendo osservare le debite cautele nell'interesse della salute pubblica.

213. Il Soprintendente della Polizia, nei casi straordinarj di malattie epidemiche, può ordinare anche l'immediata sepoltura dei cadaveri, quando consti che la morte sia certa.

214. Ogni cadavere dev' essere seppellito coperto, in quanto richiede l'onestà e la decenza.

215. I cadaveri dovranno essere trasportati in casse chiuse, salvo il disposto nell' ultima parte dell' articolo 209.

216. Ogni cadavere, per cui si fosse provveduta una cassa, dovrà essere seppellito entro la cassa.

217. Nessun cadavere potrà essere esposto o trasportato con faccia scoperta.

218. Ogni cassa che contenga il cadavere dovrà essere messa nella sepoltura, coperta di terra fino all' altezza di diciotto pollici. E nei casi straordinarj di epidemia si dovrà ordinare il sotterramento, occorrendo, anche a maggiore profondità, e le fosse si dovranno, se si credesse necessario per la salute pubblica, coprire di calce viva.

219. È vietato di seppellire, o di trasportare anche temporaneamente, in alcuna chiesa o cappella, il cadavere di alcuna persona morta di peste, colera, vajuolo, tifo, difteria, morbillo, scarlattina, o altra malattia comunicabile per contagio o per infezione, sebbene il seppellimento di cadaveri in tale chiesa o cappella non fosse generalmente proibito.

220. È vietato ancora di seppellire, in alcuna tale chiesa o cappella, il cadavere di alcun individuo nel quale non si verifichi qualcuna delle condizioni seguenti:

1° Di essere nato ovvero morto entro i limiti della parrocchia in cui la chiesa o la cappella sia posta;

2° Di avere, sin da prima del 1mo Aprile 1874, posseduto, in proprio nome, una sepoltura in quella chiesa o cappella, o di averla posseduta i suoi autori.

3° Di essere stato il conjuge o un consanguineo o affine in linea retta, o nel grado di fratello o sorella, di zio o nipote, di prozio o di pronipote, o di primo cugino, di una persona, viva o morta, la quale avesse, sin da prima della data suddetta, posseduto una sepoltura nella chiesa o nella cappella medesima;

4° Di essere stato il Parroco o Curato della parrocchia sopra menzionata, o membro di un corpo religioso formante parte del clero, e avente diritto a seppellimento nella chiesa o nella cappella suddetta;

5° Di avere interamente a sue spese costruito la chiesa o la cappella suddetta, o di essere, ovvero di essere stato, il conjuge di tale individuo.

221. È vietato di esporre, o lasciare esposto, in alcun luogo accessibile al pubblico, alcun cadavere che fosse in istato di cominciata putrefazione.

222. È vietato il seppellimento di cadaveri in qualsivisia religiosa comunità, entro le città di Valletta, Vittoriosa, Senglea, e Cospicua, ed entro il sobborgo della Floriana.

223. Sono eccettuati dalla proibizione contemplata nell' articolo precedente 222 :

1° L' Arcivescovo Vescovo di Malta;

2° Gli Arcipreti delle chiese collegiate di San Paolo Naufrago della Valletta, della Cospicua, della Vittoriosa, della Senglea, e della Floriana, ed i Parrochi o Curati di qualunque

delle parrocchie, entro i detti luoghi, ed ai quali è conservato il diritto di essere sepolti nella loro rispettiva chiesa.

Ove della cura di una parrocchia sia in qualunque modo investito un corpo morale, il diritto suddetto s'intende conservato a quello soltanto dei suoi membri, che, al tempo della sua morte, sia stato egli solo il sacerdote incaricato dell'esercizio della cura medesima. Il diritto di tale sacerdote però non cessa per ciò solo che, per ragione di sua malattia o per altra causa, i doveri di Curato fossero, al tempo della sua morte, eseguiti da un altro ;

3° Le monache claustrali, alle quali è conservato il diritto di essere sepolte entro i recinti dei loro chiostri.

224. Colla proibizione suddetta, non resterà vietato il trasporto di alcun cadavere dal luogo in cui il defunto fosse morto, a qualunque chiesa o cappella si entro i limiti dei luoghi indicati nell'articolo 222, che fuori dei detti limiti, per cerimonie religiose o altri fini, e per essere indi da tale chiesa o cappella trasportato pel seppellimento in qualunque cimitero, fuori dei limiti di quei luoghi.

225. Non viene nemmeno fatta alcun'altezzazione nelle leggi vigenti rispetto agli emolumenti funerari spettanti a qualunque ecclesiastico, o corpo morale religioso, in connessione col diritto di sepoltura, che il defunto, prima della proibizione suddetta, abbia avuto in qualunque chiesa o cappella.

226. Eccetto il diritto di seppellimento di cadaveri in sepolture poste entro i luoghi suddetti, non viene tolto ai possessori di tali sepolture, alcun altro diritto che sulle medesime competesse loro, secondo la legge.

227. È vietato a qualunque persona di appropriarsi, per fine di lucro, della capellatura di alcun cadavere di sesso femminile, sì prima che dopo il trasporto pel seppellimento.

228. È vietato a qualunque persona di commettere atti di crudeltà sopra i cadaveri.

229. Qualunque ufficiale della Polizia potrà, in tutti i tempi, entrare in qualunque cimitero e visitarlo per l'oggetto d'invigilare circa l'esatta esecuzione delle disposizioni contemplate negli articoli precedenti di questo capo e nei seguenti 230 e 233.

230. Il Capo del Governo Civile potrà sotto i provvedimenti dell'articolo 142 fare regolamenti per tutto ciò che è relativo alla estensione alla posizione ed alla costruzione dei cimiteri, al tempo ed al modo delle sepolture dei cadaveri nel cimitero, al seppellimento dei cadaveri ed al buon ordine nei cimiteri.

231. Le contravvenzioni al disposto in questo capo, compreso l'articolo 233, quando fossero commesse nel cimitero da una persona minore di anni quattordici, che vi fosse entrata sotto la cura di un'altra maggiore di anni diciotto, saranno imputabili ancora a quest'altra persona maggiore di anni diciotto.

232. Per "cimitero," sotto i provvedimenti di queste Leggi, s'intende qualunque cimitero, sepoltura o altro sito destinato al seppellimento di cadaveri in qualunque siasi luogo.

233. Queste Leggi sono applicabili ancora al cimitero chiamato di Santa Maria Addolorata, e le leggi ed i regolamenti particolari relativi al detto cimitero, saranno osservati in tutte le parti che non furono temporanee, e che non sono

riformate o alterate con queste Leggi, cioè l' Ordinanza No. II del 1869, promulgata col Proclama No. I del dì 10 Maggio 1869, e statuita per autorizzare il Capo del Governo a proibire il seppellimento di cadaveri in certi luoghi, e per dare altre disposizioni relative a tale proibizione, e come tale Ordinanza fu estesa o emendata coll' Ordinanza No. II del 1870, promulgata col Proclama No. V del 26 Luglio 1870, e statuita per fare alcune disposizioni relative al cimitero dell' Addolorata, coll' Ordinanza No. V del 1873, promulgata col Proclama No. II del 23 Dicembre 1873, e statuita per emendare l' Ordinanza No. II del 1869, e coll' Ordinanza No. V del 1876, promulgata col Proclama No. II del dì 26 Luglio 1876, e statuita per emendare l' Ordinanza No. II del 1870.

Capo V.

Degli Acquedotti e delle Fontane Pubbliche.

234. Nessuna persona, senza licenza dell' ufficiale incaricato della distribuzione delle acque pubbliche, potrà prendere da alcuna fontana, cisterna, acquedotto, condotto, canale, tubo, o altro luogo, acqua pubblica, il cui uso gratuito non fosse accordato per uso umano o degli animali.

235. È dovere di ogni persona a cui il detto ufficiale avesse provveduto, o la quale avesse domandato, acqua, di assicurarsi che la cisterna in cui l'acqua debba essere conservata, ed i condotti o tubi pei quali debba passare, non siano rotti o danneggiati in modo che l'acqua fornita o da fornirsi possa disperdersi.

236. Ogni persona deve evitare che per causa della sua negligenza si apra, si rompa, si otturi, si guasti, o si danneggi, o si deteriori, alcuna serratura, doccia, tubo, canale, condotto, porta, o altra opera spettante a qualunque recipiente di acqua pubblica, o che in qualunque altro modo tale acqua venga a perdersi, o si distrugga il corso di tale acqua.

237. Ogni persona deve evitare, che per causa della sua negligenza, alcun letame, fango, o altra cosa nociva o offensiva, o atta a corrompere, guastare, o deteriorare l'acqua pubblica, s'introduca in alcuna fontana, acquedotto, canale, o altri luoghi destinati pel passaggio o per la conservazione dell'acqua pubblica, o che vi scorrano da cloache, acquaj, scaricatori di acque, condotti o altri luoghi, acque luride o altre materie offensive o puzzolenti; o che l'acqua pubblica in qualunque altro modo sia sporcata, resa malsana o puzzolente.

238. È vietato di lavare qualsisia animale, roba o altra cosa, in qualunque fontana, nella quale ciò non sia specialmente permesso dal Soprintendente della Polizia.

239. È vietato di abbeverare animali in qualunque fontana, nella quale ciò sia specialmente proibito dal Soprintendente della Polizia.

240. È vietato di bagnarsi o lavarsi in qualsisia fontana o altra opera destinata per la conservazione o per il corso dell'acqua pubblica.

Capo VI.

Degli Animali e dei Macelli.

241. È vietato di commettere, in qualsisia maniera, atti di crudeltà sopra animali.

242. Ogni persona che chiude un animale in qualunque luogo, deve dargli una sufficiente quantità di acqua e di cibo sano ed adattato.

243. Nessuna persona potrà trascurare di fare sotterrare fuori dell'abitato, dentro ore ventiquattro, qualunque animale morto che appartenga a tale persona, e che possa recare pregiudizio alla salute pubblica o molestia ai vicini o ai passanti.

244. Il Capo del Governo può, con regolamento generale, pubblicato nella Gazzetta del Governo, ed il Soprintendente della Polizia, per ordine speciale in qualunque caso straordinario, ordinare che qualunque animale morto, in vece di essere sotterrato, sia bruciato o gettato in mare.

245. In ogni caso, il sotterramento, o il bruciamento, o il getto in mare dell'animale dovrà essere fatto, nel modo e nel luogo stabilito dal Soprintendente suddetto, a spese del proprietario o del detentore dell'animale.

246. Il carcame di qualunque animale della specie bovina, o di qualunque cavallo, mulo, asino, porco, capra, o pecora, sarà bruciato, o gettato in mare, nel luogo e nel modo che, in ciascun caso speciale, sia ordinato del Soprintendente della Polizia, a meno che non si ottenga, pel sotterramento, un permesso, in Malta dal Medico Principale della Polizia, e nel Gozo dall'Assistente, in quell'isola, del Medico suddetto.

247. Il Capo del Governo Civile, sentita la Giunta Medica, potrà fare regolamenti,

1° Per l'oggetto di proibire, ordinare o regolare la rimozione da un luogo ad un altro di qualunque animale, carne, pelle, corna, o altre parti di animali, o di paglia, fieno o di altre cose che possano probabilmente infettare l'aria ed essere causa di propagazione di malattie contagiose;

2° Per l'oggetto di purificare le stalle, o altri luoghi in cui vi fossero tenuti animali ;

3° Per l'oggetto di ordinare come si debba disporre degli animali che morissero in uno stato di malattia ;

4° Per l'oggetto di ordinare che si riveli la comparsa di qualunque malattia tra gli animali.

248. Chiunque trovasse in strada cavalli, asini, muli, porci, bovi, o animali malefici o feroci, vaganti, o vetture con animali, senza persone idonee che ne avessero l'incarico, potrà trasportare o condurre tali animali o vetture a qualunque ufficiale o Stazione di Polizia; ed i detti animali o vetture potranno essere dalla Polizia trattieneuti, fino a tanto che il proprietario abbia pagato quelle ragionevoli spese che fossero state erogate pel trasporto, trattenimento e mantenimento di tali animali o vetture.

249. Non ritirati gli animali o le vetture contemplate nell' articolo 248 entro tre giorni, il Soprintendente della Polizia darà avviso al proprietario, qualora sia conosciuto, o altrimenti al pubblico, in uno o più fogli periodici, che, decorsi sette giorni dalla pubblicazione o intimazione dell' avviso, gli animali o le vetture saranno vendute al maggior offerente per mezzo di un autorizzato incantatore. Sino alla liberazione, il proprietario potrà sempre ritirare gli animali e le vetture, adempiendo le condizioni prescritte nell' articolo 248. Il prezzo ricavato dalla vendita, dedotte tutte le spese, non essendo fra quattro giorni reclamato dal proprietario, sarà depositato nel banco della Corte competente a favore di chiunque giustificherà di avervi diritto.

250. Sarà anche lecito a qualunque ufficiale di Polizia di prendere e tenere, in qualunque luogo

adatto, qualunque cane che trovasse in qualunque strada o in qualunque luogo pubblico e che fosse senza musoliera o con musoliera non atta ad impedire che morda, o che non fosse guardato o condotto da qualche persona atta a condurlo o guardarlo.

251. La Polizia, dopo di avere preso un cane trovato in strada sotto le circostanze indicate nell'articolo precedente 250, non lo consegnerà al proprietario che lo reclama, a meno che questi non paghi al Soprintendente della Polizia medesima, la somma di due scellini e sei denari, qualunque sia stato il tempo durante il quale il cane fosse stato in strada sotto le circostanze suddette, ed ancorchè venga reclamato nell'atto che la Polizia lo fosse conducendo o portando al luogo suddetto.

252. Se il cane viene reclamato dopo il giorno in cui fu messo nel luogo suddetto, la Polizia non lo consegna, a meno che il proprietario non paghi la somma suddetta di due scellini e sei denari, e un'altra somma alla ragione di mezzo scellino il giorno, per qualunque giorno che il cane medesimo sia stato nel luogo suddetto custodito, dopo il giorno in cui il cane fosse messo in tale luogo

La Polizia, però, non esigerà alcun'altra somma pel mantenimento del cane suddetto.

253. Non gioverà al proprietario del cane suddetto, per ottenerne la restituzione senza l'obbligo del pagamento della somma come sopra rispettivamente stabilita, di provare di avere adoperato qualunque misura per impedire che il cane si trovasse in strada sotto le circostanze indicate nell'articolo 250.

254. La Polizia non è obbligata di tenere in custodia alcun cane per più di due giorni continui, dopo il giorno in cui fosse stato messo nel luogo suddetto; e se entro tale termine il cane non viene reclamato, o colui che lo reclama non paga la somma prescritta nell'articolo 252, la Polizia potrà disporre di tale cane, in qualunque modo che creda più conveniente, ed anche ucciderlo.

Ben inteso, però, che, non ostante il decorso del termine suddetto, la Polizia consegnerà il cane al proprietario, se questi lo reclama prima che sia ucciso o che se ne sia altrimenti disposto, e paga contemporaneamente la penalità suddetta.

255. In qualunque caso in cui, nella strada, un cane che non sia legato e condotto da una persona atta a impedire che rechi molestia, si avventi a una persona, o ad un cavallo o altro animale montato da una persona o attaccato ad una vettura, tale cane, non ostante che nel tempo in cui abbia recato tale molestia sia stato guardato dal proprietario o da un altro individuo, potrà essere da qualunque ufficiale di Polizia che fosse presente, preso e tenuto nel luogo di custodia sopra indicato; e, rispetto a qualunque cane preso per le cause espresse in questo articolo, e rispetto a chiunque lo reclama, saranno applicate le disposizioni contenute negli articoli 251, 252, e 254.

Se, però, il cane avesse morso la persona o l'animale al quale si fosse avventato, o anche avesse morso i vestiti della persona suddetta, la penalità, contemplata negli articoli 251 e 252, sarà di cinque scellini, per una volta, o per ciascun giorno, secondo il caso, come è disposto in quegli articoli.

L'ufficiale suddetto non agirà nel modo indicato in questo articolo, a meno che non gli si

faccia querela nel tempo stesso in cui il fatto abbia luogo.

256. Ove nessun ufficiale di Polizia fosse presente nell'atto che succedesse qualcuno dei fatti menzionati nell'articolo 255, ovvero se l'ufficiale che fosse stato presente, avesse, per difetto d'immediata querela o per altre cause, mancato di prendere immediatamente il cane suddetto, la Polizia, dietro querela privata, citerà il proprietario o detentore del cane a comparire innanzi alla Corte competente, per essere condannato a consegnare alla Polizia il cane suddetto, o a pagare la penalità nel detto articolo rispettivamente stabilita.

257. Se il citato, dietro la condanna contemplata nell'articolo 256, non paga immediatamente la penalità suddetta, e la Polizia, in esecuzione della sentenza, prende il cane, il proprietario o colui dal potere del quale il cane fosse preso, potrà, fino allo spirare di due giorni continui dopo il giorno in cui il cane fosse preso, farselo restituire, pagando le somme rispettivamente prescritte negli articoli 251 e 252.

Scorso questo termine avrà luogo il disposto nell'articolo 254.

258. Qualunque persona che avesse presso di sè sotto qualsivisia titolo, un cane, o altro animale sospetto di essere affetto d'idrofobia, o che consti essere stato morso da un altro animale sospetto come sopra, sarà dalla Corte competente condannato a consegnare tale cane o altro animale alla Polizia che lo domandi.

259. Se il proprietario o detentore di un cane o altro animale, essendo condannato a consegnarlo alla Polizia per le cause espresse nell'articolo 258, rifiutasse di consegnarlo legato, con musoliera o altri mezzi, in guisa da non potere mordere, e se non riuscisse facile alla Polizia di prendere tale cane o altro animale senza pericolo che alcun individuo ne venisse morso, la Polizia potrà uccidere tale cane o altro animale in qualunque luogo esso si trovi.

260. Il Soppintendente della Polizia può ordinare, in iscritto, la elevazione del cane o altro animale sospetto, o morso com'è detto nell'articolo 258, anche prima di procedere innanzi alla Corte, se sarà soddisfatto che potrebbe altrimenti succedere danno.

261. Sarà ancora punito chiunque, conoscendo trovarsi in qualche luogo un cane o altro animale che la Polizia fosse cercando per prenderlo come sospetto di essere affetto d'idrofobia, ricusi d'indicare tale luogo a qualunque ufficiale di Polizia che lo domandi.

262. Qualunque cane o altro animale che venisse in potere della Polizia in virtù della disposizione dell'articolo 258, sarà ucciso, qualora la Corte, a richiesta del citato, non abbia ordinato che il cane o altro animale sospetto, o morso da un altro sospetto, sia dalla Polizia custodito e mantenuto, in un luogo che fosse a tale oggetto dal Governo destinato, fintanto che, non resti più alcun dubbio che tale cane o altro animale sia affetto d'idrofobia.

263. La Corte, non darà l'ordine menzionato nell'articolo 262, a meno che il citato non si obblighi, in iscritto, a fornire tutte le spese occorrenti pel mantenimento e la custodia di tale cane o altro animale, comprese quelle, quando vi fossero, del fitto del luogo suddetto, a misura che venissero dalla Polizia richieste, e non dia per tutte queste spese una idonea cauzione.

264. Qualunque ordine, dato secondo il disposto nei due articoli precedenti, potrà essere in qualunque tempo, per giusta causa, revocato dalla Corte che l'avesse dato.

265. Il Capo del Governo, per prevenire la introduzione o la propagazione di qualunque malattia di animali, che la Giunta Medica creda poter essere una malattia comunicabile per contagio o per infezione, può, con regolamenti, pubblicati nella Gazzetta del Governo, o con ordini dati all'occasione, prescrivere qualunque misura che la legge prescriva, o che secondo la legge possa essere dal Capo del Governo prescritta, per impedire la introduzione o la propagazione di malattie di persone, secondo le disposizioni della Ordinanza No. IX del 1856, promulgata col Proclama No. I del 14 Gennajo 1857, e statuita per emendare le leggi relative ai reati contro la salute pubblica.

266. Può la Corte, quando ciò sia permesso con qualunque dei regolamenti o degli ordini suddetti, autorizzare la Polizia ad uccidere o fare uccidere, nel modo solito, qualunque animale che, sia probabilmente affetto della malattia contemplata nell'articolo precedente 265.

267. Non si farà obbiezione però allo spaccio della carne o di altre parti dell'animale ucciso ai termini dell'articolo precedente 266, quando risulti non essere probabile che siano nocive alla salute pubblica.

268. Può ancora la Corte, in forza di qualunque dei regolamenti o degli ordini suddetti, autorizzare qualunque persona ad uccidere ogni animale, ancorchè non sia della specie di quelli fra i quali la malattia fosse comparsa, il quale sia uscito dal luogo in cui debba essere tenuto in contumacia, secondo i regolamenti permanenti o gli ordini dell'autorità del Capo del Governo, in virtù dei poteri accordatigli dalla detta Ordinanza No. IX del 1856, o dal luogo col quale, in virtù di tali disposizioni, qualunque comunicazione, fuorchè per le persone contemplate nell'articolo 6 della Ordinanza No. XI del 1871, sia stata interrotta.

269. Può altresì il Capo del Governo, sentito il parere della Giunta Medica, proibire lo spaccio di carne, fuorchè in luoghi da lui stesso stabiliti, e sotto le precauzioni che credesse necessarie per tutelare la salute pubblica.

270. Il proprietario di qualunque animale della specie bovina, o di qualunque porco, pecora, capra, cavallo, mulo, o asino, e colui che abbia la cura di tale animale, o presso il quale questo si trovi, osservando nell'animale medesimo qualunque segno di una malattia che non fosse l'effetto di una causa violenta esterna, come pure in caso di morte di qualunque tale animale fuorchè per causa violenta esterna, devono immediatamente darne avviso a un ufficiale della Polizia del distretto in cui l'animale si trovi.

271. Quando tale avviso sia stato dato da uno degl'individui suddetti, cessa l'obbligo dell'altro.

272. L'avviso suddetto sarà, dall'ufficiale che l'abbia ricevuto, comunicato al Medico di Polizia del distretto. Questi, senza indugio, visiterà l'animale; e, ove creda che l'animale sia morto in conseguenza di una malattia tale da poter essere comunicata per contagio o altrimenti ad altri animali o a persone, o da poter rendere la carne dell'animale, qualora questo sia ucciso, non atta per cibo umano, o, secondo il caso, da poter renderne il latte nocivo all'uomo, ne farà immediatamente rapporto al Soprintendente della

Polizia, con descrizione dei sintomi osservati, e darà temporaneamente quelle disposizioni che credesse necessarie per impedire la propagazione della malattia, o l'uso della carne o del latte dell'animale morto o malato, facendone pure menzione nel rapporto medesimo.

273. Il Soprintendente della Polizia può ordinare la rimozione dell'animale malato, della paglia, del fieno, e di altri oggetti che possano propagare la malattia, dal luogo in cui si trovino, come pure la depurazione di quel luogo, ovvero, secondo le circostanze, proibire la rimozione dell'animale medesimo e di qualunque altra cosa dal luogo suddetto; e, nell'uno come nell'altro caso, può ancora proibire qualunque comunicazione col luogo in cui l'animale o le cose suddette siano tenute.

274. Il detto Soprintendente potrà ancora dare qualunque altro ordine che crederà necessario per la conservazione degli animali non ammalati e per la tutela della salute pubblica.

275. Qualunque tale ordine deve essere esattamente eseguito dal proprietario o detentore dell'animale; e, in difetto, sarà, a sue spese, eseguito dalla Polizia.

276. L'ordine del detto Soprintendente, che proibisca la comunicazione col luogo o coi luoghi nell'articolo 273 menzionati, importa la proibizione del trasporto o dell'uscita da tali luoghi, di qualunque animale, di qualunque altra cosa, ed anche di qualunque persona, fuorchè con speciale permesso del detto Soprintendente.

277. È vietato di seppellire alcun animale di qualunque delle specie suddette, morto per qualsiviasa malattia che non sia stata prodotta da causa esterna violenta, ovvero, fuorchè per evitare la propagazione della malattia, o qualche grave molestia al pubblico, rimuoverlo dal luogo in cui sia morto, prima che sia stato visitato da un Medico di Polizia.

278. Lo stesso ha luogo in riguardo a qualunque parte dell'animale morto.

279. È proibito ancora di rimuovere, senza permesso del Soprintendente della Polizia, dal luogo in cui un animale delle specie sopra menzionate fosse morto per la malattia suddetta, paglia, fieno, o altri oggetti che possano essere di propagazione della malattia medesima.

280. Nel caso di dichiarazione, per parte del Capo del Governo, dell'esistenza di una malattia contemplata negli articoli precedenti, chiunque abbia animali della specie bovina, deve, ogni settimana, dare informazione del numero di tali animali, e del luogo in cui siano tenuti, agli ufficiali qui appresso designati, cioè:

Nell'isola di Malta: se il luogo in cui gli animali sono tenuti non è compreso in alcuno dei distretti della campagna, al Soprintendente della Polizia; se è entro qualcuno di quei distretti, al Sindaco del distretto;

Nelle isole del Gozo e di Comino all'ufficiale superiore della Polizia nel Gozo.

La informazione suddetta dev'essere data nel giorno di Sabato, qualora l'ufficiale cui spetti di riceverla non abbia permesso che gli sia data in un altro giorno.

281. Il Medico Principale, o un altro Medico della Polizia, visiterà, ogni volta che creda spediente, gli animali menzionati nell'articolo precedente, come ancora i luoghi in cui sono tenuti, e ordinerà le misure sanitarie che creda necessarie, entro i limiti della legge.

282. Non potrà essere, fuorchè dal Capo del Governo, accordata alcuna licenza per macellare animali della specie bovina, fuori dei macelli esistenti nella Marsa, nel Rabato della Notabile, o nel Rabato del Gozo.

283. È proibito di vendere, o esporre in vendita, carne di bove, porco, capra, o pecora, che non porti un bollo attaccatovi da un Medico di Polizia.

284. Il bollo può ancora essere attaccato da qualunque ufficiale della Polizia, dopo che il Medico suddetto abbia dichiarato essere la carne atta per cibo umano.

285. È vietato ancora di vendere carne cotta, che non sia tagliata, o altrimenti staccata, da carne bollata come sopra.

286. Non sarà esatto alcun diritto pel bollo della carne in un macello, o nel mercato della Valletta o in quello del Gozo, o in una stazione della Polizia.

287. Quando la domanda pel bollo sia fatta in un altro luogo, sarà esatto un diritto di un penny, qualunque sia il peso della carne bollata.

288. Pel bollo, però, di porzioni di carne, che, per facilitarne lo spaccio in una bottega, fossero, in presenza dell'ufficiale autorizzato ad affiggere il bollo, tagliate da carne già bollata, non sarà esatto alcun diritto, purchè l'ufficiale medesimo venga richiesto di affiggere il bollo a tutte le porzioni suddette contemporaneamente.

289. L'esenzione suddetta dal pagamento del diritto del bollo, non sarà accordata che una volta in un giorno.

290. Nessun Medico di Polizia dichiarerà che la carne presentatagli sia atta per cibo umano, a meno che non gli siano ancora presentati i visceri dell'animale.

291. La Polizia eseguirà, o, secondo il caso, farà eseguire gli ordini che, sotto questi regolamenti, siano dati dal Medico Principale o da altri Medici di Polizia.

292. Ove, però, l'ordine non sia dato dal Medico Principale, la Polizia potrà, comunicando senza indugio l'ordine medesimo a questo Ufficiale, sospenderne la esecuzione finchè tale ordine sia da lui confermato.

293. I doveri del Medico Principale della Polizia sotto queste disposizioni, saranno, nelle isole del Gozo e di Comino, eseguiti da un Medico che sarà dal Capo del Governo nominato.

294. La Corte potrà fare uccidere, a domanda della Polizia, qualunque animale affetto di farcino, quando non vi sia probabilità che tale animale guarisca.

295. È vietato di dare a fitto, intenzionalmente, animali da sella che abbiano vizj particolari per cavalcare, o i cui arnesi non siano buoni ed adatti.

296. Nessun luogo potrà essere usato per macello, senza una licenza del Soprintendente della Polizia.

297. Ogni detentore di macello dovrà mantenerlo in istato salubre, e rimuovere le immondezze almeno una volta in ogni dodici ore.

298. Il Capo del Governo può fare una tariffa dei diritti pagabili pel macellamento di animali nei macelli, e pel trasporto degli animali macellati ai luoghi in cui debbano essere esposti in vendita; e può ancora fare regolamenti;

rispetto la concessione delle licenze, e per la nettezza e il buon ordine nei macelli medesimi, sotto i provvedimenti dell'articolo 142.

299. Può ancora, quando lo creda spediente, ordinare che qualunque animale sia, tanto prima che dopo il macellamento, visitato da un Medico; e il Medico può, a sua scelta, esigere il diritto che sia per lui stabilito nella tariffa suddetta, o in un'altra fatta ancora dal Capo del Governo, sì dal proprietario dell'animale che dal detentore del macello o altro luogo in cui l'animale debba essere macellato, purchè, in questo ultimo caso, ne dia avviso al detentore medesimo prima del macellamento.

300. Ove il Medico abbia dichiarato di volere esigere il suo diritto dal detentore suddetto, questi può domandare al proprietario dell'animale il pagamento della somma corrispondente, anche prima del macellamento.

301. Quando è ordinata la visita medica, nessun animale macellato può essere rimosso dal macello, o da qualunque altro luogo in cui, per ordine o col consenso della Polizia, fosse depositato, senza il permesso del Medico, il cui diritto per tale permesso è compreso in quello dovutogli per la visita.

302. Ogni detentore di macello dovrà macellare o fare macellare qualunque animale di quelli specificati nella tariffa menzionata nello articolo 298, che gli venga presentato per questo oggetto.

303. Nessun detentore di macello potrà esigere per sua mercede una somma maggiore di quelle stabilite nella detta tariffa.

304. Nessuno potrà macellare o fare macellare, senza licenza del Soprintendente della Polizia, alcun animale di quelli che saranno specificati nella detta tariffa, fuorchè nei macelli.

Capo VII.

Delle Locande, o altre Case di Alloggio.

305. Nessuna persona potrà tenere locande o altre case di alloggio, senza una licenza del Soprintendente della Polizia, nella quale si specificherà il nome, il cognome, ed il luogo di dimora del detentore, e l'indirizzo e la qualità della locanda o altra casa di alloggio.

306. Ogni detentore di locanda o altra casa di alloggio dovrà dare nota alla Polizia di qualunque forestiere che si porti ad alloggiarvi, entro ventiquattro ore, dal momento che abbia preso l'alloggio, con ispecificare il nome, il cognome, e la patria di qualunque tale forestiere; come ancora dovrà dare nota di qualunque forestiere che abbia abbandonato la locanda o la casa, entro il termine di ore ventiquattro, computabili dal momento del suo allontanamento.

307. Ogni detentore di locanda o di casa di alloggio dovrà avvertire qualunque forestiere, che vi abbia preso alloggio, di presentarsi fra due giorni dal suo arrivo nell'ufficio della Polizia; e nessun tale detentore potrà tenere presso di sè alcun forestiere, che, dentro due giorni dal suo arrivo, non si sia provveduto del regolare permesso di permanenza dalla Polizia.

308. Ogni detentore di locanda o casa di alloggio dovrà immediatamente fare rapporto alla Polizia di qualunque furto o altro delitto che vi abbia avuto luogo, e della morte e dello stato di demenza di qualunque persona che vi si trovasse alloggiata.

309. Ogni detentore di locanda o di casa di alloggio dovrà invigilare sulla condotta e sui costumi di qualunque persona che tenesse in sua assistenza o servizio, e dovrà particolarmente invigilare che nel suo stabilimento nulla si commetta contro le leggi ed i buoni costumi.

310. Nessun detentore di locanda o casa di alloggio potrà, scientemente, alloggiare nel medesimo appartamento uomini insieme con donne o con giovani di età immatura, a meno che tutti non compongano una sola famiglia.

311. Le disposizioni degli articoli 158, 159, e 183, sono applicabili ancora alle locande e alle case di alloggio.

Capo VIII.

Dei Detentori di Botteghe ed altri Trafficanti.

312. È vietato di aprire o tenere bottega, per vendervi alcun genere o mercanzia, così all'ingrosso come a dettaglio, o per esercitarvi alcuna arte o mestiere, o di esercitare il mestiere di venditore di alcun genere o mercanzia per le strade, senza licenza del Soppintendente della Polizia.

313. Prima che alcuna tale licenza fosse accordata, il ricorrente dovrà fare e sottoscrivere o segnare una requisizione per tale licenza alla Polizia, nella forma che sarà nell'ufficio della Polizia provveduta per quell'oggetto; e nella requisizione si dovrà indicare il nome, il cognome, ed il luogo di dimora del ricorrente, la qualità del genere o della mercanzia che intenda spacciare, o l'arte o il mestiere che intenda esercitare, ed il luogo e numero della bottega che intenda aprire o tenere per tale oggetto.

314. Sarà specificata nella licenza qualunque particolarità che fosse dichiarata nella requisizione menzionata nell'articolo 313.

315. Pei venditori di vino o liquori spiritosi la licenza comincerà ad essere in vigore dal giorno del pagamento del dazio stabilito dalla legge, e continuerà per un anno solamente.

316. Gli eredi, gli esecutori, gli amministratori ed i curatori di una persona morta, fallita, o altrimenti divenuta incapace, potranno continuare il traffico sulla licenza di detenere botteghe accordata a tale persona, finchè tale licenza sia in vigore, a meno che non siano impediti dal Soppintendente della Polizia.

317. Può il Capo del Governo Civile fare, sotto i provvedimenti dell'articolo 142, dei regolamenti intorno alle concessioni delle licenze contemplate nell'articolo 312, per meglio assicurare il mantenimento del buon ordine e della pubblica decenza.

318. Ogni venditore in dettaglio di generi comunemente vendibili a peso o a misura, dovrà avere e tenere nella bottega giuste bilancie, pesi e misure per misurare o pesare gli articoli nei quali egli traffichi, a richiesta dei compratori.

319. È vietato, nel vendere qualunque genere o mercanzia, di fare uso di bilance, pesi o misure, che fossero inesatte o che non fossero stampate col bollo del Governo nell'ufficio della Polizia, secondo il disegno ivi conservato, e portante l'impronta di uno scudo di Malta sormontato da una corona reale. Questa disposizione è applicabile al compratore quando nella vendita si fosse fatto uso di sue bilance pesi o misure.

320. È vietato il così chiamato *peso grosso*.

321. I generi vendibili a peso dovranno essere venduti e comprati a peso *sottile* di trenta once per rotolo di Malta.

322. Le vendite e compre di carbon fossile, sì all'ingrosso che al dettaglio, dovranno essere fatte e regolate al peso legale di Malta e non a misura.

323. Tutte le compre e vendite a misura, sì all'ingrosso che al dettaglio, di grano, legumi, e semenze (tranne le fave di Malta e le fave grandi di Sicilia), dovranno essere fatte e regolate a misura rasa.

324. La canna di Malta deve corrispondere a sei piedi e dieci pollici e mezzo, misura Inglese; la salma di Malta, misura di capacità per generi solidi, è eguale alla misura Inglese, chiamata *Imperial Quarter*, e questa è la salma rasa; il barile di Malta, misura di capacità per liquidi eccetto l'olio, è eguale a nove galloni imperiali e mezzo; ed il caffiso, misura di capacità per l'olio, è eguale a quattro galloni imperiali e mezzo; ed il peso di un rotolo di Malta deve corrispondere a dodici mila dugento e cinquanta grani peso Inglese *Troy*.

325. Sono conservati nell'ufficio del Soprintendente della Polizia, i campioni delle parti in cui si divide la salma contemplata nell'articolo 324, cioè, di un quarto di salma, di un tummolo, di un mezzo tummolo, di un mondello, di un mezzo mondello, e di una misura, decima parte di un mondello, e di una mezza misura.

326. Il bollo del Governo, contemplato nell'articolo 319, non potrà essere impresso sopra misure di capacità per generi solidi che non siano eguali in capacità a qualcuno dei campioni indicati nell'articolo 325.

327. È vietato a qualunque detentore di bottega o altro trafficante di tenere in suo potere, senza licenza del Soprintendente della Polizia, qualunque misura di capacità per generi solidi non corrispondente ad alcuno dei campioni indicati nell'articolo 325, non ostante che il detentore non abbia fatto uso di tale misura.

328. È vietato di esporre in vendita carne o pesce che non sia atto per cibo di uomo, o frutta immature o altri alimenti o bevande che siano nocevoli alla salute per corruzione o altro vizio, anche indipendentemente da adulterazione.

329. Ogni ufficiale di Polizia potrà entrare in qualunque bottega e ricercare se ve ne sia carne o pesce non abile per cibo di uomo, o altri alimenti o bevande corrotte o viziose, in modo da poter essere nocevoli alla salute anche indipendentemente da qualunque adulterazione, o adulterati in modo che le mescolanze contenutevi fossero ancora nocevoli alla salute, sia che tali alimenti o bevande siano esposti per essere venduti o spacciati in queste isole, sia che si tengano o si conservino in deposito per essere, anche all'estero o in qualunque luogo, venduti o spacciati.

330. In qualunque dei detti casi, la Corte potrà ordinare che qualunque tale alimento o bevanda sia distrutta o che se ne disponga in qualunque altro modo da impedire che si usi per cibo di uomo.

331. Ogni detentore di bottega è obbligato di tenere così l'interno di tale bottega, come lo spazio esterno intorno alla bottega, entro ragionevoli limiti da essere definiti dalla Polizia, in istato di pulizia e salubrità.

332. È vietato di esporre in vendita alcun genere sulla strada, fuori dei limiti assegnati dalla Polizia per ciascuna bottega o posta.

333. Nei mercati, i limiti di ciascuna bottega non dovranno eccedere l'estensione di quattro palmi, e nelle strade non potranno eccedere un palmo e mezzo.

334. I limiti delle poste saranno della stessa estensione di quelle delle botteghe, tranne i casi in cui si conceda uno speciale permesso dalla Polizia in contrario.

335. La Polizia prenderà le debite misure per la rimozione di qualunque materiale o immondizia accumulata nei mercati, e per far sì che con risse o condotta disordinata di chicchessia, o colla introduzione di animali, carri, o altro ingombro, non vi s'impedisca il libero passaggio.

336. Sarà lecito al Capo del Governo Civile fare regolamenti, sotto le disposizioni dell'articolo 142, per vie meglio scoprire le pratiche fraudolenti, e preservare l'ordine e la pulizia nei mercati.

337. Il mercato della Valletta sarà aperto al pubblico, tutti i giorni, da un'ora almeno prima del nascere, fino ad un'ora almeno dopo il tramontare del sole.

Sarà ancora aperto in qualunque ora, durante la notte, in caso di bisogno.

338. Qualunque cambiamento rispetto al regolamento contenuto nell'articolo precedente sarà pubblicato per mezzo di un avviso firmato dal Soprintendente della Polizia, ed affisso in ciascuno degli ingressi del mercato, un giorno almeno prima di quello nel quale tale cambiamento dovesse avere effetto.

339. Le disposizioni dei due articoli precedenti non impediscono la Polizia di fare chiudere il mercato, anche senza alcun avviso precedente, quante volte tale misura divenisse necessaria pel mantenimento dell'ordine, o per la sicurezza degli effetti esistenti nel mercato.

340. Ogni detentore di posta nel mercato, deve tenere in uno stato netto e proprio la sua posta e qualunque scaffale, cesta, o altro oggetto contenente merci, come pure gli strumenti del suo mestiere.

341. Non è permesso di tenere in alcuna posta o cantina, rimasugli, od oggetti in istato di corruzione.

342. Le cantine e le poste saranno visitate da uno o più Medici della Polizia, o da uno o più ufficiali della Polizia, ogni volta che la Polizia lo creda spedito, per assicurare l'adempimento delle disposizioni contenute in queste Leggi.

343. È vietato di gettare alcun liquido o altra sostanza nei corridoj del mercato.

344. È vietato di fumare in qualunque parte del mercato.

345. È vietato di cucinare entro alcuna posta.

346. È vietato d'introdurre cani in qualunque parte del mercato.

347. È vietato ai venditori di gridare per vendere i loro effetti.

348. È vietato di mendicare nel mercato, o presso qualunque degl'ingressi dello stesso.

349. Chiunque profferisse parole scandalose o indecenti, o facesse atti o gesti indecenti, sarà dalla Polizia immediatamente scacciato dal mercato.

350. È vietato di esercitare il mestiere di fornajo, di panettiere, e di molinaro, senza licenza del Soprintendente della Polizia.

351. È lecito ad ogni ufficiale della Polizia di visitare ed esaminare qualunque molino, forno, o altro luogo destinato per la lavorazione del pane, o per la conservazione di farina, per uso del pubblico.

352. Nessun venditore di pane può ricusare di vendere pane a un prezzo calcolato a ragione del peso.

353. È vietato di esporre in vendita pane non abbastanza cotto.

354. Il Capo del Governo può, per Notificazione pubblicata nella Gazzetta del Governo, proibire la lavorazione del pane, altrimenti che per mezzo di una macchina, quando il pane sia destinato ad essere venduto, e la quantità da essere preparata, entro ore ventiquattro, oltrepassi cento rotoli di pane cotto.

355. Nessuna bottega in cui si vendono vini o liquori spiritosi in dettaglio potrà essere aperta prima delle ore quattro di mattina, o potrà tenersi aperta dopo le ore nove di sera, eccettuate le botteghe poste nelle strade principali, le quali, previo il permesso dal Soprintendente della Polizia, potranno essere tenute aperte fino ad un'ora più avanzata.

356. Dovrà il Soprintendente della Polizia ordinare a qualunque detentore di bottega di tenere chiusa tale bottega per un tempo determinato, sì prima che dopo mezzodì, secondo la probabile durata del servizio divino nelle chiese parrocchiali della città, sobborgo, o casale in cui qualunque tale bottega sia posta.

357. La Polizia potrà, in qualunque luogo in cui accada o si preveda che sia per accadere una rissa o tumulto, ordinare che ogni bottega, nel luogo o vicino al luogo di tale rissa o tumulto, sia tenuta chiusa durante quel tempo che sia necessario.

358. È vietato a qualunque detentore di bottega di permettere che vi si tenga alcun giuoco proibito dalla legge, o che, con sua scienza, vi si incontrino persone notoriamente di cattivo carattere, o che vi si trattenga alcuna persona che porti armi di qualsivisia specie, o che vi si commetta alcuna cosa contro le leggi o i buoni costumi.

359. È vietato a qualunque detentore di bottega, in cui si vendono vini o liquori in dettaglio, di tenervi armi proprie, le quali per la loro forma o misura si possono agevolmente portare o tenere celate in dosso ed in modo che altre persone possano farne uso.

360. Le disposizioni dell'articolo 360, saranno applicabili ai detentori di qualunque bottega.

361. L'arsenico, il risigallo, il sublimato corrosivo ed altre sostanze velenose dovranno essere dai venditori di materie coloranti conservati in un luogo separato e sicuro, di cui la chiave dovrà essere sempre in potere dei medesimi venditori, ed i quali non potranno vendere alcuna delle dette materie che a persone conosciute.

362. Ogni persona che trafficasse in oggetti di marina di qualunque specie dovrà avere il suo nome e cognome, unitamente alle parole " trafficante in oggetti di marina " distintamente dipinti sulla facciata del suo magazzino, bottega, o deposito.

363. Qualunque trafficante in oggetti di marina dovrà tenere un libro chiaramente scritto, in cui dovrà notare regolarmente tutti gli oggetti di marina nuovi o vecchi da lui comprati, descrivendo la data della compra di tali oggetti, il nome dei venditori, ed il luogo di loro dimora.

364. Nessun trafficante in oggetti di marina potrà comprare tali oggetti da minori di anni diciotto, o da barcajuoli, o da pescatori, o da persone di condotta sospetta, le quali non potessero soddisfacentemente provare come tali oggetti fossero pervenuti in loro potere.

365. Ogni ufficiale della Polizia potrà visitare le botteghe dei trafficanti in oggetti di marina.

366. Per "bottega," sotto i provvedimenti di queste Leggi, s'intende qualunque bottega, posta, magazzino, bettola, osteria, trattoria, taverna, cantina, o altro luogo in cui si vendessero merci, o si tenesse o conservasse carne o pesce, o qualunque altra specie di alimenti o di bevande, o si esercitassero arti o mestieri.

Per "vendita," s'intende ancora qualunque permuta o dazione in pagamento.

Per "vino o liquori," s'intende qualunque vino, birra, o altro liquore fermentato, rosolio, rum, acquavite, e qualunque altro liquore spiritoso.

Capo IX.

Dei Bigliardi Pubblici.

367. Nessuna persona potrà tenere case per uso pubblico di bigliardo, senza licenza del Soprintendente della Polizia.

368. Per "bigliardo" s'intende ancora la tavola chiamata *bagatelle*, e qualunque altra tavola per un giuoco simile.

369. Il detto Soprintendente non accorderà tale licenza a meno che non si provi, a sua soddisfazione, che il ricorrente sia una persona di buon carattere. Ogni tale licenza sarà in vigore per un anno solamente dal dì della sua data, e l'anno comincerà dal giorno del pagamento del diritto dalla legge stabilito.

370. Nessun detentore di tali case potrà tenervi o permettervi giuoco dalla legge vietato, sotto qualsisia pretesto; o ammettervi giovani minori di anni diciotto, servitori, figli di famiglia, o persone sospette; o introdurvi o permettere che vi si trattenga alcuna persona che porti armi di qualsisia specie; o permettere che vi si beva vino o liquori spiritosi, o che vi si commetta alcuna cosa contro le leggi o i buoni costumi.

371. Nessuna casa, per uso pubblico di bigliardo, potrà essere aperta prima delle ore sei di mattino, o tenuta aperta dopo le ore dieci di sera; e ogni tale casa, nei giorni di domenica o di altre feste d'intero precetto, dovrà essere soggetta alle disposizioni dell'articolo 356.

Capo X.

Dei Teatri e di altri Divertimenti Pubblici.

372. È vietato di dare spettacoli o balli pubblici o venali, o esporre a prezzo alla vista oggetti di curiosità, senza licenza del Soprintendente della Polizia.

373. È vietato nel Real Teatro e nel Teatro Manoel, e durante qualunque spettacolo, ballo o altro pubblico divertimento,

1° Di portare bastone od ombrello nella platea, nelle logge del terz' ordine, o nella galleria;

2° Di portare cani in alcuna parte del teatro;

3° Di fumare in alcuna parte del teatro, o nella strada in vicinanza di qualunque porta di esso destinata per uso del pubblico;

4° Di stare in piedi nella platea o nella galleria durante qualunque rappresentazione, o d'incomodare altre persone in qualunque altro modo;

5° Di gettare, sia verso il palco scenico sia verso la sala, mazzi di fiori o altre cose di peso, grandezza, o forma tale da potere far male o danno alla persona o all'oggetto che ne venisse colpito, qualunque sia la intenzione di colui che getti tali fiori o altre cose;

374. È anche vietato, in qualunque dei teatri, ai maschi (eccettuati bensì coloro i quali pel loro costume nazionale stanno colla testa coperta in qualunque luogo) di tenere il cappello o altra copertura in testa nelle logge, nella platea, o nella galleria;

375. È vietato a qualunque persona di fare, in qualunque teatro alcuna cosa che tenda a cagionare un disordine.

376. Colui il quale, dopo di essere stato ammonito, persista in qualunque violazione di qualunque delle disposizioni degli articoli 373, 374, e 375, o la ripeta, sarà dalla Polizia tosto espulso dal teatro; e si procederà contro di lui per la contravvenzione, secondo la legge,

377. Il Capo del Governo potrà, sotto le disposizioni dell'articolo 142, fare regolamenti rispetto alla pulizia dei teatri, dei balli, degli spettacoli, e di altri pubblici divertimenti.

Capo XI.

Dei Cacciatori.

378. Nessuna persona potrà portare fucile o altra arma da fuoco per caccia, senza licenza del Soprintendente della Polizia.

379. Ogni tale licenza comincerà ad essere in vigore dal giorno del pagamento del diritto stabilito dalla legge, e continuerà per un anno solamente.

380. Non ostante la licenza suddetta, nessuno potrà cacciare collo strumento volgarmente chiamato *regna*.

381. Il Soprintendente della Polizia non accorderà la licenza indicata nell'articolo precedente 378 a meno che non si provi, a sua soddisfazione, che il ricorrente sia una persona di buon carattere, e maggiore di anni diciotto e che sappia maneggiare, senza pericolo, il fucile o altre armi da caccia.

382. È vietato ai cacciatori d'introdursi nei campi, terreni, o fondi altrui di qualsivisia specie, quando tali campi, terreni, o fondi si trovassero preparati con seminati, con frutta pendenti, o con piantagioni.

383. È vietato anche, nei casi contemplati nell'articolo precedente 382, di entrare nei luoghi indicati nel detto articolo, contraddicente il padrone.

Capo XII.

Dei Pecoraj e dei Capraj.

384. È vietato di esercitare il mestiere di pascere, guardare, o condurre pecore o capre altrui, fuori dei limiti dei proprij beni, o di quelli del proprietario di tali pecore o capre, senza licenza del Soprintendente della Polizia.

385. La licenza sarà accordata a qualunque ricorrente che produca un certificato di buona condotta, sottoscritto o sottosegnato da due o più dei principali abitanti dei luoghi in cui il ricorrente abbia dimorato, per gli ultimi dodici mesi precedenti al ricorso; ma non sarà accordata ad alcuna persona la quale fosse stata condannata per furto di qualsivisia specie, prima che siano scorsi quattro anni dalla espiazione della pena.

386. È ingiunto a qualunque persona la quale abbia la cura o custodia di pecore o capre, proprie o di altre persone, di evitare ed impedire che tali pecore o capre cagionino alcun danno a chicchessia, e che tali pecore o capre entrino nei fondi altrui, senza il consenso espresso dei proprietarj o detentori di tali fondi.

387. È ingiunto a qualunque persona contemplata nell' articolo 386, in difetto di uno speciale permesso del Soprintendente della Polizia, di evitare ed impedire che le pecore o capre di cui avesse la custodia o la cura, dal tramontare fino al nascere del sole, sortano fuori dei suoi beni, fuorchè nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre, ed Ottobre.

388. È ingiunto a qualunque persona contemplata nell' articolo 386, la quale si trovi di avere in suo potere piante o vegetabili, sulla, erba, o altri prodotti di terre o giardini, atti pel nutrimento o pascolo di pecore o di capre, di dare alla Polizia, in qualunque tempo in cui questa ne faccia la richiesta, un soddisfacente conto da dove e come abbia ottenuto tali oggetti

Capo XIII.

Dei Medici, Chirurghi, Bassi-Chirurghi, Ostetrici e Farmacisti, e di alcune disposizioni relative alla salute pubblica.

389. È vietato di esercitare la professione di medico, chirurgo, chirurgo dentista, farmacista ostetrico, o basso chirurgo, senza licenza del Capo del Governo.

390. Quando il supplicante non provi di essere stato ammesso ad esercitare la sua professione sotto le disposizioni di un Atto del Parlamento Imperiale, la supplica per la licenza suddetta deve essere accompagnata da un certificato della Giunta Medica, comprovante la buona condotta e la idoneità del supplicante.

391. La Giunta non accorderà tale certificato prima che il supplicante abbia depositato presso la medesima l' atto dell' Università di Malta, o di altro stabilimento scolastico fuori di queste isole, dal quale risulti di avere il supplicante medesimo fatto gli studj necessarj.

392. Le disposizioni degli articoli precedenti, eccetto quella relativa alla presentazione di un atto della Università o di un altro stabilimento scolastico, sono applicabili ancora alle levatrici, le quali, in vece di quell'atto, devono presentare alla Giunta un certificato di avere seguito un corso d'istruzione, secondo i regolamenti fatti dal Capo del Governo.

393. Ogni medico, chirurgo, farmacista, basso-chirurgo, od ostetrico, in attuale esercizio, ancorchè non salariato dal Governo, richiesto in casi urgenti ad esercitare la sua professione, sia di giorno sia di notte, dovrà, senza alcun volontario indugio, prestare la sua opera e quei rimedj che fossero necessarj, secondo la sua rispettiva professione o arte.

394. Nessuna persona che non fosse un medico o un chirurgo abilitato nelle rispettive professioni, come sopra, potrà prescrivere alcuna ricetta.

395. Qualunque ricetta dovrà essere scritta senza abbreviature, senza spazi in bianco, e senza cifre numeriche; dovrà contenere l'indicazione del giorno, del mese, e dell'anno, in cui fosse fatta; e dovrà essere sottoscritta dal medico o dal chirurgo che l'avesse prescritta.

396. Nessun medico o chirurgo potrà, eccettuati i casi di urgenza, dispensare medicine, senza uno speciale permesso della Giunta Medica.

Questa disposizione non è applicabile ai medici che prima del 1mo. Gennaio 1873, ottennero dal Governo l'abilitazione di esercitare tanto la professione medica quanto le farmaceutica, nè ai Medici di Polizia.

397. Ogni medico o chirurgo che avesse medicato persone gravemente ferite, o avesse osservato in qualcuno segni di veleno o di morte violenta, dovrà del più presto possibile darne avviso alla Polizia.

398. Nessun basso chirurgo potrà applicare i rimedj dell' arte sua, senza un ordine espresso di un medico o di un chirurgo.

399. È dovere di ciascuna levatrice di domandare l'assistenza di un medico o di un chirurgo in occasione di parti difficili o laboriosi; e nessuna levatrice può fare uso di strumenti, prescrivere o somministrare la segala speronata o altra medicina eroica, o ordinare salassi.

Sono comprese fra gli strumenti suddetti le così dette seggiole da partorienti.

400. Ogni farmacista dovrà adottare, per norma delle sue preparazioni, la Farmacopea Britannica.

401. È vietato ai farmacisti, senza giusta causa, di ricusare di preparare o vendere medicine a qualunque persona che gli presenti una ricetta, o di preparare o vendere medicine senza attenersi rigorosamente ai termini della ricetta.

402. L'arsenico, il risigallo, il sublimato corrosivo, ed altre sostanze velenose dovranno essere dai farmacisti conservati in un luogo separato e sicuro, di cui la chiave dovrà essere esclusivamente in potere dei medesimi farmacisti; e la vendita di qualunque di queste materie non si potrà fare che a persone conosciute.

403. Saranno tenuti i farmacisti di avere un registro numerato e contrassegnato dal Soprintendente della Polizia, sul quale i compratori di sostanze velenose scriveranno di seguito e senza alcun vuoto i loro nomi, i loro cognomi, la loro qualità, e la loro dimora, la natura e la quantità delle sostanze comprate, l'uso che si propongono di fare, e la esatta data della compra; ed i farmacisti stessi, quando i compratori fossero inalfabeti saranno obbligati scrivere i notamenti suddetti.

444. È vietato ai farmacisti di tenere medicine, droghe, o altre cose appartenenti alla professione di farmacista, false, corrotte, o adulterate.

405. Due o più membri della Giunta Medica potranno, in qualunque ragionevole tempo, e tanto spesso quanto reputeranno spediente, entrare in qualunque bottega o altra officina di qualunque farmacista per l'oggetto di pesare, provare e determinare, se le medicine semplici o composte, droghe, o altre cose contenute in tale officina ed appartenenti all'arte o professione di

farmacista, siano in buono stato; e tutte quelle medicine, droghe, o altre cose che si trovassero false, adulterate, o corrotte, potranno essere abbruciate o altrimenti distrutte.

Nella fine di ogni anno la detta Giunta farà un rapporto al Capo del Governo sul risultato delle visite fatte dai Membri della stessa, pel fine delle disposizioni di questo articolo.

406. Nessun farmacista potrà consegnare o spacciare medicine, che sulla ricetta di un medico o chirurgo, nè potrà vendere alcun rimedio segreto; ed ogni farmacista prima di consegnare la medicina dovrà scrivere il nome di tale medicina sulla fiala o altro oggetto che la contenesse.

407. Nessun farmacista potrà permettere che, nella sua bottega o officina, fosse data o venduta alcuna medicina da persone non abilitate ad esercitare l'arte o professione di farmacista.

408. È vietato ai medici ed ai chirurghi di fare, direttamente o indirettamente, alcuna convenzione o patto in più dei loro diritti come sono stabiliti dalla legge, o di esigere per diritto una somma maggiore di quella stabilita nella tariffa.

409. È ingiunto ad ogni medico o chirurgo che avesse osservato in qualche fanciullo illegittimo e minore di anni cinque, che fosse sotto la cura di un'altra persona, e la quale non fosse consanguinea del fanciullo in linea retta, dei segni di una malattia o altra offesa, anche lieve e che non fosse di poco momento, di darne avviso del più presto possibile alla Polizia, quando a giudizio di tale medico o chirurgo l'offesa fosse stata cagionata al fanciullo per negligenza pregiudizievole alla salute, e per parte della persona che avesse assunto la detta cura.

410. Ogni medico o chirurgo, il quale nello esercizio della sua professione, osservi una malattia straordinaria, e generalmente reputata essere di indole epidemica o comunicabile per contagio o per infezione, dovrà, entro ore ventiquattro, farne rapporto al Soprintendente della Polizia; ed osservando, in seguito, altri casi della stessa malattia, dovrà fare di ciascuno, entro il periodo suddetto, un simile rapporto all'Ufficiale medesimo.

Ogni rapporto potrà essere spedito all'Ufficiale suddetto, per mezzo di qualunque ufficiale della Polizia.

411. In qualunque dei rapporti prescritti nell'articolo precedente 410, si dovrà esprimere il luogo in cui il malato si trovi, unitamente alla menzione, in caso in cui ciò si possa fare, della strada e del numero della casa o altra abitazione, il nome, il cognome, e l'età del malato medesimo, secondo le informazioni che si procureranno di avere nel luogo suddetto, come pure i principali caratteri della malattia.

Ove il malato sia in un luogo diverso da quello della sua ordinaria dimora, quest'ultimo luogo sarà ancora, secondo le dette informazioni, indicato nel rapporto.

412. Il Soprintendente della Polizia pubblicherà, ogni anno, un avviso nel quale indicherà il luogo, i giorni, e le ore in cui, pel periodo che sarà nell'avviso stabilito, il Medico di Polizia di qualunque città, sobborgo, o casale, vaccinerà qualunque persona che per tale oggetto si presenti, e qualunque minore che per lo stesso oggetto gli sia presentato.

413. In caso di comparizione del vajuolo in queste isole nel corso del periodo suddetto, questo periodo sarà protratto almeno fino alla intera cessazione della malattia; e ove comparisca il vajuolo dopo lo spirare del periodo medesimo, un

altro avviso sarà, per gli stessi fini, senza indugio pubblicato.

414. Il Medico su indicato si troverà nel luogo e per l'oggetto menzionato nell'avviso suddetto, almeno una volta la settimana, e per un tempo non minore di tre ore in ciascuna volta, semprechè non sia chiamato ad adempire altri doveri del suo ufficio che non possano essere differiti, e per eseguire i quali, senza indugio, non si possa facilmente trovare un altro medico.

415. Ogni Medico di Polizia può, in qualunque giorno lavorativo, tra le ore 7 e le 11 a.m., entro i limiti del suo distretto, visitare qualunque persona, nella casa in cui questa dimori, per osservare se porti segni di vaccinazione o di vajuolo; a meno che tale persona non gli abbia prima spedito un certificato medico comprovante di essere essa stata vaccinata con buon successo, o di avere avuto il vajuolo, o di essere stata la operazione del vaccino sulla persona medesima almeno tre volte inutilmente praticata.

In difetto di tali segni e del certificato medico suddetto, tale persona sarà soggetta alle disposizioni degli articoli seguenti.

416. Qualunque individuo, maggiore, il quale non sia già stato con buon successo vaccinato, e non abbia avuto il vajuolo, è tenuto di presentarsi per la vaccinazione, e il padre, o, in difetto, la madre o qualunque altra persona che abbia la cura di un minore il quale non abbia avuto il vajuolo e non sia stato ancora con buon successo vaccinato, è tenuta di presentare tale minore per lo stesso oggetto, nel luogo e nel tempo indicato in un ordine che sarà a ciascuno di loro, in iscritto, non meno di tre giorni prima, spedito dall'ufficiale qui appresso menzionato.

In caso di comparizione del vajuolo in queste isole, l'ordine suddetto può essere spedito anche nel giorno antecedente a quello nell'ordine medesimo indicato per la vaccinazione.

417. L'ordine suddetto sarà spedito, secondo il luogo di residenza di colui al quale debba essere diretto, nel distretto della Valletta, della Floriana, della Marsa, del Hamrun, di Ta Samra, della Pietà, della Misida, della Sliema, e di San Giuliano, e in quello delle città Vittoriosa, Senglea, e Cospicua, dal Soprintendente della Polizia; in ciascun distretto della campagna di Malta, dal Sindaco del distretto; e nelle isole del Gozo e di Comino, dall'ufficiale superiore di Polizia nel Gozo.

418. Qualunque individuo, maggiore, vaccinato nel luogo contemplato nell'articolo 416, e qualunque persona che abbia in tale luogo presentato per la vaccinazione un minore, deve presentarsi, o, secondo il caso, presentare il minore, nel luogo medesimo, per la verificazione dell'esito della operazione, nel tempo fissatogli per ordine anche orale del medico vaccinatore.

419. Qualunque minore il quale non sia sotto la cura di un'altra persona, e non sia già stato con buon successo vaccinato, e non abbia avuto il vajuolo, può per ordine della Corte essere direttamente, da qualunque ufficiale di Polizia, condotto, anche suo malgrado, al luogo al quale se fosse maggiore sarebbe stato chiamato, per essere vaccinato, e indi, se così sarà ordinato dal medico vaccinatore, rimesso all'Ospedale per esservi curato.

Nello stesso modo sarà tale minore condotto al luogo suddetto, per la verificazione dell'esito della operazione, quando non sia stato rimesso all'Ospedale.

Ove sia stato rimesso all'Ospedale, la verifi-

cazione si farà da un medico di quell'istituto, il quale ne darà informazione, in iscritto, al medico vaccinatore.

420. La operazione che non abbia avuto buon successo, dev'essere ripetuta almeno tre volte; e quando in nessun caso abbia avuto tale effetto, il medico vaccinatore, a richiesta di colui che si fosse presentato, o che avesse presentato un altro per la vaccinazione, gli darà una dichiarazione delle operazioni inutilmente praticate.

In ogni caso in cui l'operazione debba essere ripetuta, sarà applicabile qualunque delle disposizioni degli articoli precedenti, alla quale vi sia luogo.

421. Ogni Medico di Polizia o impiegato nell'Ospedale, nell'atto della verifica prescitta negli articoli 418 e 419, può, da qualunque individuo vaccinato da lui stesso o da un altro Medico di Polizia, prendere la linfa vaccinica per la vaccinazione di altri.

422. Colui il quale debba essere vaccinato, se per malattia non è in istato di subire l'operazione, deve di nuovo presentarsi, o, secondo il caso, essere presentato, per la vaccinazione, dietro un altro ordine che per tale oggetto gli sarà spedito ai termini degli articoli 416 e 417.

423. Non sarà esente dalla pena per disubbidienza a qualunque degli ordini menzionati negli articoli 416, e 417, colui il quale non si presenti, o non presenti un altro nel luogo in quell'ordine indicato, sul motivo di non potere per malattia avere luogo la operazione, o di essere la persona chiamata per la vaccinazione stata già un'altra volta con buon successo vaccinata, o di avere tale persona già avuto il vajuolo, a meno che prima dello spirare del tempo nell'ordine medesimo stabilito, non abbia spedito all'ufficiale in questo sottoscritto, un certificato medico contenente una dichiarazione della verità di qualunque di tali circostanze.

434. Il medico vaccinatore terrà un libro nel quale registrerà il nome, il cognome, la professione, il mestiere o altro stato, l'età, il luogo di nascita e quello di residenza di qualunque persona vaccinata, e il giorno in cui la vaccinazione abbia avuto luogo; e, verificatone l'esito, darà alla persona suddetta, o a colui sotto la cura del quale questa si trovi, un certificato contenente una dichiarazione dell'esito medesimo.

425. È vietato al Medico di Polizia che pratici l'operazione del vaccino nel luogo e nel tempo contemplato negli articoli 412, 413, 416, 417, e 422; o che dia il certificato menzionato nell'articolo precedente, di accettare per tali opere alcuna remunerazione dalle persone vaccinate, o da coloro dai quali queste gli fossero state per la vaccinazione presentate.

426. Ogni medico o chirurgo che non sia Medico di Polizia, e che abbia praticato l'operazione del vaccino sopra qualunque persona, deve, entro ventiquattr'ore dalla operazione medesima, darne avviso, in iscritto, al Medico di Polizia del luogo in cui tale persona risieda, esprimendo il nome, il cognome, l'età, e il luogo di residenza della persona vaccinata; e il Medico di Polizia che abbia ricevuto tale avviso, potrà visitare la persona medesima per verificare l'esito della operazione.

427. La visita suddetta non avrà luogo quando il medico o chirurgo dal quale l'operazione sia stata eseguita, abbia, prima di tale visita, spedito al Medico di Polizia suddetto, una dichiarazione dell'esito della operazione medesima.

428. È vietato al direttore o altro superiore di qualunque convitto, collegio, o altra casa di educazione nella quale gli alunni permanentemente convivono, di ammettere a tale convivenza, come alunni o altrimenti, persone che non abbiano avuto il vajuolo, e non siano state con buon successo vaccinate, o che non producano uno o più certificati medici, comprovanti essere stata almeno tre volte, inutilmente, praticata su di loro l'operazione del vaccino.

429. Sarà espulsa da qualunque scuola del Governo, o dall'ufficio o impiego che avesse presso il Governo, ovvero non sarà ammessa ad alcuna scuola o ad alcun ufficio o impiego presso il Governo, qualunque persona che, venendo richiesta, non dimostri che essa stessa e i suoi figli minori, se ne ha, abbiano avuto il vajuolo, o siano stati con buon successo vaccinati, o sia stata su di essa e sui suoi figli suddetti, almeno tre volte, la operazione del vaccino inutilmente praticata.

Questa disposizione comprende ancora l'impiego in lavori che ordinariamente si retribuiscono con mercedi a giornata.

Può però il Capo del Governo, nell'interesse pubblico, o per altra giusta causa, esentare qualunque persona dagli effetti di questa disposizione.

430. Il Medico Principale della Polizia farà ogni anno un rapporto del numero delle vaccinazioni e rivaccinazioni eseguite nel corso dell'anno, in ciascuna città, sobborgo, o casale sì di Malta che del Gozo; e tale rapporto sarà pubblicato nella Gazzetta del Governo.

431. Può la Corte dietro citazione far trasportare qualunque persona, affetta da una seria malattia, dal luogo in cui tale persona si trovi, ad un Ospedale pubblico, anche contro la volontà di tale persona o di altri alla cui cura fosse affidata, qualora consti delle circostanze seguenti:

1° Che la malattia suddetta sia di natura da poter essere facilmente propagata;

2° Che il luogo in cui la persona suddetta si trovi, per la ristrettezza del luogo medesimo, o per la sua malsana condizione, o per il numero delle persone che vi abitano, o per altre cause, offre particolari ostacoli alla guarigione di quella persona medesima, e che la permanenza di tale persona in tale luogo, possa seriamente contribuire alla propagazione della malattia;

3° Che la persona malata, nel tempo in cui sia per essere trasportata all'Ospedale, sia in tale stato da poter soffrire tale trasporto, senza aggravamento della sua malattia.

432. Il trasporto della persona malata all'Ospedale in virtù della disposizione dell'articolo 431 non sarà eseguito, quando, prima del tempo in cui dovesse esserlo, la persona suddetta fosse già trasferita a un luogo, in cui, non si verificassero le circostanze menzionate nel numero 2° di quell'articolo 431.

433. Nessuna persona affetta di una malattia di natura da poter essere facilmente propagata, ed ammessa in un Ospedale pubblico, sia di consenso di tale persona o di coloro alla cura dei quali fosse prima stata affidata, sia in virtù della disposizione dell'articolo precedente, può allontanarsi da quell'Ospedale, finchè non sia guarita o non sia almeno cessato il pericolo della sua malattia, a giudizio di due dei medici dell'Ospedale medesimo, o, in caso che un solo medico sia attaccato a quell'Ospedale, a giudizio di quel medico e di un Medico di Polizia.

434. Il Capo del Governo, quando, vi sia ragione di credere che un prodotto agrario, in qualunque paese fuori dell'isola di Malta e delle sue dipendenze, sia affetto di una malattia la quale, colla introduzione di tale prodotto in queste isole, potrebbe esservi introdotta e diffusa, può, per mezzo di una Notificazione nella Gazzetta del Governo, proibire la importazione del prodotto medesimo da quel paese, e da ogni altro in cui la importazione dello stesso prodotto dal primo, non sia proibita.

435. Proibendo l'importazione di un prodotto agrario da un paese per ragione di malattia, il Capo del Governo può ancora, colla Notificazione menzionata nell'articolo precedente, o con un'altra posteriore, proibire il sbarco, fuorchè con speciale permesso del Collettore della Dogana, di prodotti della stessa specie manifestati come provenienti da altri paesi; e il Collettore della Dogana non accorderà quel permesso, quando non sia dimostrato, a sua soddisfazione, che tali prodotti non siano provenienti dal paese dal quale ne sia stata proibita la importazione, e che il bastimento non abbia nel corso del suo ultimo viaggio, sia prima sia dopo l'imbarco dei prodotti medesimi, toccato quel paese.

436. In ciascuno dei casi preveduti negli articoli precedenti 434 e 435, la Corte potrà con citazione ordinare la distruzione, senza indugio, dei prodotti sbarcati, coi sacchi, barili, ed altre cose che li contengano, e dare altri provvedimenti che giudicherà atti a tutelare la salute pubblica.

437. Ove la malattia contemplata nell'articolo 434, si manifesti in una di queste isole, le disposizioni contenute negli articoli precedenti 435 e 436, saranno applicabili nello stesso modo come se quell'isola fosse un paese fuori dell'isola di Malta e delle sue dipendenze.

Pei fini di questa disposizione, le isole del Gozo e di Comino si considerano come una sola isola.

438. Il Capo del Governo, quando una proibizione della importazione di un prodotto agrario sarebbe a recare grave danno alla popolazione di queste isole in generale, o quando la malattia si fosse già manifestata in qualunque di queste isole, può, in vece, fare altri regolamenti per impedire la comunicazione e la diffusione della malattia medesima, e anche, quando lo creda necessario, per proibire, sia in una o più di esse, la coltivazione del prodotto suddetto, fintanto che creda esservi luogo a ritenere che il germe di quella malattia sia estinto.

439. Ove la contravvenzione a qualunque tale regolamento, consista nella seminazione o piantagione della cosa di cui fosse proibita la produzione, la Corte, con citazione, ordinerà che il luogo seminato o piantato sia, a spese del proprietario, guardato in modo da impedire che alcuna cosa, compresa la terra, ne sia portata fuori.

440. Qualunque persona che sia notoriamente una prostituta, è soggetta ad essere, tre volte in ciascun mese, visitata da uno dei Medici della Polizia, ad oggetto di verificare se tale persona sia infetta di male venereo.

441. La visita sarà fatta in un luogo che sarà a tale oggetto designato dal Soprintendente della Polizia.

442. La persona indicata nell'articolo 440, sarà chiamata alla visita per mezzo di un ordine, in iscritto, firmato dal Soprintendente della Polizia, nel quale sarà indicato il tempo e il luogo in cui la visita dovrà essere fatta.

443. È vietato a tale persona di ricusare di presentarsi nel tempo e nel luogo suddetto, o presentandosi, di ricusare di prestarsi alla visita.

444. La persona visitata, se il Medico suddetto dichiara che ella è infetta di male venereo, sarà tenuta in custodia, e, nello stesso giorno, presentata alla Corte, la quale potrà ordinare che tale persona sia condotta a un Ospedale pubblico, o ad un altro luogo che fosse a tale oggetto destinato dal Capo del Governo, per esservi medicata, e trattenuta sotto cura fino alla guarigione.

445. La pena inflitta per qualunque delle contravvenzioni contemplate nell'articolo precedente 444, sarà rimessa, subito che la persona condannata si presti alla visita.

Capo XIV.

Degli Orefici e degli Argentieri.

446. I Consoli degli orefici e degli argentieri sono nominati dal Capo del Governo.

447. I detti Consoli sono incaricati della verificaione del titolo, del bollo, del pesamento e della valutazione degli oggetti di oro e di argento.

448. Potranno essere nominati due Consoli.

449. In caso di malattia o altro legittimo impedimento di qualcuno dei Consoli, potrà essere surrogata dal Capo del Governo un'altra persona a farne le veci, sotto la responsabilità del Console impedito, quando la surrogazione si facesse in una persona scelta dal medesimo Console.

450. Ogni Console dovrà, prima d'ingerirsi nell'esercizio del suo ufficio, prestare la cauzione contemplata nell'articolo seguente per rispondere dei danni ed interessi, nei casi indicati negli articoli 485 e 493.

451. La responsabilità personale dei Consoli è illimitata nell'ammontare, e la cauzione è limitata ad un ammontare di lire sterline settecento, cioè lire sterline trecento e cinquanta, per ciascuno; e quando si facesse luogo ad una surrogazione in una persona che non fosse scelta dai detti Consoli, la detta cauzione è limitata ad un ammontare a discrezione del Capo del Governo.

452. I Consoli sono sotto la vigilanza del Soprintendente della Polizia.

453. I Consoli devono essere pronti a servire il pubblico in un ufficio comune, nella Valletta, tutt'i giorni, eccetto le Domeniche, le feste d'intero precetto, ed il Venerdì Santo.

454. I detti Consoli, o uno dei medesimi, dovranno essere presenti nel detto ufficio, pel pesamento e per la valutazione di oggetti di oro o di argento e pel bollo.

455. Pel pesamento e per la valutazione, essi dovranno essere presenti nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, ed Agosto, dalle 7 30 a.m. fino le 12 m., e dalle 3 fino le 6 p.m.: nei mesi di Settembre, Ottobre, Marzo, ed Aprile, dalle 8 a.m. fino le 12 m., e dalle 2 30 fino le 5 30 p.m.: e nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennajo, e Febbrajo, dalle 8 a.m. fino le 12 m., e dalle 2 fino le 4 30 p.m.

456. Per la verificaione del titolo, e pel bollo, i Consoli dovranno esservi presenti, o uno dei medesimi, dalle 8 a.m. fino le 3 p.m., tutto l'anno, per oggetti presentati fino le 10 a.m. Il Console può differire al giorno seguente, l'esame e il bollo di qualunque oggetto che gli fosse presentato dopo le 10 a.m.

457. Nessuno potrà esercitare l'arte di orefice, argentiere, o trafficante in manufatture di

oro o di argento, senza licenza del Soprintendente della Polizia.

458. La detta licenza non sarà accordata ad alcun forestiere, se non sarà da lui prestata una idonea cauzione, di essere egli di buon carattere e di buona condotta, la quale cauzione dev'essere benvista al detto Soprintendente.

459. Non sarà accordata la detta licenza, ad alcuna persona se prima non avesse fatto un rigoroso esame innanzi ai detti Consoli ed al Perito apprezzatore di Governo, impiegato nel Monte di Pietà, riportandone l'opportuno certificato di idoneità e di buon carattere e buona condotta.

460. Non sarà accordata la detta licenza ad alcun orefice o argentiere prima che abbia depositato, presso i detti Consoli o uno dei medesimi, e nell'ufficio della Polizia, un esemplare della marca che sarà per usare nelle sue opere.

461. Non è permesso ad alcun orefice o argentiere di usare una marca già adottata da un altro.

462. Qualunque opera di oro o di argento manifatturata nell'isola di Malta o nelle sue dipendenze dovrà portare la marca dell'artefice che l'avrà lavorata, e quando si trattasse di opere di oro o di argento che, giusta la disposizione dell'articolo seguente 464, sono eccettuate dal bollo ivi contemplato, ciascuna di tali opere, oltre la marca, dovrà indicare ancora il numero del titolo rispettivo.

463. Nessun oggetto di oro o di argento, manifatturato nell'isola di Malta o nelle sue dipendenze, potrà essere da alcun orefice, argentiere, o altro trafficante, venduto, permutato, o altrimenti messo in commercio, nella detta isola di Malta e sue dipendenze, a meno che tale oggetto non sia bollato col bollo del Governo.

464. Sono eccettuate da questa disposizione:

1° Gli ornati di oro o di argento in opere di altra sostanza ;

2° Le opere di oro o di argento che non potrebbero soffrire la pressione del bollo senza essere rotte, o senza perdere la necessaria solidità,

465. L'artefice che presenti un oggetto di oro o di argento per la verifica del titolo e pel bollo, deve presentare insieme con tale oggetto un notamento, da lui sottoscritto, che indichi la qualità, la forma, e il peso dell'oggetto, il titolo presuntone dall'artefice medesimo, e la qualità e quantità della saldatura adoperata.

466. Quando più oggetti vengano insieme dallo stesso artefice presentati, egli dovrà, a richiesta del Console, aggiungere nel notamento suddetto se tutti o quali degli oggetti suddetti siano stati formati da una medesima verga o fusione di metallo.

467. Se gli oggetti presentati sono ancora in corso di manifattura, devono essi essere talmente avanzati nel lavoro da non poterne essere alterato il titolo, portandoli a compimento dopo che fossero bollati.

468. Non sarà affisso il bollo su di alcuna opera contemplata nell'articolo 462 che non vi avesse la marca dell'artefice che l'avesse lavorata.

469. Il bollo per gli oggetti di oro del titolo di diciotto carati è la impronta di una corona reale.

470. Il bollo per gli oggetti di oro di carati diciassette è la impronta di un elmo.

471. Il bollo per gli oggetti di argento del titolo di undici denari, è la impronta della croce di Malta.

472. Il bollo per gli oggetti di argento del titolo di dieci denari, è la impronta dello scudo di Malta.

473. Il Console che avrà affisso il bollo, affiggerà sull'oggetto bollato la propria marca, e un numero indicante l'anno in cui l'oggetto fosse bollato.

474. Gli anni saranno indicati semplicemente con numeri 1, 2, 3, ec., cominciando dall'anno 1857.

475. Il bollo sarà affisso da un Console degli orefici e degli argentieri, dietro un assaggio da essere fatto sull'oggetto.

476. Non è riconosciuto per le opere di oro che un titolo di diciotto carati, ed un altro di diciassette carati; e non sono riconosciuti per le opere di argento che due titoli, l'uno di dieci denari, e l'altro di undici denari.

477. Non sarà affisso il bollo ad alcuna opera di oro inferiore di un quarto di carato al titolo di diciotto carati, o ad alcuna opera di argento inferiore di un ottavo di denaro al titolo rispettivo; e pel titolo di diciassette carati non sarà accordata alcuna tolleranza.

478. Tutti gli oggetti, ai quali a cagione della loro inferiorità al titolo si fosse rifiutato il bollo, saranno rotti in presenza del Console e del proprietario di tali oggetti.

479. La tolleranza di un quarto di un carato per le opere di oro non avrà luogo nelle manufatture sulle quali, essendo impraticabile un regolare assaggio, il bollo, secondo i regolamenti, fosse permesso dietro un esperimento diverso.

480. L'assaggio regolare sarà fatto, rispetto agli oggetti di oro, per mezzo della coppellazione e dello spartimento, e, rispetto agli oggetti di argento, a scelta del Console, per mezzo della coppellazione o del processo per via umida.

481. Il Console torrà da una o più parti dell'oggetto di cui dovesse verificare il titolo, quella quantità di metallo che fosse strettamente necessaria per l'assaggio di tale oggetto; avrà cura di toglierla da quelle parti di tale oggetto dalle quali con ciò si recasse il minor danno possibile all'oggetto medesimo; e la restituirà all'artefice che avesse esibito l'oggetto, nello stato in cui si trovasse dopo l'assaggio.

482. Il Console terrà un libro nel quale registrerà le particolarità indicate nel notamento esibito coll'oggetto presentato pel bollo; e terminato l'assaggio, noterà nello stesso libro la sua dichiarazione del risultato, apponendovi la data di tale dichiarazione e la sua firma.

483. L'esperimento indicato nell'articolo 480, nei casi in cui un regolare assaggio di oggetti di oro fosse impraticabile, sarà fatto per mezzo della pietra di paragone e dei campioni, ossia, punte d'oro, fornite dal Governo.

484. Tali campioni sono di tre specie secondo la qualità della loro lega, cioè: uno con lega di sei carati di rame; un altro con lega di cinque carati di rame ed un carato di argento; ed un altro con lega di quattro carati di rame e due di argento.

485. Il Console che ha affisso il bollo è responsabile verso qualunque possessore dell'oggetto bollato, in danni e interessi, in caso che tale oggetto si trovasse inferiore, in più di dieci

illesimi, al grado di finezza necessario per affiggimento del bollo secondo il disposto negli articoli 476 e 477.

486. Per le manifatture di oro o di argento, il prezzo dei metalli è fissato in moneta sterlina e peso di Malta, cioè, per l'oro puro, a lire sterline due, scellini dodici, e pence quattro, l'oncia; per l'oro di diciotto carati, a lire sterline due, scellini quattordici, e pence tre, l'oncia; per l'oro di diciassette carati, a lire sterline due e scellini undici, l'oncia; per l'argento puro, a lire sterline due e scellini sedici la libbra, ossia a quattro scellini e pence otto l'oncia; per l'argento di dodici denari, a scellini quattro, pence tre, ed un terzo l'oncia; e per l'argento di dieci denari, a scellini tre, pence dieci, e due terzi, l'oncia.

Per l'oro manifatturato, di carati diciotto, quando fosse stato rotto, il prezzo è fissato a lire sterline due e scellini dodici.

487. Per le opere di oro o di argento bollate sotto l'antica legge, è fissato un prezzo proporzionato ai carati e denari che esse effettivamente contenessero.

488. Non può essere adoperato per lo pesamento degli oggetti di oro o di argento, altro peso che quello di Malta, cioè l'oncia, la quale si divide in otto ottavi, l'ottavo in quattro quarti, e il quarto in diciotto grani.

489. Pesato e valutato un oggetto, sarà dal Console rilasciata una polizza contenente le specificazioni seguenti:

Il numero di ordine;

La qualità dell'oggetto;

Il titolo del metallo;

Il peso;

Il valore;

La data della formazione della polizza.

490. La polizza sarà sottoscritta dal Console, e registrata.

491. Quando l'oggetto contenesse o fosse attaccato a pietre o altre materie, le quali non potessero esserne distaccate senza danno considerevole, potrà essere pesato tutto l'oggetto insieme, ed indicato nella polizza approssimativamente il peso del metallo, tutte le volte che il Console potesse così formare un giudizio approssimativo.

492. Sarà, in tale caso, espresso nella polizza che il peso o il valore vi è indicato approssimativamente.

493. Il Console che ha rilasciato una polizza colla dichiarazione del peso o del valore di un oggetto, di oro o di argento, è parimente responsabile per la esattezza del peso o del valore indicato in tale polizza.

494. La responsabilità del Console cessa allo spirare di due anni, contabili dal 1mo. gennajo dell'anno seguente a quello in cui lo oggetto fosse bollato; pesato, o valutato.

495. I Consoli si conformeranno ai regolamenti che di tempo in tempo saranno fatti dal Capo del Governo, sotto i provvedimenti dell'articolo 142 rispetto all'assaggio, al bollo, al pesamento, ed alla valutazione di qualunque oggetto di oro o di argento manifatturato.

496. I Consoli non potranno esigere diritti maggiori di quelli fissati nella tariffa.

497. Il Console al quale tali oggetti venissero presentati terrà notamento, in un libro a ciò destinato, del peso, della qualità, e del valore degli oggetti, del giorno in cui gli fossero

presentati, e del nome e cognome delle persone che li avessero presentati.

Cape XV.

Dei Facchini.

498. Nessuno può esercitare il mestiere di facchino, senza una licenza del Soprintendente della Polizia.

499. L'ufficiale superiore della Polizia, incaricato del mantenimento del buon ordine nel Mercato della Valletta, può, quante volte egli stesso lo creda spediente pel comodo del pubblico, ordinare che nessun facchino si fermi, o vada girando, nei corridoj del Mercato, in cerca di impiego; come pure che nessun facchino entri nel Mercato per esercitarvi il suo mestiere, fuorchè in compagnia di qualcuno che avesse domandato i suoi servizj, o a meno che non fosse per tale oggetto da qualcuno chiamato.

500. Non è permesso ad alcun facchino di esercitare il suo mestiere nel Mercato, senza una licenza speciale dal Soprintendente della Polizia.

501. Tale licenza non sarà accordata per più di un anno dal giorno della concessione; ma, spirato questo termine, potrà essere rinnovata anche mediante un semplice indossamento.

502. Non sarà permesso ad alcun facchino di esercitare il suo mestiere nel detto Mercato, a meno che non porti, in un modo da essere facilmente veduta, una piastra datagli dalla Polizia, e portante il numero della sua licenza, e una indicazione del suo mestiere.

503. La piastra suddetta sarà, per la prima volta, data al ricorrente gratuitamente.

504. Ogni facchino cui sarà stata data una piastra, la dovrà restituire alla Polizia tosto spirata la sua licenza; e non la potrà riavere a meno che non sia rinnovata la licenza.

505. Egli dovrà ancora esibire la sua piastra in qualunque altro tempo in cui ne fosse richiesto dalla Polizia.

506. È vietato a qualunque facchino di prestare la sua piastra ad un'altra persona, o di permettere che un'altra persona ne faccia uso, ancorchè tale altra persona fosse un facchino che ne avesse una.

507. È egualmente vietato a chiunque di fare uso di una piastra accordata ad un'altra persona.

508. Un facchino, perdendo la sua piastra, deve, senza ritardo, darne avviso alla Polizia.

509. Se tale facchino è una persona di buona condotta, e dimostra, a soddisfazione del Soprintendente della Polizia, che la perdita della piastra abbia avuto luogo senza alcuna colpa da parte sua, egli potrà ottenere un'altra, mediante il pagamento di uno scellino.

510. Non sarà in alcuna piastra impresso il numero già assegnato ad un'altra, a meno che non consti, a soddisfazione del Soprintendente della Polizia, che quest'ultima sia stata distrutta.

511. La Polizia scaccerà dal Mercato qualunque facchino che disturbasse il buon ordine.

512. Scaccerà ancora, dietro lagnanza di qualunque persona, qualunque facchino che importunasse tale persona.

513. In nessun caso un facchino potrà assumere l'esercizio del suo mestiere o trasportare il bagaglio o altra cosa di alcun passeggiere

altra persona, prima di esserne regolarmente incaricato.

514. Nessun facchino incaricato del trasporto di un bagaglio o altre cose, potrà esigere alcuna mercede eccedente quella che fosse stabilita nella tariffa.

515. Il Capo del Governo potrà fare regolamenti in riguardo ai facchini ed alle loro mercedi sotto i provvedimenti dell'articolo 142.

Capo XVI.

Dei Forestieri.

516. Ogni capitano di ogni bastimento, al suo arrivo in queste isole, dovrà immediatamente dichiarare all'ufficiale incaricato dal Soprintendente dei Porti se vi siano passeggeri a bordo del suo bastimento, e dovrà nella sua dichiarazione specificare il numero di tali passeggeri, i loro nomi e cognomi, il loro rango, la loro professione o il loro mestiere, per quanto egli potesse esserne informato; ben inteso che queste disposizioni non saranno estese ai marinari attualmente impiegati nella navigazione di tale bastimento, durante il tempo che tali marinari rimanessero così impiegati.

517. Ogni forestiere che arrivasse in queste isole dovrà immediatamente dopo il suo arrivo presentarsi all'ufficio del Soprintendente dei Porti, e dichiarare in iscritto, o fare verbalmente una dichiarazione, da essere dall'ufficiale incaricato ridotta in iscritto, del giorno del suo sbarco, del suo nome e cognome, della sua nazionalità o sudditanza, e del paese o luogo dal quale egli allora fosse venuto.

518. Il Soprintendente dei Porti dovrà rimettere una copia della dichiarazione contemplata nell'articolo precedente all'ufficio § della Polizia.

519. Ogni forestiere, entro due giorni dopo il suo sbarco, dovrà presentarsi all'ufficio della Polizia, ed ivi obbligarsi, nella forma che avesse prescritto il Capo del Governo, colla mallevadoria solidale del Console della nazione del medesimo forestiere, o di qualche rispettabile capo di casa residente in queste possessioni, o anche del capitano del bastimento che avesse portato tale forestiere, qualora questi intendesse ripartire dallo stesso bastimento quando sarà a fare vela dal porto, di dovere ben condursi, di non esercitare pubblicamente alcun mestiere contro i buoni costumi e di non dover diventare di peso al Governo o agli abitanti di queste isole, in qualunque modo, anche con mendicare, durante la sua residenza in queste possessioni.

520. Ogni forestiere che non avesse fatto l'obbligazione e prestato la mallevadoria com'è stabilito nell'articolo 519, o avesse, in qualunque modo violato la sua obbligazione, potrà essere costretto a ripartire da queste isole con un ordine sotto la firma di qualunque Magistrato della Polizia Giudiziaria contenente una ingiunzione diretta a tale forestiere di allontanarsi da queste possessioni, entro un tempo limitato; e ove tale forestiere ricusasse o trascurasse di prestare ubbidienza a tale ordine, o si trovasse in queste isole in opposizione a tale ordine dopo che gli fosse stato comunicato per mezzo della Polizia, e dopo lo spirare del tempo indicato nell'ordine, ogni Magistrato della Polizia Giudiziaria potrà farlo arrestare e mettere in prigione per esservi detenuto finchè si presentasse una occasione di farlo spedire fuori di queste possessioni.

521. Ogni capitano di qualunque bastimento il quale avesse portato e sbarcato forestieri in queste isole, o che vi avesse permesso il loro sbarco, qualora tali forestieri non adempissero le condizioni prescritte nell'articolo 519, sarà obbligato a riprenderli a bordo dello stesso bastimento, o a rimandarli fuori di queste isole a sue proprie spese, e a pagare le spese del loro mantenimento, finchè si trovasse una occasione per la loro partenza.

522. Ogni capitano di qualunque bastimento sarà responsabile, nel modo prescritto nell'articolo 521, per tutti i marinari esteri che avesse a bordo del suo bastimento; e se qualche tale marinaio forestiere fosse sbarcato e fosse lasciato in queste isole, senza poter darne una sufficiente mallevadoria nel modo prescritto nell'articolo 519, tale marinaio sarà detenuto colle procedure stabilite nell'articolo 520, finchè si presentasse una occasione di spedirlo fuori di queste isole, a spese del capitano di tale bastimento.

523. Ogni persona che avesse prestato mallevadoria per un forestiere, nel modo prescritto nell'articolo 519, sarà soggetta, nel caso che tale forestiere non avesse un mezzo onesto di vivere, e divenisse un peso al Governo o agli abitanti di queste isole, col violare, in qualunque modo, la detta obbligazione, a pagare le spese del suo mantenimento finchè si presentasse una occasione per mandarlo fuori di queste isole, come pure le spese del suo passaggio, e qualunque altra spesa che per causa sua il Governo facesse.

Capo XVII.

Dei Porti e dei Moli.

524. È vietato di lasciare nei porti o sui moli alcuna cosa che possa impedire la libera navigazione o ingombrare il passaggio o l'imbarco o sbarco di persone o mercanzie o altre cose; o lasciarvi alcun legno di mare non più atto alla navigazione, abbandonato o affondato; o gettarvi alcuna cosa che potesse portare interrimento, o in qualunque altro modo alterare i fondi dei porti, o ingombrare la imboccatura dei condotti pubblici sboccanti in mare.

525. È vietato di avvicinare animali a qualunque luogo di mare in cui si trovasse alcuna persona per bagnarsi, a meno che tale luogo non fosse destinato per gli animali.

526. È vietato di fare, o tenere, regatte giostre o altri pubblici divertimenti, o spettacoli, o accendere fuochi artificiali, o sparare armi da fuoco, in alcun porto, senza licenza del Soprintendente dei Porti, eccettuandone i bastimenti da guerra, secondo le regole e gli usi stabiliti.

527. È vietato di lasciare nei porti o sui moli alcuna mercanzia o altra cosa guasta o malsana, che possa cagionare danno o pregiudizio alla salute pubblica, o recare molestia.

528. È vietato di portare accanto o a bordo delle navi o bastimenti da guerra, o delle barche appartenenti a tali bastimenti, vini o liquori spiritosi, sia per vendita o altrimenti, senza una licenza dell'Ufficiale comandante tali navi o bastimenti.

529. È vietato a qualunque barca di fermarsi, in qualunque tempo fra il tramontare e lo spuntare del sole, a distanza minore di sette jarde da qualunque bastimento da guerra, che fosse ormeggiato in qualunque porto, eccetto che col permesso del Soprintendente dei Porti o dell'Ufficiale comandante il bastimento.

530. È vietato altresì a qualunque barca, senza il permesso dell'Ufficiale comandante, di avvicinarsi, pel fine d'imbarcare o sbarcare passeggeri, a qualunque bastimento da guerra o ad alcuna parte di un tale bastimento, fuorchè alla scala a tale oggetto destinata.

531. È vietato di esercitare sopra mare il mestiere di venditore a dettaglio di qualsivoglia genere o mercanzia, senza una licenza del Soprintendente del Porri.

532. È vietato imbarcare, trasportare, o sbarcare savorra senza il permesso del detto Soprintendente, o fuori dei luoghi destinati a tale oggetto dal medesimo Soprintendente.

533. Il Capo del Governo può fare regolamenti pel buon ordine nei porti sotto i provvedimenti dell'articolo 142.

534. Per "porto," sotto i provvedimenti di queste Leggi s'intende qualunque porto, baja, cala, seno, o spiaggia.

Capo XVIII.

Dei Capitani e Marinari.

535. Ogni suddito di Sua Maestà che intendesse servire in qualità di marinaio o di apprendista a bordo di bastimenti mercantili appartenenti al porto di Malta, dovrà ricorrere personalmente al Soprintendente dei Porti, per essere iscritto in un libro intitolato *Registro dei marinari di bastimenti mercantili*.

536. Nessun suddito di Sua Maestà in queste isole potrà arrolarsi a servire come marinaio a bordo di tali bastimenti o come apprendista, senza un certificato, da essergli dal detto Soprintendente rilasciato gratuitamente, della iscrizione fatta giusta il disposto nell'articolo 535; e non sarà accordato un nuovo certificato a meno che non apparisca di non essere stata commessa alcuna frode, e di essere stato il primo certificato perduto senza alcuna colpa.

537. Nessun capitano potrà arrolare in queste isole, in servizio di tale bastimento, alcun marinaio o apprendista suddito di Sua Maestà, prima che questi gli avesse consegnato il sopra descritto certificato d'iscrizione. Il certificato suddetto sarà trattenuto dal capitano sino alla terminazione del servizio del marinaio o apprendista al quale dovrà quindi egli restituirlo.

538. Ogni capitano di un tale bastimento dovrà, prima della partenza del bastimento, consegnare al detto Soprintendente una lista da lui sottoscritta, e contenente i nomi del suo equipaggio, i numeri del loro certificato d'iscrizione, e la qualità in cui ciascuno di essi debba servire a bordo; e se prima della partenza avesse avuto luogo qualche cambiamento nell'equipaggio il capitano dovrà partecipare il detto Soprintendente, e trasmettergli una lista emendata secondo tale cambiamento.

539. Ogni capitano di un tale bastimento, entro ventiquattro ore dopo il suo arrivo, dovrà consegnare al detto Soprintendente, una lista segnata da lui, di tutti i marinari che avessero appartenuto al bastimento, in qualunque tempo, durante la sua assenza.

540. Nel caso di perdita o di alienazione di un tale bastimento, una lista contenente le particolarità indicate nell'articolo 538 sino al tempo della perdita o dell'alienazione, dovrà essere consegnata o trasmessa dal capitano o proprietario del bastimento al detto Soprinten-

dente, quanto più presto sarà possibile dopo la perdita o l'alienazione.

541. Qualunque capitano di bastimento mercantile registrato nel porto di Malta, il quale abbia arrolato fra l'equipaggio del suo bastimento, in qualità di apprendista, per qualsiviasa viaggio, un individuo di età non minore di dodici nè maggiore di sedici anni, sarà al ritorno del bastimento, con tale apprendista, nel porto suddetto, intitolato ad avere dal Soprintendente dei Porti una somma corrispondente a uno scellino il giorno per tutta la durata del viaggio suddetto, incluso il giorno della partenza e quello del ritorno, sotto le condizioni seguenti:

1° Che l'arrolamento dell'individuo suddetto sia stato approvato dal Soprintendente dei Porti, prima dell'arrolamento;

2° Che, oltre l'individuo pel quale l'assegnamento su indicato sarebbe accordato, vi sia, fra l'equipaggio dello stesso legno, arrolato senza tale assegnamento, se il bastimento è di portata non eccedente cento tonnellate, un altro individuo, e se il bastimento è di portata eccedente cento tonnellate, due altri individui, della età suddetta, cioè non minori di dodici nè maggiori di sedici anni;

3° Che dal momento dell'arrolamento fino al ritorno nel porto suddetto, il capitano abbia trattato bene, e impedito che sia da altri trattato male, l'individuo rispetto al quale l'assegnamento suddetto sarebbe chiesto; e che il capitano suddetto non abbia impiegato, o permesso ad altri d'impiegare tale individuo in lavori che potessero pregiudicare la salute di costui, o che di ordinario non vengono commessi a persone della età di tale individuo.

542. Il Soprintendente dei Porti non approverà l'arrolamento di alcun individuo, pei fini dell'assegnamento su indicato, prima di essersi assicurato che tale individuo sia di buona salute, e che l'arrolamento sia per avere luogo col consenso dell'individuo medesimo, e del padre, o, in difetto, della madre di tale individuo, ovvero, in caso che tale individuo fosse orfano di padre e madre, o fosse da loro abbandonato o commesso alla cura di altri, col consenso della persona sotto la cura della quale tale individuo fosse posto.

543. Quando vi fossero più individui della età su menzionata, che volessero arrolarsi in qualità di apprendisti come sopra, il Soprintendente darà la preferenza a coloro che fossero orfani o abbandonati dai loro genitori; e fra gli orfani, darà la preferenza a quelli che fossero nell'Orfanotrofio del Governo.

544. Non sarà accordato l'assegnamento indicato nell'articolo 541, per più di trenta apprendisti contemporaneamente; e non sarà accordato, rispetto alcun apprendista, per più di tre viaggi, senza speciale permesso del Capo del Governo.

545. Il Soprintendente suddetto, eseguito l'arrolamento di un apprendista, si assicurerà che tale apprendista abbia le robe di uso necessarie pel viaggio; e, quando l'apprendista non abbia tali robe, il Soprintendente dei Porti potrà pagare una somma, non eccedente quaranta scellini, al capitano o altra persona che fornisse le robe che mancassero all'apprendista medesimo.

546. Potranno due o più individui essere arrolati come apprendisti, e coll'assegnamento suddetto, fra l'equipaggio di un solo legno, purchè fra tale equipaggio uno o due altri individui di età non minore di dodici e non

maggiore di sedici anni, siano ancora arrolati a servire su tale legno, come è disposto nell'inciso 2° dell'articolo 541.

547. L'apprendista suddetto, dal momento in cui fosse arrolato fino a quello in cui fosse licenziato, avrà gli stessi diritti e le stesse obbligazioni come qualunque altro individuo della sua età, che fosse, indipendentemente da questa Legge, arrolato come parte dell'equipaggio di un bastimento mercantile.

548. L'apprendista suddetto al suo ritorno, dopo la terminazione del viaggio, avrà diritto a ricevere dal Soprintendente dei Porti un giornaliero assegnamento, alla ragione di sei denari il giorno, per dieci giorni, qualora entro tale intervallo non sia arrolato per un altro viaggio.

549. Il Capo del Governo potrà in qualunque tempo sospendere la esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 541 al 548, rispetto a individui che non fossero già, sotto queste medesime disposizioni, arrolati.

550. Il capitano del bastimento da essere spedito dovrà produrre nell'ufficio del Soprintendente dei Porti tra le ore 9 a.m. e le 3 p.m., un certificato del Collettore della Dogana, specificante l'effettuato pagamento di tutt'i diritti di tonnello di cui è dovuto dal bastimento. Dietro alla produzione di tale certificato, il Soprintendente dei Porti rilascerà al capitano la patente di sanità del bastimento. Il nome del bastimento, ed i nomi del suo equipaggio e dei passeggeri saranno iscritti nella patente di sanità nel suddetto ufficio.

551. Fatta la debita rassegna dell'equipaggio e dei passeggeri sul bastimento da un ufficiale del Dipartimento dei Porti, la patente di sanità del bastimento, colle inserzioni summenzionate, costituirà la spedizione dello stesso.

552. È vietato di dare alloggio o ricettare marinari o apprendisti disertori.

553. È vietato di procurare la diserzione di marinari o apprendisti.

554. Ogni capitano di qualunque bastimento durante la caricazione o il discarico del medesimo dovrà prendere le occorrenti misure, per evitare qualunque disgrazia o molestia ai bastimenti vicini ed ai passeggeri o ad altre persone.

555. Sarà lecito al Soprintendente dei Porti di esaminare, anche adoperando una o più persone esperte, qualunque bastimento mercantile appartenente al porto di Malta, all'oggetto di verificare se sia atto alla navigazione; e potrà negare o ritirare le spedizioni a qualunque bastimento che non si trovi atto ad intraprendere viaggi, e salvo il disposto coll'Ordinanza No. I del 1874 promulgata col Proclama No. I. del 2 febbrajo 1876 e statuita per dare disposizioni onde prevenire disastri in mare, e meglio proteggere il commercio marittimo.

556. Nessun capitano potrà permettere che si avvicini al suo bastimento alcuna barca, prima che l'ufficiale incaricato dal detto Soprintendente abbia visitato il bastimento, o che alcuna persona sbarchi dal bastimento prima che esso sia ammesso in pratica.

557. Nessun capitano potrà prendere a bordo passeggeri i nomi dei quali non si trovarrebbero notati nella patente di sanità o in un'altra lista firmata dal Soprintendente dei Porti.

558. Nessun capitano potrà imbarcare passeggeri, in altri luoghi dell'isola di Malta e sue dipendenze, fuorchè nel Gran Porto della Valletta o in quello di Marsamuschetto; o sbarcarli in altre parti tranne nell'uno o nell'altro di questi due porti.

559. Nessun capitano di bastimento mercantile potrà avere alcuna comunicazione, eccettuato il caso di necessità e dentro i limiti di tale necessità, con alcun'altra parte dell'isola di Malta e sue dipendenze, fuorchè il Gran Porto della Valletta o il porto di Marsamuschetto.

560. Ogni capitano di bastimento mercantile dovrà dichiarare al detto Soprintendente la quantità di polvere da sparo che avesse a bordo, e non potrà avvicinarsi al molo per scaricarvi alcuna mercanzia, prima di depositare, nel luogo destinato dal detto Soprintendente, la polvere da sparo che avesse a bordo; ed avendo più di tre barili di tale polvere dovrà, prima di entrare in porto, spegnere qualunque fuoco che vi fosse a bordo, ancorare il bastimento nel luogo che gli sarà indicato dal detto Soprintendente, tenere una bandiera rossa all'albero di maestra fintanto che quella polvere fosse consegnata, e, prima di cominciare a consegnarla, avvertirne espressamente i bastimenti vicini.

561. Quando nel luogo destinato pel deposito di polvere da sparo non vi fosse spazio per ricevere quella che fosse a bordo di qualunque tale bastimento, il Soprintendente suddetto potrà ordinare al capitano di trasportare ad un porto di queste isole il bastimento colla polvere medesima, ovvero a scelta del capitano, la stessa polvere sopra un altro legno di mare, qualora questi non preferisse di allontanare il bastimento o il legno suddetto colla stessa polvere non meno di un miglio dal littorale dell'isola di Malta e sue dipendenze: e mancando il capitano di eseguire immediatamente tale ordine, potrà lo stesso Soprintendente fare, a spese e a rischio del detto capitano, eseguire da altri quanto con quell'ordine avesse prescritto al capitano medesimo.

562. Il Soprintendente suddetto non permetterà la partenza del bastimento sul quale la polvere si trovasse, o il ritiro di alcuna porzione della polvere medesima, finchè le spese del trasporto e della custodia di tale bastimento e di tale polvere gli fossero pagate.

563. Il detto Soprintendente farà una rigorosa perquisizione su qualunque bastimento mercantile che avesse scaricato polvere da sparo, ad oggetto di assicurarsi che non ne rimanga più a bordo; e potrà prendere qualunque misura che a tale oggetto stimasse necessaria.

564. Nessun capitano di bastimento mercantile potrà sbarcare o permettere lo sbarco di merci soggette al pagamento di dazj d'importazione, senza permesso del Collettore della Dogana.

565. Nessun capitano di bastimento mercantile potrà ormeggiare il bastimento in mezzo al Gran Porto tra l'imboccatura del medesimo e la punta della Senglea; e ivi trattenerlo all'ancora per un tempo maggiore di quanto fosse necessario per avvicinarsi alla marina, o a qualche molo, o per ritirarsene; od ormeggiarlo nei luoghi che servono di sbarco per le barche da passo, o altrimenti impedire coi suoi ormeggi il passaggio di tali barche.

566. Ogni capitano di bastimento mercantile dovrà legare il bastimento ai pilastri o anelli destinati a tale oggetto; e legandolo ai pilastri suddetti per mezzo di catena, dovrà

adoperare una stoja o un altro oggetto che, a giudizio del Soprintendente suddetto, sia sufficiente a impedire che la catena danneggi il molo.

567. Tutt' i bastimenti mercantili ancorati dovranno avere le loro ancore poste in modo che l'ancora o la catena dell'uno non possa venire in contatto coll'ancora e colla catena di un altro, quando in tempi burrascosi essi mollassero i loro gherlini da terra.

568. Ogni bastimento ancorato od ormeggiato in qualunque parte del porto, dovrà avere il contro-bastone ed il bastone di flocco tirati bene in dentro.

569. Ogni capitano o proprietario di bastimento mercantile dovrà tenere, di notte, una guardia a bordo del bastimento.

570. Nessun capitano di bastimento mercantile potrà tenere ormeggiato e senza remi qualunque battello appartenente al bastimento.

571. Qualunque capitano di un bastimento mercantile eseguirà esattamente qualunque ordine che gli fosse dato dal Soprintendente dei Porti, in riguardo al luogo dove debba stare il bastimento, ed alla posizione del bastimento medesimo.

572. Il Capo del Governo può fare ulteriori regolamenti sì in riguardo ai capitani di bastimenti, come pure in riguardo ai marinari, sotto i provvedimenti dell'articolo 142.

573. Nessun capitano di bastimento mercantile potrà legare alcuna corda al gavitello posto sul basso fondo nell'entrata del Gran Porto, o ai gavitelli destinati per uso delle Navi di Sua Maestà.

574. Nessun capitano di bastimento mercantile potrà spalmare tale bastimento, fuori che in uno dei luoghi a ciò destinati dal Soprintendente dei Porti.

575. Nessun capitano di bastimento mercantile potrà liquefare pece, catrame, raggia, o altra sostanza infiammabile, sia sul molo sia in una barca, fuori dei luoghi a tale oggetto destinati dal Soprintendente medesimo, o in stretta vicinanza di qualunque bastimento.

576. Ogni capitano di bastimento mercantile, nell'atto di caricarvi o scaricarne canape o altre mercanzie soggette a prendere fuoco facilmente dovrà prendere le occorrenti precauzioni, per evitare incendj o altri inconvenienti.

577. Ogni capitano di bastimento mercantile fin tanto che non fossero chiusi i boccaporti, dovrà impedire che si fumi o che si tenga fuoco a bordo.

578. Ogni capitano di bastimento mercantile dovrà pure impedire che vi si tenga fuoco acceso dopo le ore dieci di sera, e nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennajo, e l'ebbrajo dopo le ore otto, di sera, sino ad un'ora prima del nascere del sole.

579. Ogni battello appartenente a qualunque bastimento, che traghettasse dal molo al bastimento o viceversa, dovrà di notte portare un lume a prora.

580. Sotto i provvedimenti di queste Leggi per "capitano," s'intende qualunque persona che abbia il comando, la cura, o la custodia di un bastimento, e per "bastimento," qualunque bastimento, barca, o altro legno di mare.

581. Il Soprintendente della Polizia, in qualunque caso in cui venga a conoscere che, a bordo di un bastimento mercantile, si trovi un individuo tenuto in custodia in conseguenza di

una sentenza di un tribunale estero, o per essere giudicato in un paese estero, ne darà subito informazione a uno dei Magistrati della Polizia Giudiziaria, il quale, senza indugio, verificherà le circostanze del caso, e ne farà rapporto al Capo del Governo, pei fini delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

582. Ove il Magistrato rapporti che l'individuo suddetto sia in custodia in virtù di un ordine, in iscritto, di una competente Autorità di uno Stato estero, per qualunque dei reati specificati in una legge di estradizione vigente in queste isole, sia che tale legge riguardi delinquenti fuggiti da quello Stato, sia che riguardi delinquenti fuggiti da altri Stati, il Capo del Governo potrà ordinare che tale individuo sia lasciato a bordo del bastimento in cui si trovi, per la continuazione del viaggio al luogo al quale sia destinato, ovvero, secondo le circostanze, che sia trasportato a una pubblica prigione, per esservi tenuto finchè, a domanda del Console, o di qualunque altra persona esercente le funzioni di Console dello Stato suddetto, possa essere ripreso a bordo dello stesso o di un altro bastimento, per la continuazione di quel viaggio.

583. Il Magistrato può accordare un termine non eccedente due mesi, per la produzione dell'ordine dell'Autorità estera suddetta, menzionato nell'articolo precedente, o di una copia autentica di tale ordine, quando, da dichiarazioni fatte innanzi a lui, con giuramento, dal capitano del bastimento o da altre persone, sia soddisfatto che quell'ordine abbia esistito, e che sia stato smarrito, o inavvertentemente lasciato in qualunque luogo fuori di queste isole; purchè però il capitano si obblighi ai danni ed interessi ai quali l'individuo detenuto possa, per tale detenzione, avere diritto secondo la legge, fino alla somma di dugento lire sterline, e dia per questo oggetto una idonea cauzione.

584. Se l'individuo contemplato nell'articolo 581, si trova in custodia a bordo di un bastimento mercantile estero, non in virtù di un ordine di un'Autorità pubblica, ma pel fine di essere trasportato a un porto di Stato al quale egli stesso o il bastimento per nazionalità appartiene, onde essere colà giudicato per un reato commesso a bordo del medesimo, in viaggio, può ancora il Capo del Governo, a richiesta del Console, o di qualunque altra persona esercente le funzioni di Console dello Stato al quale appartiene il bastimento, ordinare che tale individuo sia lasciato a bordo del bastimento medesimo, o, secondo le circostanze, che sia tenuto in una pubblica prigione finchè possa essere ripreso sullo stesso bastimento, per essere trasportato al porto suddetto, purchè però, il Magistrato, sentito l'imputato e le prove addotte, rapporti,

1° Che, secondo quelle prove, se il reato fosse stato commesso entro la giurisdizione di queste isole, vi sarebbero ragioni sufficienti per sottoporre l'imputato a un giudizio;

2° Che il reato sia uno di quelli specificati in una legge di estradizione, vigente in queste isole, ancorchè tale legge non riguardi delinquenti fuggiti dallo Stato suddetto.

La disposizione di questo articolo non ha luogo quando l'imputato possa, secondo la legge, essere giudicato in queste isole.

585. Il Magistrato può ancora, in qualunque tempo prima che abbia spedito il suo rapporto al Capo del Governo, ordinare che l'individuo tenuto in custodia a bordo del bastimento, sia trasportato a una pubblica prigione.

586. Il mantenimento dell'individuo tenuto in custodia in una pubblica prigione, in qualunque dei casi preveduti negli articoli precedenti, è a carico del capitano del bastimento sul quale l'individuo medesimo fosse arrivato in queste isole.

587. Non potrà in alcun caso l'individuo suddetto essere tenuto in custodia in queste isole, sia a bordo di qualunque bastimento, sia in una pubblica prigione, più di due mesi contabili dal giorno del suo arrivo.

588. Il Capo del Governo, quando, secondo il rapporto del Magistrato, non consti delle condizioni sotto le quali può dare gli ordini menzionati negli articoli 582, e 584, ordinerà che l'individuo tenuto in custodia, sia messo in libertà.

589. L'individuo suddetto, se prima dell'ordine del Capo del Governo per la sua liberazione, evade dal bastimento o dalla prigione in cui sia tenuto in custodia, può essere con un ordine in iscritto del Soprintendente della Polizia arrestato in qualunque luogo si trovi, e ripreso a bordo del bastimento o ad una prigione, secondo le circostanze.

Capo XIX.

Delle Barche da passo, di pilotaggio, e di zavorra.

590. Non si potrà, senza licenza del Soprintendente dei Porti, esercitare il mestiere di barcajuolo in barche da passo, in quelle per pilotaggio o pel trasporto di zavorra, o in altre destinate ad essere date in affitto.

591. La licenza suddetta non potrà essere accordata a marinari disertori, fino a tre mesi dal giorno della loro diserzione.

592. Non sarà nemmeno accordata ad alcuna persona che non sia idonea pel mestiere di barcajuolo, a giudizio del Soprintendente suddetto.

593. Le licenze per l'esercizio di qualunque mestiere indicato nell'articolo 590, sarà valida per un anno solamente.

594. Le dette licenze potranno essere rinnovate, mediante un semplice indossamento.

595. Le licenze suddette e gl' indossamenti dovranno essere numerati e registrati nell' ufficio del detto Soprintendente.

596. Nella licenza sarà indicato il porto nel quale la barca può essere impiegata. Le barche la cui licenza è pel "Gran Porto" possono lavorare in qualunque porto di queste isole, eccettuato il Porto di Marsamuschetto. Quelle poi la cui licenza è pel "Porto di Marsamuschetto" non possono lavorare altrove se non col permesso del Soprintendente dei Porti. Potrà peraltro il detto Soprintendente permettere che le barche da passo del Gran Porto servano nel Porto di Marsamuschetto, allorquando il servizio del pubblico, sotto particolari circostanze, lo richiedesse.

597. È vietato ai proprietarj ed a qualunque detentore di qualunque barca della specie contemplata nell'articolo 590, di farne uso, prima di ottenere una licenza dal detto Soprintendente, la quale non sarà accordata, a meno che non si produca un certificato con giuramento di un costruttore di barche nel quale si dichiara che quella barca per cui si domanda la licenza sia, per solidità e modo di costruzione, idonea all'oggetto al quale debba essere dedicata.

598. Il detto giuramento dovrà essere prestato innanzi ad un Magistrato della Polizia

Giudiziaria, o ad un Sindaco, o Magistrato generale.

599. Anche dopo la concessione della licenza, il Soprintendente può, in qualunque tempo, domandare al proprietario della barca il certificato suddetto, per accertare che la barca medesima continui ad essere, per solidità, idonea per l'oggetto al quale è destinata.

600. Nella licenza si dovrà indicare il numero della barca, ed esprimere il numero di persone o passeggeri che fosse permesso prendere e trasportare in qualunque tale barca.

601. Non si potrà prendere o trasportare in alcuna barca da passo un numero di persone o passeggeri maggiore di quello che fosse espresso nella licenza.

602. Non ostante però l'indicazione di un numero maggiore nella licenza, nessun barcajuolo potrà imbarcare da sopra bastimenti che fossero appena arrivati più di due passeggeri coi loro bagagli, nè più di cinque senza bagagli.

603. Le barche da passo la cui licenza è pei seni del Gran Porto soltanto, avranno il loro numero dipinto in bianco su di un fondo nero.

604. Tutte le altre barche da passo avranno il loro numero dipinto in nero su di un fondo bianco.

605. Il numero delle persone che fosse ad una barca da passo data licenza di trasportare, sarà dipinto in luogo visibile sulla stessa barca, nel modo come verrà ordinato dal Soprintendente dei Porti.

606. Ciascuna barca di pilotaggio dovrà portare nella poppa, su di un'asta della lunghezza di otto piedi, una bandiera di color turchino con un cerchio bianco, nel quale sarà indicato il numero della barca.

607. Le parole " Pilot Boat " saranno in caratteri leggibili dipinte ai due lati di prua.

608. Ogni barca di savorra dev'essere misurata, prima che abbia la licenza dal Soprintendente dei Porti.

609. La quantità di savorra che una barca possa caricare dev'essere espressa nella licenza, e dipinta in caratteri leggibili sulla poppa della barca.

610. Ogni proprietario o barcajuolo dovrà fare dipingere e mantenere leggibile esteriormente nei due lati di prua e di poppa, nella forma che avesse prescritto il detto Soprintendente, quel numero che venisse assegnato alla barca nella licenza.

611. Nessuno potrà impiegare come barcajuolo una persona che non avesse licenza, e nessuna persona che abbia la cura della barca potrà permettere che una persona che non avesse licenza serva da barcajuolo.

612. Sono applicabili ai barcajuoli le disposizioni degli articoli 84, 85, 86, 87, ed 88, rispetto alla piastra.

613. Ogni barcajuolo deve tenere nella barca un esemplare stampato, in Inglese ed in Italiano, della tariffa dei noli stabiliti dalla legge.

614. Ogni barcajuolo dovrà, a richiesta di qualunque persona, esibire copia della suddetta tariffa, ed anche la sua licenza.

615. Nessun barcajuolo, quando non abbia già dato a nolo la sua barca, potrà ricusare di affittarla a chiunque la richiedesse al prezzo della tariffa.

616. Ogni barcajuolo è in dovere di trasportare al luogo indicatogli, con tutta diligenza, la persona che avesse preso a fitto la barca.

617. Nessun barcajuolo di barca da pilotaggio potrà ricusare o trascurare di prestare la sua opera, essendone richiesto, al prezzo fissato nella tariffa.

618. Da un'ora dopo il tramontare fino allo spuntare del sole, ogni barcajuolo che abbia la sua barca nel luogo destinato per le barche esposte per essere affittate, deve tenere appeso, in una parte cospicua della barca, un fanale acceso, col numero della barca marcato sul vetro in figure chiare, e visibili al lume del fanale medesimo.

619. Le disposizioni contenute negli articoli 71, 72, 77, 78, 79, 80, 89, 92, 93, e 94, di queste Leggi per quello che riguarda le vetture sono applicabili alle barche da passo.

620. L'esposizione delle barche da fitto non potrà farsi in altri siti, fuorchè in quelli assegnati dal Soprintendente dei Porti.

621. Non si potrà lasciare alcuna barca in alcun luogo destinato per la esposizione delle barche di fitto, senza un barcajuolo che ne prenda la cura.

622. Nessun barcajuolo potrà, in casi di urgenza, ricusare di aiutare qualunque bastimento che gli avesse richiesto l'assistenza della sua barca.

623. Ogni barcajuolo che colla barca approdasse o entrasse in alcun porto, seno, o altro luogo, in cui vi fossero torri o stazioni del Dipartimento dei Porti, dovrà tosto avvicinarsi alla guardia quando vi fosse chiamato.

624. Nessun barcajuolo potrà sbarcare passeggeri in alcuna parte dell'isola di Malta, fuori del Gran Porto, o di quello di Marsamuschetto; ovvero sortire di notte dall'uno o dall'altro porto, senza un permesso del detto Soprintendente.

625. Nessuna barca da passo potrà, senza il permesso dell'ufficiale incaricato dal detto Soprintendente, avvicinarsi ad alcun bastimento prima che sia ammesso in pratica.

626. Allorchè un bastimento con valigie o passeggeri a bordo è ammesso in pratica, un ufficiale del Dipartimento dei Porti si porterà a bordo dello stesso per impedire qualunque disordine da parte dei barcajuoli o dei facchini, e per invigilare allo sbarco delle valigie e dei passeggeri.

627. Tutte le barche devono stare ad una conveniente distanza dal bastimento, e non si accosteranno allo stesso prima di esservi chiamate, o prima che ne fosse dato il permesso dall'ufficiale del Dipartimento dei Porti in servizio.

628. Il nolo di ciascuna barca per isbarcare o per imbarcare tali passeggeri, sarà di uno scellino dal levare al tramontare del sole, e di uno scellino e sei denari dal tramontare al levare del sole.

629. È vietato a qualunque barcajuolo di ricevere sulla barca o trasportare colla barca merci soggette a dazj d'importazione, che sapesse essere state scaricate senza il permesso del Collettore della Dogana.

630. Ogni ufficiale della Polizia è autorizzato di visitare qualunque barca in cui sospettasse che vi fossero oggetti di contrabbando.

631. Ogni barca da passo dovrà avere almeno due barcajuoli, tranne quelle impiegate

a barcheggiare tra le città Vittoriosa, Senglea, e Cospicua, le quali potranno averne uno solo.

632. Ogni barca di pilotaggio dovrà avere quattro barcajuoli, di cui non meno di due dovranno essere muniti di licenza di piloti.

633. Le barche di pilotaggio dovranno sempre avere un remo di riserva, come pure ordegni incatramati pel rimurchio.

634. Ogni piloto, essendo in servizio, dovrà portare nel cappello un nastro colla parola " Pilot " e sul braccio destro un contrassegno, da essere stabilito dal Soprintendente dei Porti, indicante il numero della sua licenza.

635. Allorchè un piloto prende l'incarico di condurre un bastimento deve, quando ne fosse richiesto, esibire al capitano la sua licenza.

636. Nel prendere l'incarico di un bastimento, il piloto dovrà informarsi se vi sia a bordo polvere da sparo o altra materia combustibile, nel qual caso egli dovrà richiamare l'attenzione del capitano al disposto nell'articolo 560.

637. Il Capo del Governo potrà, sotto i provvedimenti dell'articolo 142, fare regolamenti per il servizio delle barche contemplate in questo capo, onde meglio assicurare il buon ordine e la regolarità di tale servizio in vantaggio del pubblico in generale, ed anche per evitare disordini e disgrazie.

638. Le licenze in questo capo contemplate potranno essere limitate tanto rispetto alla loro durata, quanto rispetto ai luoghi in cui dovessero avere effetto.

639. Il Soprintendente dei Porti potrà sospendere, per qualunque tempo non eccedente otto giorni, la licenza a qualunque barcajuolo, il quale, nell'esercizio del suo mestiere, contravenisse alle disposizioni contenute in questo capo, o ai regolamenti che fossero fatti dal Capo del Governo sotto le disposizioni degli articoli 142 e 637, o disubbidisse gli ordini dati dal Soprintendente medesimo nei casi contemplati nell'articolo 650.

640. Venendo sospesa alcuna licenza di barcajuolo per ordine del Soprintendente dei Porti, ovvero sospesa o ritirata per sentenza della Corte, potrà il Soprintendente medesimo ordinare che la barca della persona la cui licenza fosse sospesa o ritirata come sopra, o quella nella quale tale persona fosse esercitando il mestiere di barcajuolo nel tempo in cui la contravvenzione avesse avuto luogo, sia tirata a terra.

641. Il Soprintendente dei Porti terrà un registro delle querele avanzate innanzi di lui contro i barcajuoli o proprietarj di ogni sorta di barche, e così pure delle punizioni che fossero da lui inflitte secondo la legge.

642. Il numero di licenze da accordarsi per le barche da passo nel Porto di Marsamuschetto è limitato a quarantadue. Nondimeno, il Soprintendente dei Porti potrà accrescere quel numero, quando il servizio del pubblico lo richiedesse.

643. Le barche da passo del Porto di Marsamuschetto riceveranno ogni sera dall'ufficiale in servizio la loro destinazione, e la seguente mattina al far del giorno esse dovranno trovarsi ai posti loro assegnati; cioè: la metà del numero destinato ad una data stazione, da trovarsi nel luogo d'imbarco di un lato, e l'altra metà nel luogo d'imbarco dal lato opposto.

644. Queste barche saranno generalmente stazionate come segue :	Barche
Tra <i>Jews Sally Port</i> e Forte Tigné . . .	4
„ il molo di Marsamuschetto e la Sliema . . .	12
„ do do e Forte Manoel.	2
„ do do ed il Bagno della Pietà o la Misida	12
„ do do ed il Lazzeretto e pei bastimenti	10
„ Sa Maison, il Bagno della Pietà, e Taxbiex	2

645. Dal 1mo. Aprile al 31 Ottobre, tutte le barche da passo del Porto di Marsamuschetto devono trovarsi nei diversi posti, ogni giorno, fino a mezza notte, e dal 1mo. Novembre al 31 Marzo, devono rimanervi fino alle 10 e mezzo p.m.

646. Allorchè una o più di queste barche partono da un luogo d'imbarco, dovrà partire dal lato opposto della stazione un corrispondente numero, sia con passeggeri o senza.

647. Nessuno potrà, a meno che non vi sia più di una barca, prendere per suo uso esclusivamente una di queste barche da passo, nel caso che vi fossero nel luogo d'imbarco altre persone che volessero prendervi passaggio.

648. Dal levare al tramontare del sole si deve stendere sulla parte di poppa delle barche da passo una tenda con cortine appese, eccetto nei tempi burrascosi, dopo inalberata una bandiera turchina sull'edifizio del Dipartimento dei Porti. La tenda e le cortine si dovranno però rimuovere se si fa richiesta di ciò da chiunque avesse noleggiato la barca per suo proprio servizio esclusivamente.

649. Inalberata la bandiera suddetta, le barche della Sliema potranno passare da dietro il Forte Manoel, e sbarcare i loro passeggeri sotto San Rocco o a Sa Maison, a scelta del noleggiatore.

650. Il Soprintendente dei Porti potrà, ad oggetto di evitare disgrazie, impedimenti al passaggio ed alla libera navigazione, o altri inconvenienti, dare ordini rispetto alle barche in occasione di giostre, di regatte, o di qualunque pubblico divertimento o concorso sopra mare, o in tempi burrascosi, e potrà altresì obbligare in ogni tempo i barcajuoli ad eseguire quei trasporti che il servizio pubblico esigesse, e darne gli ordini convenienti, salva la indennizzazione che di legge potesse essere dovuta.

651. Per "barca da passo," sotto i provvedimenti di queste Leggi, s'intende qualunque barca, battello, caicco, o altro simile legno di mare.

Capo XX.

Della Pesca e delle Barche da pesca.

652. Tutte le barche ad uso di pesca dovranno essere rivelate al Soprintendente del Porti, il quale assegnerà a ciascuna un numero, che dovrà essere dipinto sulla barca a diligenza del proprietario.

653. È vietato di tenere un così detto "legatore da tonnara" senza il permesso del detto Soprintendente, o situare tale "legatore" in un luogo diverso da quello indicato in tale permesso.

654. È vietato di pescare in luoghi occupati da altri pescatori, mediante il segno detto "ormeggio" o altro segno riconosciuto come indicativo della occupazione del posto, o in qualunque altro modo scientemente danneggiare o frastornare la pesca altrui.

655. Tali "ormeggi" non potranno essere collocati senza un permesso del Soprintendente dei Porti, o in luoghi diversi da quelli indicati nel permesso. Il Soprintendente nell'accordare tali permessi avrà riguardo all' anteriorità delle domande, come saranno state registrate in un libro a tale effetto tenuto nel suo ufficio, e salvo il disposto negli articoli 672 e 673.

656. Salvo il disposto nell'articolo 663, la pesca fuorchè all'amo, o cogli strumenti chiamati cannajo " *Kannic*," e rete da gamberi, " *Kopp tal gambli*," è proibita nei luoghi qui appresso designati, cioè:

1° In ciascuno dei seni del Gran Porto della Valletta, chiamati " Seno della Calcara " e " Seno dell'Arsenale Navale," come pure in tutta la parte interna del Porto medesimo, da una linea fra la punta della Senglea e la Dogana, in qualunque tempo.

Tale proibizione, dal 1mo Aprile al 15 Luglio, inclusivamente, di ciascun anno, si estende a tutta quella parte del Porto suddetto, che è in dentro di una linea fra la punta "Bighi" all'entrata del seno della Calcara, e il sito chiamato " L'Imgherbeb."

2° Nelle parti interne del Porto di Marsamuschetto, cioè: da una linea fra il sito chiamato " Il mol il gidid " e il sito chiamato " Il Kanùn ; " da un'altra linea fra le rocche sotto forte Manoel chiamate " Il Bax " e il sito chiamato " Il Plier ta Sliema."

Questa proibizione, dal 1mo Aprile al 15 Luglio, inclusivamente, di ciascun anno, si estende a tutta quella parte del Porto suddetto, che è in dentro di una linea fra il sito chiamato " Il Bomba " e quello chiamato " It-tarag ta Ghar Bieti."

3° Nella baja di San Giuliano, al di dentro di una linea fra il sito detto " Il Playa iz-zgheira," e l'altro detto " Taht ix-xatba."

4° Nella baja di San Giorgio (nel 3° distretto della campagna), al di dentro di una linea tra il sito detto " Ir-rokna tad-delli ta Ghemmuna " e l'altro detto " Il Ghar."

5° Nella parte interna della baja di San Paolo, da una linea fra un punto sotto la fontana detta " Ghain Razul " e un altro chiamato " Il Macina."

6. Nelle parti interne della baja di Marsascirocco, cioè: da una linea fra il sito detto " Il Ponta " rimpetto la Cappella di San Giorgio, e l'altro detto " Icciken ; " e da un'altra linea fra il sito detto " Il ponta tal Kraitel " e l'altro detto " Il batteria tal Wilgia."

Dal 1mo Aprile al 15 Luglio, inclusivamente, di ciascun anno, questa proibizione si estende da una parte fino a una linea tra il sito detto " Il ponta ta Kief irbàt " e la batteria detta " Ta Kalafrauca," e dall'altra parte fino a una linea tra il sito detto " Il ponta il kbira," e l'altro detto " Ras ic-ciaghak."

7° Nella parte interna della baja di Marsascala, da una linea fra il vicolo " Ta Munita " e il sito detto " Il Borg."

657. I limiti stabiliti nei porti, nelle baje, e nei seni menzionati nell'articolo precedente, sono nei rispettivi luoghi indicati con pilastri di pietra.

658. È permesso però, dal 1mo Settembre all'ultimo giorno di Febbrajo, inclusivamente, di ciascun anno, di pescare colle nasse chiamate " *Ta xibrei*," " *Tal imrejen*," e " *Tal imzazen*," in qualunque luogo, eccetto il Gran Porto della Valletta e il Porto di Marsamuschetto.

659. Può, ancora, il Soprintendente dei Porti permettere, con speciale licenza, la pesca per mezzo di "tartaroni," per un periodo non eccedente quindici giorni, a ciascun proprietario di uno o più vivaj, di qualunque dei luoghi nei quali, secondo le disposizioni contenute negli incisi 1° 2° e 6° dell'articolo 656, la pesca, fuorchè all'amo, col cannajo, o colla rete da gamberi, è ad altri, dal 1mo Aprile al 15 Luglio, proibita; ma a condizione che qualunque pesce grande o piccolo, vivo o morto, che venga preso colle reti suddette, sia depositato in un vivajo, o gettato in mare.

660. Il Soprintendente non accorderà la licenza suddetta, quando il supplicante non consenta di sottomettersi alle penali che gli saranno imposte dal Soprintendente medesimo, in caso che a suo giudizio fosse dal supplicante, o da altre persone che col suo consenso pescassero sotto tale licenza, violata la condizione suddetta, e non depositi nell'ufficio dei Porti la somma di cinque lire sterline, in cautela del pagamento di tali penali.

661. È vietato, dal 1mo Marzo al 30 Settembre, inclusivamente, di smuovere, in cerca di vermi da esca, o per altri fini, il fondo di quelle parti della baja di Marsascirocco o di Marsascala, in cui non è mai permessa la pesca fuorchè all'amo o col cannajo o colla rete da gamberi.

662. È vietato, dal 1mo Aprile al 30 Settembre, inclusivamente, di ciascun anno, in qualunque luogo, di pescare colle reti chiamate "*Ghazel tal uicc.*"

663. La pesca, fuorchè all'amo, o cogli strumenti chiamati cannajo "*Kannic,*" e rete da gamberi "*Kopp tal gambli,*" è nel Gozo proibita nei luoghi qui appresso designati, cioè:

Nella baja chiamata "*Xlendi,*" da una linea fra il sito detto "*Il Ponta tal ghassa ta San Xmun,*" al sito detto "*Xutu,*" in dentro;

Nella baja di Marsalforn, da una linea fra "*Ghar Kaukla*" e il sito detto "*Santa Maria,*" in dentro;

Nella baja detta "*Imgiar ix-Xini*" da una linea fra la torre e il sito detto "*Kaura,*" in dentro.

664. La disposizione dell'articolo precedente 663, è applicabile ancora alle baje dette "*El Ramla el kbira*" e "*San Blas,*" nel Gozo, dal 1mo Dicembre al 31 Agosto, inclusivamente, di ciascun anno; ed è applicabile ancora alla baja detta "*Cala,*" in Comino, dal 1mo Aprile al 30 Giugno, inclusivamente, di ciascun anno.

665. È proibito in qualunque tempo, e in qualunque luogo, fino alla distanza di due miglia dalle isole del Gozo o di Comino, l'uso della rete chiamata "*Ghazel tal uicc.*" Questa proibizione, nelle dette isole, comprende ancora l'uso della rete chiamata "*Ghazel tal lacci.*"

666. È vietato nella pesca, in ogni tempo, e in ogni luogo fino alla distanza di un miglio da qualunque punto delle coste di queste isole di Malta, Gozo, e Comino, di accendere lumi, o fare fuochi sulla superficie dell'acqua, o fare ciò che chiamasi "*Boliar,*" o fare rumore nell'acqua, o agitare l'acqua, sia collo strumento chiamato "*Rabbaba,*" sia con remi, fuorchè per quanto sia necessario per fine di vogare, o con altri mezzi.

667. È vietato ancora per l'isola di Malta, di pescare, in qualunque luogo, dal 1mo Ottobre al 30 Aprile inclusivamente, di ciascun anno, colle reti chiamate "*Ghazel tal lacci.*"

668. Tale proibizione, dal 1mo Maggio al 30 Settembre, inclusivamente, è ristretta ai porti e alle baja soltanto.

669. È vietato di pescare colle nasse dette "Tal ghalf," "Ta disa," "Tal mulett," e "Tal vopi," entro qualunque porto o baja, in qualunque tempo.

670. È vietato, dal 1mo Marzo al 30 Settembre, di pescare entro qualunque porto o baja colle nasse dette "Drujen."

671. È vietato, in ogni tempo e in ogni luogo, di usare nella pesca le reti chiamate "Mindila," "Terrieha," "Volgini."

672. L'uso dello strumento chiamato "Terrieha ta Xileb," è permesso, ma fuori di qualunque porto o baja soltanto.

673. È vietato, in ogni luogo e in ogni tempo, l'uso dello strumento chiamato "Gangamo," o di qualunque altro strumento che strisci sul fondo del mare.

674. È vietato di pescare, senza licenza del Soprintendente dei Porti, nei luoghi seguenti:

A libeccio dell' isola di Malta, fra due linee parallele, l'una da "Ras Kammieh," e l'altra da "Wied iz-Zurriek," in fuori, fino alla distanza di tre miglia dalla terra;

A mezzogiorno di Filfla, fino alla distanza di un miglio da quell' isolotto;

A libeccio dell' isola del Gozo, fra due linee parallele, l'una dal Capo "San Dimitri," e l'altra dal Capo "Ras Neuiela," in fuori, fino alla distanza di tre miglia dalla terra.

675. Non sarà accordata licenza per fare "ormeggi" in alcun sito profondo meno di dodici piedi, o distante meno di dugentocinquanta piedi da un altro "ormeggio" fatto, colla debita licenza, da un altro individuo.

676. Non sarà alla stessa persona accordata licenza di fare più di un "ormeggio" in alcun porto o in alcuna baja, e non sarà alla stessa persona accordata licenza di fare due o più "ormeggi" in qualunque altro luogo, fuorchè a distanza, fra un "ormeggio" e un altro, di almeuo mezzo miglio.

677. In ciascuna delle licenze menzionate negli articoli 674, 675 e 676, sarà espressa la durata della licenza medesima.

678. È vietato in ogni tempo di pescare col tremaglio "Parit," in qualunque dei luoghi qui appresso indicati, cioè:

Nel Gran Porto della Valletta, nel Porto di Marsamuschetto, o in qualunque luogo distante meno della metà di un miglio dalla imboccatura dell'uno e dell'altro di quei Porti;

Nella baja di Marsascala, nella baja di San Giuliano, nella baja di San Giorgio nel 3zo. distretto della campagna, o in quella di San Paolo;

O in quelle parti della baja di Marsascirocco che sono in dentro di una linea fra il sito chiamato "Il ponta ta Kief irbat" e la batteria "Ta Kalafra," ovvero in dentro di una linea tra il sito chiamato "Il ponta il kbira" e l'altro chiamato "Ras ic-cíaghak."

679. È vietato in qualunque tempo, di pescare colla rete chiamata "Fond," ossia "Tond tal Plamti," ossia "Tat-Tonn," nel Gran Porto della Valletta, o in qualunque luogo distante meno della metà di un miglio dalla imboccatura del Porto medesimo.

680. Non si può pescare per corallo, senza licenza del Soprintendente dei Porti.

681. È vietato di usare nella pesca alcuna sostanza che agisca sul pesce come veleno.

682. Può il Capo del Governo fare regolamenti, sotto le disposizioni dell'articolo 142, intorno agl'istrumenti da essere usati nella pesca, ed intorno ai tempi, ed ai luoghi in cui sia permesso di pescare.

683. Nessuna barca può di notte pescare nel Gran Porto o nel Porto di Marsamuscetto, senza un permesso del detto Soprintendente.

684. Le disposizioni contenute negli articoli 618, 622, e 650, rispetto alle barche da passo sono applicabili alle barche da pesca.

685. Per "barca da pesca," s'intende qualunque legno di mare destinato principalmente per uso di pesca.

Capo XXI.

Dei Pontoni.

686. È vietato di dare a fitto pontoni senza licenza del Soprintendente dei Porti, e senza avere prima fatto numerare tali pontoni nel modo che fosse indicato nella licenza.

687. La licenza indicata nell'articolo precedente avrà effetto e vigore per un anno solamente, computabile dal dì della sua concessione.

688. Nessun proprietario di pontoni potrà rifiutare di affittarli quando non fossero impiegati.

689. Il Capo del Governo potrà fare regolamenti relativi ai pontoni, sotto i provvedimenti dell'articolo 142.

690. Non sarà accordato alcun permesso per dare pontoni in affitto, a meno che non consti, a soddisfazione del Soprintendente dei Porti, che il pontone sia in buono stato ed atto a ricevere mercanzie; che esso abbia i boccaporti forniti di coperchio, e di una sbarra di ferro la quale possa essere messa a traverso del coperchio, e fermata con un catenaccio a chiave; e che esso sia anche provveduto di una buona ancora o di un buon ancorotto, di tutti i necessarj gherlini o cordami per assicurare la sua salvezza e per poter essere trasportato dall'uno all'altro porto, come pure di tele cerate sufficienti a coprire i boccaporti.

691. Il provvedimento suddetto, in quanto riguarda i boccaporti e le tele cerate, non è applicabile a pontoni destinati soltanto per ricevere animali, carboni, zolfi, legnami di costruzione, o altre merci non soggette a deteriorarsi colla pioggia, ovvero per virare bastimenti,

692. La destinazione di tali pontoni sarà espressa nella licenza.

693. È vietato, anche durante il tempo per cui la licenza fosse accordata, di dare a fitto pontoni i quali, sia riguardo ai pontoni medesimi, sia riguardo ai loro fornimenti, secondo il disposto negli articoli 690 e 691 avessero, in tutto o in parte, cessato di essere in buona condizione.

694. Il Soprintendente dei Porti può, in qualunque tempo che egli creda spediente, fare visitare qualunque pontone per l'uso del quale avesse rilasciato una licenza; e può ritirare la licenza, quando sia soddisfatto che il pontone abbia, in tutto o in parte, cessato di essere in buona condizione, com'è disposto nell'articolo precedente.

695. Il ritiro della licenza, non impedisce che si proceda secondo la legge per la punizione del contravventore, in caso di violazione della disposizione contenuta nell'articolo precedente.

696. Nessun pontone, sia carico o no, può essere messo in una posizione da impedire la libera navigazione dei porti, fuorchè con un permesso in iscritto dal Soprintendente dei Porti.

697. I pontoni, quando non sono impiegati, devono essere ormeggiati nel luogo che sarà loro fissato dal Soprintendente dei Porti.

Capo XXII.

Di alcuni altri reati concernenti l'ordine pubblico, contro la persona, e la proprietà.

698. È vietato di svellere erbe dalle fortificazioni, senza il permesso del Soprintendente della Polizia.

699. È vietato di gettare materiali nei fossi, o vicino le fortificazioni.

700. È vietato di tenere presso di sè o trasportare, per qualsisia oggetto, senza il permesso del Soprintendente della Polizia, polvere da sparo in quantità maggiore di un rotolo e mezzo.

701. È vietato di portare o accendere fuoco vicino a luoghi di deposito di polvere da sparo o di altra materia combustibile.

702. È vietato a qualunque persona che avesse sotto la sua custodia matti, siano o no furiosi, di lasciarli vagare o di non prenderne la debita cura.

703. È ingiunto a qualunque persona, eccettuati gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e le sorelle ed il conjuge, di dare avviso alla Polizia di qualunque attentato che fosse stato commesso in sua presenza contro la vita o la proprietà di un individuo.

704. È vietato a qualunque persona di tenere scuole pubbliche, senza una licenza del Soprintendente della Polizia.

705. La licenza contemplata nell'articolo precedente. 704, non sarà accordata quando non constasse della idoneità, della buoua condotta e dei buoni costumi del ricorrente.

706. È vietato di fare lotterie, anche aperte o stabilite in qualunque paese estero, eccettuate quelle di cose mobili, esclusivamente, destinate ad atti di beneficenza ed all'incoraggiamento delle arti, in queste isole solamente.

707. Le lotterie permesse nell'articolo precedente potranno essere tenute, con licenza del Soprintendente della Polizia.

708. È vietato di mentire o ricusare di dare il proprio nome a qualunque autorità o a qualunque individuo incaricato di un servizio pubblico che avesse diritto di domandarlo, o a qualunque detentore di locande o di altre case di alloggio, in cui la persona si fosse portata per alloggiarvi per un tempo eccedente sei ore.

709. È vietato a qualunque persona di prendere parte in qualunque giuoco di azzardo, o, per causa di lucro, di associarsi a giuocatori, benchè non vi prenda parte.

710. Non sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente i giuochi propri ad esercitare al maneggio delle armi, le corse a piedi o a cavallo, quelle delle barche, il giuoco della palla ed altri che contribuiscono alla destrezza ed allo esercizio del corpo, come pure i giuochi volgar-

mente chiamati di passaterapo, e per piccole somme, avuto riguardo alla condizione delle persone che vi avessero preso parte.

711. È vietato a qualunque persona che fosse sana, e non possedesse beni sufficienti pel suo mantenimento, o non avesse altri mezzi di sussistenza, di non esercitare abitualmente qualche ufficio, arte, o mestiere.

712. In ogni caso sarà dovere di qualunque persona, come è contemplata nell'articolo precedente, 711, non solamente di provare di essere nell'esercizio attuale di un ufficio, arte, o mestiere, ma ancora, quando allegasse di avere cercato di esercitare l'ufficio, l'arte, o il mestiere, e di non esserle riuscito di esercitarlo, di provare di avere adoperato le occorrenti diligenze per tale esercizio, e che tali diligenze fossero rimaste senza effetto, per cause che non fossero imputabili alla persona medesima.

713. È ingiunto a qualunque persona condannata, in qualunque tempo, per qualsivisia reato contro la proprietà, o per qualcuna delle contravvenzioni contemplate negli articoli 384, 387, 388, 709, 711, 734, e 785, di dare alla Polizia, quando ne fosse richiesta, un conto soddisfacente, in quale città, casale, o altro luogo, ed anche in quale casa o altro edificio essa fosse stata, in un giorno qualunque, o anche in certe ore, sia di giorno che di notte, e che la stessa Polizia avesse indicato e specificato.

714. È vietato a qualunque persona, robusta e sana, o anche invalida, di mendicare senza bisogno.

715. È vietato a qualunque forestiere, quantunque invalido e per bisogno, di mendicare presso persone che non fossero suoi garanti.

716. È vietato a qualunque genitore di figli minori, ed a qualunque altra persona che avesse sotto la sua cura o tutela alcun minore, di permettere a costoro di mendicare, e di non invigilare per impedire a tali minori di mendicare.

717. È vietato a qualunque mendicante di fare uso nel mendicare di vie di fatto, minacce, o insulti, o di domandare l'elemosina in modo da rendersi eccessivamente importuno o molesto, anche col bussare fortemente le porte delle abitazioni, o sonarne i campanelli o altrimenti.

718. È vietato a qualunque mendicante di introdursi, senza il permesso del detentore, in qualunque casa, bottega, o abitazione, o in un recinto qualsivisia che ne dipenda.

719. È vietato a qualunque mendicante di figurare piaghe, difetti, o altri mali.

720. È vietato a qualunque persona, purchè non sia cieca o invalida, e il suo conduttore, di andare mendicando in unione con altri.

721. È vietato di aprire o tenere, senza licenza del Soprintendente della Polizia, alcun luogo per pubblico culto divino.

722. È vietato di ricusare di ricevere pel valore stabilito le monete aventi corso legale in queste isole.

723. È vietato, per ritrarne guadagno, di dare ad intendere di poter indovinare, o di poter pronosticare i sogni.

724. È vietato di notte tempo, con istrepiti, o schiamazzi, o canti, o grida, o in qualunque altra maniera, di turbare la quiete degli abitanti.

725. È vietato, senza il permesso, o contro il divieto, della rispettiva autorità, indossare divise

civili, militari, o navali, o abiti o divise ecclesiastiche.

726. È vietato di lasciare esposte nelle strade, nelle piazze, nei campi, o in altri luoghi pubblici, scale, pali di ferro, armi, o strumento qualunque, dei quali potessero abusare i ladri o altri malfattori, o dalla cui esposizione potesse risultare qualche danno.

727. È vietato a qualunque persona nei porti o nelle spiagge marittime vicino all'abitato, di esporsi a corpo ignudo, sia per nuotare o bagnarsi, sia per pescare o per raccogliere frutti di mare.

728. È vietato, nelle strade o piazze, ancorchè per giuoco, rissare o dibattersi in modo da poter recare danno o incomodo a chi vi passa.

729. È vietato, anche senza fine di altro reato, scalare le fortificazioni.

730. È vietato di condurre sui ponti levatoj animali da soma o da sella, con o senza vettura, altrimenti che a passo.

731. È vietato a qualsisia persona, essendo di una professione o mestiere, colludere insieme con altra per innalzare o diminuire il prezzo di un oggetto di lavoro, o per apporvi condizioni in ciò che concerne la loro classe, in pregiudizio del pubblico.

732. È vietato di lacerare o levare via illegalmente affissi pubblici fatti apporre dall'autorità.

733. È vietato di fare accorrere in soccorso di supposti ammalati, qualche medico, chirurgo, basso chirurgo, ostetrico, o ministro del culto.

734. È vietato a qualunque persona di menare una vita oziosa e vagabonda.

735. È vietato ai capi di famiglia di abbandonare nell'indigenza la moglie o i figli, sia per irregolarità sia per inerzia.

736. È vietato a qualunque figlio di abbandonare o lasciare senza ajuto o mezzi di sussistenza, sia per irregolarità sia per inerzia, i proprj genitori.

737. È vietato a qualunque persona di profferire, in qualunque strada o in qualunque altro luogo esposto all'udito del pubblico, parole scandalose ed indecenti, o fare, in qualunque luogo ove possa essere veduto, atti o gesti osceni, o esibire pitture oscene, o altre indecenti esibizioni, o in qualsisia maniera, non preveduta altrove in queste Leggi, offendere la morale, la costumatezza, o la decenza pubblica, ancorchè in istato di ubbriachezza.

738. È vietato d'importunare chiunque per oggetto di prostituzione.

739. È vietato di correre, con impeto, per le strade o per le piazze, con pericolo d'incontrare altri ed offenderli.

740. È vietato in qualunque siasi maniera, non preveduta altrove in queste Leggi, di disturbare volontariamente il pubblico buon ordine o la pubblica tranquillità.

741. È vietato di disubbidire gli ordini legittimi di qualunque autorità o di qualunque individuo incaricato di un pubblico servizio, quando tale disubbidienza non cadesse sotto altre disposizioni di queste o di altre leggi.

742. È vietato di violare qualunque regolamento fatto dal Capo del Governo per vietare alle prostitute l'abitazione in alcuni luoghi, o il passaggio da alcune strade o altri luoghi di

pubblico accesso, o per obbligarle, quando abitino in certi luoghi, di tenere le loro porte o finestre chiuse, o di non restare ferme alle porte delle loro abitazioni.

743. È vietato a qualunque persona condannata per furto, per vita oziosa o vagabonda, o per qualunque contravvenzione relativa al giuoco, o per offesa sulla persona, di asportare qualsisia specie di coltello con lama appuntata, eccettuato qualunque coltello usato nell'esercizio del mestiere della persona presso la quale si trovi, quando, avuto riguardo al tempo, al luogo, e ad altre circostanze, consti soddisfacentemente che tale coltello sia stato asportato per l'esercizio di quel mestiere.

744. È altresì vietato a qualunque persona indicata nell'articolo precedente 743, di asportare o tenere nei campi o in camere o altri luoghi annessi ai campi, sia per guardare i campi medesimi sia per altri fini, dal tramontare sino allo spuntare del sole, senza licenza del Soprintendente della Polizia, non solo qualunque coltello con lama appuntata, come è disposto nel detto articolo 743, ma ancora qualunque altra arma propria, la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

745. È vietato a qualunque persona di disfidare a pietre.

746. È vietato a qualunque persona di scagliare contro alcuna persona pietre o altri corpi duri, o d'impugnare alcun'arma, propria o impropria, contro alcuna persona.

747. È altresì vietato a qualunque persona di minacciare chiunque con pietre o altri corpi duri.

748. È vietato a qualunque persona di lanciare pietre o altri corpi solidi o duri contro le porte, le finestre, i fanali, i muri, o qualunque altra parte delle case o di edifizj altrui.

749. È ingiunto a qualunque persona, la quale potesse prestare servizj o soccorsi, di non rifiutare o trascurare, in caso di qualunque tumulto, rissa, incendio, naufragio, o altra calamità, di eseguire i lavori, di fare il servizio, o di prestare l'assistenza di cui venisse richiesta da qualunque ufficiale della Polizia.

750. È vietato a qualunque persona di esercitare la professione di perito agrimensore, senza la licenza del Capo del Governo. La detta licenza non sarà accordata, quando non constasse della idoneità, della buona condotta, e dei buoni costumi del ricorrente.

751. È vietato a qualunque persona di bussare, per scherzo o altro fine illegale, alcuna porta, o sonare alcun campanello di case o di edifizj altrui.

752. È vietato a qualunque persona di usare contro alcun individuo vie di fatto, non prevedute altrove in queste o in altre Leggi, e che fossero tendenti a nuocere, ingiuriare, o molestare tale individuo.

753. È vietato a qualunque fornajo o altra persona di mescolare il frumentazzo col grano, o di spacciare il frumentazzo, per consumo in queste isole, eccettochè pel mantenimento del bestiame.

754. È vietato a qualunque individuo che non fosse autorizzato dal Capo del Governo, di effettuare vendite, sotto l'autorità delle Corti di giustizia, del Monte di Pietà, o di altri pubblici dipartimenti; come pure di esercitare l'ufficio d'incantatore pubblico, senza una licenza del

Soprintendente della Polizia, da accordarsi solamente giusta il disposto nell'articolo 750.

755. È vietato agli incantatori pubblici di esigere diritti maggiori di quelli che sono per loro stabiliti nella tariffa.

756. È vietato di recare ingiuria o minaccia alcuna, non preveduta altrove in queste o in altre Leggi.

757. È vietato, anche nel caso di provocazione, di trascorrere ingiuriando al di là della provocazione.

758. È vietato a qualunque persona di aizzare, o di non adoperarsi di ritenere, i suoi cani, quando questi perseguitassero o tentassero di avventarsi contro qualche persona o animale.

759. È vietato a qualunque individuo, anche ai genitori, di correggere qualunque persona soggetta alla sua potestà, cura, o custodia, al di là dei limiti della moderazione.

760. È vietato a qualunque persona, anche per giuoco o scherzo, di recare spavento o timore ad altri, in modo da potere nuocere o recare molestia.

761. È vietato a qualunque persona, che fosse obbligata o avesse assunto l'incarico di custodire alcun ragazzo o alcun'altra persona incapace di guardarsi di per sè stessa, di trascurare di prenderne, e di tenerne la necessaria cura.

762. È ingiunto a qualunque persona, che avesse trovato per le strade o in qualunque altro luogo un fanciullo abbandonato o smarrito, o alcun'altra persona incapace di guardarsi di per sè stessa, di rapportare, del più presto possibile, la circostanza a qualche ufficiale della Polizia, o di provvedere altrimenti alla sicurezza di qualunque tale ragazzo o altra persona.

763. È vietato di urtare volontariamente alcuna persona, in qualunque strada o altro luogo pubblico.

764. È vietato di molestare, irritare, o dileggiare alcun imbecille, vecchio, storpio, o qualunque altra persona debole o contraffatta.

765. È vietato di entrare, anche senza intenzione di commettere altro reato, in alcuna abitazione di qualsisia persona contro l'espresso divieto di tale persona, o senza sua saputa, o mediante un titolo finto, o altro inganno.

766. È vietato a qualunque persona di sparare sopra colombi, piccioni, o altri uccelli, o altri animali, che non le fossero appartenenti, o che non fossero selvatici.

767. È vietato di cogliere o di cibarsi, in campi, giardini o luoghi altrui, senza il consenso espresso del detentore, di frutta o altri prodotti di qualunque tale luogo, anche sotto pretesto di povertà.

768. È ingiunto a qualunque persona che avesse trovato alcuna cosa altrui, in qualunque luogo, comunque smarrita o perduta, di farne revelo, entro tre giorni, a qualunque ufficiale della Polizia o al Parroco o altro Curato del luogo ove la cosa fosse stata trovata,

769. È ingiunto a qualunque domestico o servo di rivelare immediatamente al padrone, o a qualche altra persona di famiglia, il rinvenimento, nella casa o altro luogo destinato pel servizio, di qualunque cosa, consistente in denaro contante, in oro, in argento, o in altro, e che verosimilmente fosse stata perduta o smarrita dal padrone o da altre persone addette alla famiglia, o che avessero talvolta visitato quella casa o altro luogo.

770. È ingiunto a qualunque persona di non commettere qualsisia violazione della proprietà altrui con danno del proprietario o detentore, non ispecificata in queste Leggi e non preveduta in ispecie da altre leggi.

771. È vietato a qualunque persona di esercitare l'ufficio di sensale pubblico, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, giusta il disposto coll'articolo 20 dell'Ordinanza No. XIII del 1857, promulgata col Proclama No. XXI del 2 Ottobre 1857, e statuita per emendare e consolidare alcune leggi relative al commercio ed ai commercianti.

772. È vietato di danneggiare, in qualunque modo, le cassette destinate per la Posta interna, come è stabilita colla Notificazione del 16 Novembre 1860, ed estesa ed emendata colla Notificazione del 28 Luglio 1876, o come sarà regolata con altri ordini del Capo del Governo.

773. È vietato di guastare, danneggiare, o deteriorare, anche per negligenza o imprudenza, il barometro campione, posto sotto la cura del Soprintendente dei Porti, ed incastrato nel muro presso la Porta Marina.

774. È vietato a qualunque persona di acquistare, o prendere a titolo di pegno o di deposito, oggetti di oro o di argento, gioje, carte di credito, o altre cose mobili, da minori di anni diciotto, o da persone civilmente interdette, senza il consenso delle persone, sotto la cui autorità o cura, siffatti minorenni o interdetti si trovino.

775. Sarà in contravvenzione chiunque acquisterà, o prenderà a titolo di pegno o di deposito, da un domestico, da un mendicante, o da altra persona sospetta o ignota, cose mobili di qualunque natura, senza essersi assicurato che tale persona avesse il diritto o il mandato di venderle, o di darle in pegno o in deposito; qualora si scoprirà che qualunque tale cosa fosse proveniente da un reato.

776. È ingiunto a qualunque persona, che avesse fabbricato grimaldelli, o contraffatto o alterato chiavi, di dare un conto soddisfacente del motivo per cui avesse avuto luogo la fabbricazione, contraffazione, o alterazione di qualunque tale strumento.

777. È vietato a qualunque persona di fabbricare, o contraffare, o alterare grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire le serrature, o a procurare ingresso in un edificio, per domestici, per minori di anni diciotto, o per altre persone che fossero sconosciute o sospette.

778. È vietato a qualunque persona di conservare, in qualunque bottega o posta, o altro luogo di commercio, falsi pesi o false misure o inesatte, quando anche non constasse di essersene fatto uso.

779. È vietato a qualunque persona di alienare, con qualsisia titolo, senza l'autorizzazione della Corte o il consenso del litigante, qualunque cosa mobile che fosse in lite.

780. È vietato di depositare letame in alcun luogo che tocchi con un muro divisorio, quando anche fosse stata accordata la licenza contemplata nell'articolo 181.

781. È vietato di accendere fuoco in qualunque cucina, quantunque senza forno, quando i focolari della stessa non fossero a distanza di almeno sei pollici dal muro divisorio.

782. È vietato di appoggiare alcun molino ad alcuna casa o altro edificio che fosse appartenente ad altre persone.

783. È ingiunto a qualunque proprietario di case o altri edifizj di permettere l'adito e l'uscita alle acque, secondo l'arte, per non cagionare alcun detrimento agli edifizj vicini.

784. A niuno è permesso di piantare alberi vicino al muro divisorio di case o di altri edifizj, o di tenere vasi di fiori in un muro divisorio come sopra.

785. È vietato a qualunque ozioso o vagabondo, ed a qualunque persona che non possedesse il necessario pel suo mantenimento e quello della famiglia, o che non esercitasse alcuna professione, arte, o mestiere onde procurarsi con tale mezzo il necessario sostentamento, di tenere alcuna chiave falsa, grimaldello, o altro strumento atto ad aprire e forzare le serrature.

786. È vietato a qualunque persona, nelle risse, anche insorte accidentalmente, di prendere in mano, per rissare alcun' arma, propria o impropria.

787. È ingiunto a qualunque compratore ed a qualunque persona che detenesse cose furate, ancorchè fosse in buona fede, di farne senza indugio rivelo alla Polizia, e di esibirle alla Polizia, quando fosse giunta a tale persona la notizia che tali cose fossero state furate, ed anche di manifestare la persona da cui le avesse avute, salvo il disposto negli articoli 37 e 551 delle Leggi Criminali.

788. È vietato a qualunque persona di conservare in qualunque giardino ortalizio, o altro luogo, alcun deposito di acqua dolce, esposta al sole, e sotto circostanze che potessero recare pregiudizio alla salute.

789. È vietato a qualunque persona di abbruciare erbe da cenere ad una distanza minore di un miglio da qualunque luogo abitato, e senza licenza del Soprintendente della Polizia.

790. È vietato a qualunque persona di andare sotto acqua a scavare alcun molo, anche sotto pretesto di cercare ostriche, datterì, o altri frutti di mare.

791. È vietato a qualunque persona di adulterare, anche con acqua, o altra cosa, quantunque non nociva alla salute, ma che aumentasse, o alterasse solamente, il peso o la misura, alcuna quantità di vino, olio, miele, latte, o qualsisia altro liquore o bevanda, o erbe, o frutti, o altre cose commestibili, o di tenere scientemente qualunque tale cosa, in qualunque bottega o altro luogo, quando qualunque di tali oggetti fosse destinato o esposto in vendita o per spaccio in queste isole.

792. È ingiunto a qualunque detentore di beni rustici di rivelare alla Polizia ogni anno, ed entro il mese di Settembre, la quantità di grano, o altri cereali, o altri prodotti realmente ricavati, durante l'anno. Il Soprintendente della Polizia, è autorizzato di potere obbligare il rivelante a confermare l'esattezza del rivelo con giuramento innanzi a qualunque Magistrato generale.

793. È ingiunto a qualunque capitano di bastimento mercantile di eseguire qualunque dovere impostogli dall'Ordinanza No. VI del 1840, promulgata col Proclama No. III del dì 27 Maggio 1840, e statuita per la riscossione dei dazj d'importazione, e da qualunque altra legge relativa ai detti dazj, e beninteso che, in qualunque caso in cui si fosse agito per qualunque contravvenzione contemplata nelle dette leggi, in via criminale, e secondo le disposizioni di queste Leggi, non dovrà avere luogo il procedimento, in

via civile, come è stabilito nelle dette leggi riguardanti i dazj d'importazione, e beninteso ancora che in qualunque tale caso in cui si fosse proceduto in via criminale, la pena della confiscazione, come è comminata nelle dette leggi relative ai dazj, potrà essere inflitta dall'autorità competente in via criminale.

794. È vietato a qualunque persona di esercitare il mestiere di pesatore o misuratore pubblico, senza licenza del Soprintendente della Polizia. La detta licenza non sarà accordata senza i requisiti indicati nell'articolo 785.

795. È ingiunto a qualunque pesatore o misuratore di fare uso, nel pesare o nel misurare, di pesi, stadere, misure, o altri strumenti come sono riconosciuti dalla legge, e di evitare volontariamente, ed anche per negligenza, qualunque pratica o mezzo, nel pesare o nel misurare, che potesse essere di pregiudizio al venditore o al compratore, o a qualunque altra persona.

796. È vietato a qualunque detentore o incaricato di una abitazione, di violare gli ordini ed i regolamenti che il Capo del Governo avesse, di tempo in tempo, dato o fatto, in riguardo al censimento della popolazione di queste isole; o di riempire falsamente, o inesattamente, con scienza dell'inesattezza, le particolarità, o alcuna delle particolarità, che fosse indicata nella scheda stampata che fosse lasciata, pel detto oggetto, nella casa di abitazione.

Capo XXV.

Disposizioni generali, di procedura, e comuni alle contravvenzioni e ai delitti.

797. Chiunque violasse le disposizioni contemplate in queste Leggi di Polizia o in altre leggi conservate in vigore con queste Leggi, o nei regolamenti o ordini fatti o dati dal Capo del Governo, in conformità alle dette leggi, o negli ordini dati da qualunque altro ufficiale pubblico, sotto i provvedimenti di qualunque delle dette leggi o regolamenti, cadrà in contravvenzione.

798. S'intenderà di avere violato le dette disposizioni chiunque facesse ciò che fosse vietato dalle dette leggi, regolamenti, od ordini, ovvero ommettesse di fare ciò che vi fosse ingiunto, o impedisse altri di fare ciò che vi fosse loro ingiunto o permesso, o disfacesse o rendesse frustraneo ciò che altri avesse fatto sotto i provvedimenti di qualunque tali leggi, regolamenti, od ordini, o in qualunque altra maniera contravenisse a qualunque tali leggi, regolamenti, od ordini.

799. In qualunque caso in cui avesse avuto luogo alcuna delle dette contravvenzioni a qualunque delle dette leggi, o regolamenti, od ordini, si potrà agire, a domanda di qualunque ufficiale della Polizia, sotto gli ordini del Soprintendente della Polizia o di un Sindaco dei distretti della campagna, nella sua qualità di ufficiale della Polizia, entro i limiti del suo distretto; o a domanda di qualunque persona lesa colla contravvenzione, o la quale avesse un interesse di agire per la contravvenzione, ai termini dell'articolo 456 delle Leggi Criminali.

800. La Polizia non potrà agire, senza una querela privata, per alcuna delle dette contravvenzioni, fuorchè nei casi preveduti negl' incisi 2° 3° e 4° dell'articolo 457 delle dette Leggi.

801. Il Soprintendente della Polizia, e ciascuno dei Sindaci nelle sopradette loro qualità, sono autorizzati ad amministrare il giuramento,

a qualunque ufficiale della Polizia, ed a qualunque altra persona, circa la verità dei fatti su indicati come costituenti un reato e per cui fosse stata fatta una denuncia, un rapporto, o una querela.

802. Qualunque dei detti Sindaci, entro i limiti del rispettivo distretto, quando non fosse già incominciato il procedimento relativo alla istruzione, dovrà ricevere qualunque deposizione sotto giuramento, e nella forma stabilita per le deposizioni, di qualunque persona, che fosse in pericolo di vita, in conseguenza di una offesa sulla persona, volontaria o involontaria, o anche accidentale, non ostante, che per tale fatto fosse necessario di procedere agli atti d'istruzione, sia che l'autore del reato, o i complici, fossero in arresto, sia che non fossero in arresto, o fossero ignoti o assenti, o latitanti. In qualunque dei detti casi, il Sindaco dovrà produrre in prova le dette deposizioni, innanzi alla Corte dei Magistrati della Polizia Giudiziaria, quando si fosse proceduto alla istruzione.

803. In qualunque caso in cui il Soprintendente della Polizia, o qualcuno dei detti Sindaci, non sarà soddisfatto, *prima facie*, di avere avuto luogo qualunque delle dette contravvenzioni, non dovrà agire o permettere alla Polizia la proposizione di alcuna azione per la detta contravvenzione, senza alcun pregiudizio però dei diritti della parte privata, se vi fosse luogo, di proporla a suo rischio pel suo interesse.

804. L'amministrazione del detto giuramento, ed il permesso dato, in conseguenza della prestazione del detto giuramento, a qualunque ufficiale della Polizia, d'intentare la detta azione, non è un motivo per cui il Sindaco, che avesse permesso l'azione, potesse essere ricusato o potesse astenersi dal prendere cognizione della causa come ufficiale giudiziario, quando qualunque tale causa non fosse stata proposta in nome proprio come autorità della Polizia Esecutiva, ed egli dovesse definirla come ufficiale dell'ordine giudiziario.

805. Qualunque delle disposizioni contenute negli articoli 803, e 804, sono applicabili anche al caso di delitti.

806. L'azione per l'applicabilità delle pene comminate dalla legge per qualunque delle dette contravvenzioni, si prescrive entro un mese, dal dì della contravvenzione.

807. L'azione per la rimozione del particolare inconveniente o molestia prodotta dalla contravvenzione, o per l'adempimento di qualunque dei provvedimenti contemplati in qualunque delle dette leggi, o regolamenti, od ordini quando non fosse stata proposta coll'azione per l'applicazione della pena, si prescriverà in sei mesi, dal dì in cui si fosse venuto in cognizione dell'inconveniente ossia della molestia.

808. L'azione pel risarcimento dei danni cagionati dalla contravvenzione, o sofferti in conseguenza della contravvenzione, è regolata in qualunque caso dalle leggi civili, si in quanto alla prescrizione, che in riguardo alle altre conseguenze ed effetti giuridici.

809. Non vi è luogo, per qualunque delle dette contravvenzioni, all'arresto del contravventore, eccetto che nel caso preveduto nell'articolo 315 delle Leggi Criminali.

810. L'azione per le dette contravvenzioni si esercita per via di citazione, sia per l'applicabilità della pena, sia per la rimozione della molestia o dell'inconveniente prodotto da una contravvenzione, sia per l'adempimento o esecuzione di

qualunque dei provvedimenti contenuti in qualunque delle dette leggi o regolamenti, sia per la esecuzione o l'adempimento di qualunque dei detti ordini.

811. Per qualunque degli oggetti contemplati nell'articolo precedente 810, si potrà agire congiuntamente, quando e come vi fosse luogo, o separatamente per alcuni o qualcuno di tali oggetti,

812. Avranno luogo le disposizioni contenute negli articoli precedenti 810 e 811 in qualunque caso, in cui si controverrà o vi sarà opposizione sulla esistenza della contravvenzione a qualunque delle dette leggi, o regolamenti, od ordini; sulla esistenza del detto inconveniente o molestia; o sul grado del detto inconveniente, che si pretendesse di essere derivato o rimasto, in conseguenza, o per effetto della contravvenzione; o sulla rimozione o sul modo della rimozione, in tutto o in parte, del detto inconveniente o molestia; o sull'adempimento o sul modo di adempimento o esecuzione, in tutto o in parte, di qualunque dei doveri ingiunti coi detti provvedimenti, o dei rimedj, da essere adottati, secondo i detti provvedimenti, o per qualunque altro oggetto, in riguardo a qualunque dei detti provvedimenti.

813. La citazione, a domanda della parte privata, dovrà essere sottoscritta dal querelante, o da un avvocato o da un procuratore legale.

814. La citazione, a domanda di qualunque degli ufficiali della Polizia, dovrà essere sottoscritta dal Soppntendente della Polizia, o dal suo Assistente, o da un Ispettore, o da un Sott'Ispettore.

815. La parte privata o l'ufficiale della Polizia che presentasse la citazione dovrà, a piè della stessa citazione, indicare i nomi e cognomi dei testimonj che intendesse di produrre, colle altre loro necessarie designazioni, compresa quella della loro residenza e della specificazione della strada e del numero della casa o altro luogo, quando vi fosse, della loro abitazione.

816. In qualunque caso, colla citazione si dovranno presentare le copie occorrenti per notificare l'imputato o gl'imputati, e ciascuno dei testimonj.

817. Qualunque citazione dovrà essere presentata nel Registro della Corte competente.

818. Il Registratore, per quanto riguarda la presentazione delle dette citazioni, si uniformerà al disposto degl'incisi 1°, 2°, 3°, 4°, e 5°, dell'articolo 207 delle Leggi di Organizzazione e Procedura Civile.

819. Le citazioni dovranno essere estese in parole intere, senza abbreviature, in caratteri chiari e leggibili, senza lacune o parole interlineari.

820. Le citazioni dovranno essere presentate nel corso delle ore stabilite per tenersi aperto il Registro.

821. Presentata la citazione, il Registratore dovrà apporvi il giorno della presentazione, il nome, il cognome, ed il titolo del presentante, ed il numero dei documenti prodotti colla citazione, quando vi fossero.

822. Il Registratore, quando si trattasse di citazioni presentate da parti private, dovrà notare in margine della citazione la somma pagata per diritti, e il nome della persona che l'avesse pagata.

823. Il Registratore incontrando difficoltà per ricevere qualche citazione che si volesse presentare, dovrà avvertirne il presentante, ma non potrà ricusarne la ricezione, se non per ordine della Corte. Egli però dovrà ricusare di ricevere qualunque citazione in aperta contravvenzione alla disposizione degli articoli 813, 814, 815, 816, 819, e 820.

824. In qualunque caso il Registratore, avendo ricusato di ricevere una citazione, dovrà assegnare in iscritto le ragioni del suo rifiuto.

825. Il Registratore, unitamente alla copia della citazione per i testimonj, dovrà esigere dalla parte privata che avesse presentato la citazione contro l'imputato, il deposito dei diritti che probabilmente fossero dovuti a ciascuno dei testimonj che volesse citare, secondo le disposizioni dell'Ordinanza No. VI del 1865, promulgata col Proclama No. IV del dì 30 Giugno 1865, e statuita per stabilire i diritti da pagarsi ai testimonj nelle Corti di giustizia.

826. Avranno luogo le disposizioni contenute nei precedenti articoli 813, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, e 825, in quanto che vi potranno essere applicate, anche in quanto alle citazioni di testimonj che l'imputato o qualunque degl' imputati intendesse, per via di nota, di produrre in sua difesa.

827. Qualunque copia di qualunque citazione dovrà essere scritta in caratteri chiari e leggibili, e dovrà essere certificata la conformità all'originale o da un avvocato o da un procuratore legale, quando si trattasse di citazioni a domanda della parte privata, o, nel caso di citazioni a domanda della Polizia, dall'ufficiale che avesse sottoscritto l'originale.

828. La Corte destinerà il giorno della trattazione della causa; e sarà cura del Registratore d'indicare in ciascuna citazione ed in ciascuna delle copie, il giorno fissato per la detta trattazione.

829. Ogni citazione sarà eseguita da un ufficiale della Polizia Esecutiva, che non fosse quello che la avesse sottoscritta o presentata.

830. Le citazioni, fuorchè nei casi di urgenza, dovranno essere notificate alle persone citate, anche come testimonj, almeno quattro giorni utili prima del giorno stabilito per la trattazione della causa.

831. È applicabile, a qualunque delle dette citazioni, la disposizione degli articoli 329, 330, e 331, delle Leggi Criminali.

832. In qualunque caso d'impossibilità di fare fronte alle spese e ai diritti giudiziarij, che fossero pagabili prima della sentenza, ed anche dopo la sentenza, e di apparente *prima facie* buon diritto, la Corte potrà accordare a domanda verbale, sì alla parte privata che all'imputato, il beneficio di esentarneli dal pagamento.

833. Nessuna citazione per qualunque delle dette contravvenzioni, potrà essere, sia dalla parte privata che dalla Polizia, presentata, notificata, e definita sino la esecuzione della sentenza, se non sotto l'autorità della Corte avente giurisdizione e competenza nella soggetta materia.

834. Le disposizioni degli articoli 813 al 833, sono applicabili e comuni in casi di delitti, quando si fosse proceduto per via di citazione, e non si dovesse procedere all'istruzione.

835. Hanno giurisdizione a prendere cognizione di qualunque delle dette contravvenzioni, le Corti della Polizia Giudiziaria sì di Malta

che del Gozo e di Comino, come anche le Corti dei Sindaci dei distretti della campagna; entro i limiti della loro rispettiva competenza, secondo la legge.

836. Sono di competenza delle dette Corti, rispettivamente, le citazioni spedite per qualunque delle dette contravvenzioni e per qualunque delitto punibile colle pene stabilite per le contravvenzioni, avuto riguardo al luogo in cui questi fossero stati commessi, quantunque l'imputato, o qualcuno degl'imputati, non avesse la sua ordinaria residenza nell'isola, nella città, nel casale, nel distretto, o altro luogo in cui fosse stata commessa la contravvenzione, salvo però sempre il disposto nei paragrafi 4to e 5to dell'articolo 377 delle Leggi Criminali.

837. La competenza delle Corti dei Sindaci dei distretti della campagna non potrà essere impugnata, sul motivo che i fatti pei quali sia stata mossa la causa come per contravvenzione, possano ancora costituire un delitto, quantunque punibile, sia colle pene stabilite per le contravvenzioni, sia ancora colle pene applicabili ai delitti. Ed in qualunque dei detti casi, ciascuna delle dette Corti dei Sindaci avrà tutte le attribuzioni e sarà competente, come qualunque Corte della Polizia Giudiziaria ai termini degli articoli 335 e 336 delle dette Leggi Criminali.

838. Nel caso però in cui i fatti pei quali la causa fosse stata mossa innanzi ad una Corte del Sindaco potessero ancora costituire un delitto non punibile colle pene stabilite per le contravvenzioni, tale causa dovrà essere rimessa alla Corte dei Magistrati della Polizia Giudiziaria competente, secondo la legge, per la necessaria istruzione, in conformità al disposto nell'articolo 351 e seguenti delle dette Leggi Criminali, quando la detta Corte del Sindaco fosse di opinione di essere il reato soggetto ad una pena eccedente quella contemplata nel detto articolo 335.

839. Nel caso di conflitto di opinioni, per quello che riguarda il procedimento sulla detta istruzione, tra la Corte del Sindaco e quella della detta Polizia Giudiziaria, questa dovrà rimettere la decisione della questione giurisdizionale all'Avvocato della Corona, il quale, dietro l'esame degli atti che la detta Corte della Polizia gli avesse rimesso, stabilirà la competenza e invierà gli atti o alla Corte della Polizia Giudiziaria o a quella del Sindaco, per l'opportuna decisione nel merito, secondo la legge.

840. Ciascuna delle dette Corti, sì dei Sindaci che dei Magistrati, è competente come sopra è disposto, non solo contro l'autore principale del reato giusta gli articoli precedenti, ma anche contro il suo complice, e non ostante, che tale complice o alcuno dei complici non fosse residente, di ordinario, nel luogo della commessa contravvenzione, purchè concorressero contro di lui, gli estremi della complicità, ai termini degli articoli 38 al 43 delle dette Leggi Criminali.

841. Nei casi di tentativi di qualunque delle dette contravvenzioni, si osserverà sempre il disposto nell'ultima parte dell'articolo 37 delle dette Leggi Criminali.

842. Pei casi di ricasazione dei Sindaci e dei Magistrati avrà anche luogo il disposto dei paragrafi 3zo, 4to, e 5to, dell'articolo 234 delle dette Leggi e salvo il disposto nell'articolo 843.

843. Il Sindaco o Magistrato potrà ancora essere ricasato e può astenersi di sedere in qualunque delle dette cause, quando l'avvocato o il procuratore legale di qualunque delle parti,

ovvero l'ufficiale di Polizia in causa, fosse un suo ascendente o discendente o consanguineo fino al grado di fratello.

844. Nei casi di legittimo impedimento del Registratore di qualunque delle dette Corti, i doveri di Registratore potranno essere adempiti da qualunque persona che la Corte avesse incaricato.

845. Quando il Sindaco o il Magistrato fosse legittimamente impedito per ricusazione o per altre giuste cause, qualunque altro Sindaco o Magistrato, a richiesta del Sindaco o del Magistrato impedito, potrà farne le veci, anche senza alcuna surroga del Capo del Governo.

846. Nel giorno e nell'ora destinati dalla Corte per la trattazione della causa, l'ufficiale di Polizia che avesse chiesto la citazione, o un altro da lui incaricato, come pure qualunque altro citante o citato, compresi i testimonj, dovranno comparire innanzi alla Corte.

847. Non è necessario che si affigga alla porta del luogo di udienza alcuna lista delle cause da essere trattate.

848. Quando le parti comparissero nella udienza, in difetto di un giusto motivo per ordinarne il differimento, la causa sarà trattata.

849. Prima di essere trattata una causa, l'ufficiale incaricato ne annunzierà la trattazione chiamando per tre volte e ad alta voce i nomi e cognomi di ciascheduno dei contendenti.

850. Quando i contendenti non comparissero, la Corte si asterrà di prenderne cognizione, e condannerà nelle spese il citante, e quando il citante fosse un ufficiale di Polizia lo condannerà a nome proprio.

851. Se il citante non comparirà e comparirà solamente il citato, o alcuni dei citati, la Corte libererà il citato o i citati comparsi, e condannerà il citante nelle spese, come è disposto nell'articolo precedente, salvi i suoi diritti, nell'uno e nell'altro caso, per riproporne la citazione.

852. Se non comparirà il citato o qualcuno dei citati, o se non comparirà il testimonio o alcuni dei testimonj ingiunti dal citante o dal citato, la Corte potrà condannare il citato o i citati contumaci, come anche i testimonj ingiunti e che fossero contumaci, all'ammenda, e potrà ordinare l'arresto o l'accompagnamento, anche immediato, per l'oggetto di costringerli a comparirvi.

853. La Corte potrà, in qualunque tempo, per un giusto motivo, revocare qualunque dei detti ordini, e rimettere anche l'ammenda.

854. Sono comuni, anche ai casi di delitti, pei quali si fosse proceduto per via di citazione e non si dovesse procedere all'istruzione, le disposizioni degli articoli 840, 842 all' 853, 855 all' 863.

855. La Corte potrà, quando ritenesse rilevanti le prove testimoniali o altre offerte, sì dal citante che dal citato, differire la causa per un altro giorno, non ostante che non si fosse proceduto alla citazione dei testimonj entro il periodo di tempo, decorso dalla presentazione della citazione sino al giorno destinato per la trattazione della citazione.

856. In occasione della trattazione di qualunque citazione sopra contemplata, avrà luogo il disposto negli articoli 338 e 339 delle Leggi Criminali, come questo fu emendato coll'articolo 2 dell'Ordinanza No. III del 1880, promulgata col Proclama No. III del 2 Luglio 1880, per emendare le Leggi Criminali.

857. In qualunque caso, i mezzi di prova, sì pel citante che pel citato, sì in prima che in seconda istanza, sono i contemplati negli articoli 441 §§ 1, 2, 4, e 5, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555 §§ 2, 556, 557, 558, 559, e 560, delle Leggi Criminali, e qualunque altra disposizione delle dette Leggi relativa alla prova giudiziaria, o in quanto che tale disposizione possa essere applicata al caso in disputa, e come qualunque tale disposizione fu emendata colla detta Ordinanza No. III del 1880.

858. In ogni caso, qualunque perito, compreso qualunque individuo addetto all'autorità sanitaria o ad altri pubblici dipartimenti, dovrà essere esaminato come qualunque altro testimonio; ed in queste cause, nè in prima nè in seconda istanza sono ammissibili le perizie e i rapporti di periti in iscritto.

859. La Corte, in ogni caso, noterà in breve le deposizioni dei testimonj e dei periti.

860. La Corte esaminerà, nella casa di abitazione, o altrove, qualunque testimonio o perito che fosse infermo o nell'impossibilità di comparire all'udienza.

861. Tosto compiuto l'esame della causa, e nello stesso giorno, quando ciò fosse convenientemente praticabile, la Corte profferirà la sua sentenza o decisione.

862. La Corte, quando non constasse a sua soddisfazione della contravvenzione, libererà il citato e condannerà il citante nelle spese, quando si trattasse di citazioni a domanda della parte privata, e non concorresse una giusta causa per essere ordinato che le spese non si tassassero.

863. Avrà luogo la stessa disposizione contro la Corona ed a favore del citato, nel caso di citazioni a domanda della Polizia, quando constasse manifestamente di essere stata la causa temeraria o vessatoria, e la Corte, in questo caso, potrà riservare a favore della Corona contro l'ufficiale della Polizia che avesse ordinato la causa, non solo i diritti pel ricupero di quelle spese nelle quali la Corona fosse stata condannata a favore del citato, ma anche quelle che fossero state fatte direttamente per parte della Corona.

864. La Corte, quando constasse a sua soddisfazione della contravvenzione, potrà applicare qualunque delle pene che possono essere applicate alle contravvenzioni secondo l'articolo 7 delle dette Leggi Criminali, ed anche cumularle secondo le circostanze, salvo il disposto nell'articolo 20 delle dette Leggi.

865. Può ancora la Corte, per qualunque contravvenzione commessa da proprietarj o da conduttori di vetture, o da proprietarj di barche o da barcajuoli, nell'esercizio del loro mestiere, ordinare la sequestrazione della vettura o della barca, per un tempo non eccedente cinque giorni, a spese del proprietario della medesima.

866. La Corte, in qualunque caso di reato commesso da qualunque persona che esercitasse un' arte, un mestiere, o altra occupazione, sotto una licenza dell'autorità pubblica, quando il reato fosse commesso nell'esercizio di qualunque tale occupazione, potrà applicare la pena dell'interdizione speciale per qualunque tempo non eccedente un anno.

867. In qualunque caso di delitti, punibili colle pene che possono essere applicate ai delitti, e pei quali la legge avesse stabilito un *minimum* di pena, la Corte potrà, entro i limiti della sua rispettiva competenza, come sopra è disposto, ap-

plicare una pena qualunque, anche inferiore al *minimum*, quando, a suo giudizio ed avuto riguardo alle particolari circostanze del caso, il *minimum* fosse eccessivo.

868. Non sarà necessario, in occasione della pronunziamento della sentenza, in prima istanza, per qualunque delle dette contravvenzioni, l'indicazione, in iscritto, di alcun motivo, nè di fatto nè di diritto, e sarà sufficiente, quando non si stimasse opportuno anche di motivare la sentenza a voce, di procedere,

1° A dichiarare di constare dei fatti dei quali il citato fosse stato ritenuto colpevole;

2° Ad applicare contro il citato la pena stabilita dalla legge per la contravvenzione, con indicare l'articolo di queste Leggi o della legge particolare conservata in vigore con queste Leggi e che prevedesse il reato;

3° E ad ordinare, quando vi fosse luogo, i provvedimenti, o qualcuno dei provvedimenti, che, secondo i casi, fossero giudicati necessari ed espedienti, secondo i poteri accordati colle disposizioni espresse nell'articolo seguente 869.

869. La Corte può, anche nel caso in cui non si fosse proceduto all'applicazione della pena, o in cui la pena fosse stata espiata,

1° Ordinare al contravventore, quando vi sia luogo, entro un termine a sua discrezione, ed anche immediatamente, di togliere l'inconveniente, o la molestia cagionata colla contravvenzione; od inibirlo di continuare a commettere l'inconveniente o la molestia; od obbligarlo ad eseguire la legge, sotto quelle pene pecuniarie, non eccedenti la somma di una lira sterlina, per ogni giorno che l'inconveniente avesse continuato, dopo lo spirare del termine che la stessa Corte, gli avesse fissato, per essere tolto o rimosso l'inconveniente, e dopo il quale fosse stato vietato di continuare l'inconveniente o la molestia, o lo avesse obbligato ad eseguire la legge: ed anche, secondo le circostanze, sotto la pena della detenzione per un tempo non eccedente un mese;

2° Ordinare, quando vi sia luogo, che l'inconveniente ossia la molestia sia tolta, o che la legge sia eseguita per opera della Polizia, a spese del contravventore, e le quali saranno recuperabili, come è qui sotto disposto per le spese giudiziarie;

3° Precettare il citato, ed anche il citante, quando la citazione fosse a domanda della parte privata, e se sarà necessario sotto una pena, entro la sua giurisdizione, ed ai termini degli articoli 345, 346, 347, 348, e 349, delle Leggi Criminali;

4° Ordinare la esecuzione o l'adempimento di qualunque degli ordini del Soprintendente della Polizia o di qualunque altro ufficiale pubblico contemplato in queste Leggi o in altre leggi che sono con queste conservate in vigore, sia perchè l'ordine non fu eseguito, sia perchè fu eseguito male;

5° Ordinare, nei casi stabiliti dalla legge, la confiscazione del corpo della contravvenzione, degli strumenti che servirono o erano destinati alla consumazione della contravvenzione, e delle cose prodotte dalla contravvenzione, quando non vi sia chi, senza avere partecipato nella contravvenzione, abbia ragione su tali oggetti;

6° Ordinare qualunque altro provvedimento che secondo la giustizia e la equità per l'interesse dei contendenti, o dei vicini, o dei passanti, o del pubblico in generale, si giudicasse necessario e opportuno, e che non fosse vietato dalla legge o inammissibile sotto le disposizioni della legge.

870. Non è necessario tenere alcun registro separato di sentenze, in prima istanza: ma è sufficiente che la sentenza si trascriva dalla Corte sulla citazione od altrimenti e si firmi dal Magistrato o dal Sindaco.

871. In qualunque caso in cui si fosse proceduto ai termini dell'articolo 331 delle Leggi Criminali, ed in qualunque altro caso che, a giudizio della Corte, non ammettesse indugio, si dovrà nella sentenza dichiarare, espressamente, di esservi stato luogo al procedimento, in via di urgenza.

872. Quando, per la prova di una contravvenzione, la Corte, a domanda della Polizia, abbia ordinato che sia, in tutto o in parte, disfatta qualche opera, non costando della contravvenzione allegata, o di un'altra nascente da fatti che, senza il disfacimento dell'opera medesima, non abbiano potuto essere veduti, la spesa incorsa, e quella che sia necessaria per rimettere l'opera medesima nello stato in cui era, sarà a carico della Polizia.

873. L'esecuzione delle dette sentenze ed ordini si potrà fare ai termini degli articoli 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 30, e 333, delle dette Leggi Criminali e salvo il disposto in quanto che possono essere applicate alle dette sentenze, le disposizioni delle seguenti leggi, cioè:

Dell'Ordinanza No. I del 1849, promulgata col Proclama No. III del dì 1mo Novembre 1849, e statuita per stabilire una prigione in Corradino; della Ordinanza No. VI del 1853, promulgata col Proclama No. VII del dì 1mo Novembre 1853, e statuita per provvedere per la custodia e detenzione di certi prigionieri, e come tale Ordinanza fu corretta ed emendata coll'Ordinanza No. I del 1854, promulgata col Proclama No. II del dì 28 Marzo 1854, e statuita per emendare la legge per provvedere per la detenzione e custodia di certi prigionieri; e dell'Ordinanza No. I del 1859, promulgata col Proclama No. I del dì 19 Settembre 1859, e statuita per emendare le leggi relative alla organizzazione della Forza pubblica, come fu emendata coll'Ordinanza No. V del 1880, promulgata col Proclama No. IV del dì 5 Giugno 1880, e statuita per emendare le leggi in riguardo a certi ufficj pubblici e all'organamento della Polizia.

874. In nessun caso l'appello da qualunque delle dette sentenze, quando fosse ammissibile, sospenderà l'esecuzione della sentenza.

875. L'appello è ammissibile soltanto, quando si prentenda che la decisione rechi danno alla proprietà, e nei casi contemplati negli articoli 793, 865, 866, 868, ed 869.

876. Nei casi preveduti nell'articolo 871, non sarà nè anche ammissibile l'appello quando il condannato non avesse rispettosamente dichiarato di volere interporre appello dalla sentenza, entro ore tre, dal momento della pronunziatione della sentenza.

877. Sarà dovere del Registratore, in qualunque dei detti casi preveduti nell'articolo 876, notare sulla citazione l'ora della pronunziatione della sentenza.

878. In qualunque altro caso, l'appello s'interpone entro due giorni dal dì della sentenza.

879. L'appello potrà essere interposto alla Second'Aula della Corte di Appello.

880. L'appello si può interporre sì dalla parte privata che dalla Polizia, e da chiunque vi abbia interesse.

881. L'appello s'interpone in prima istanza o verbalmente o per via di nota sottoscritta dalla parte privata o da un suo avvocato, o procuratore legale, o dall'ufficiale di Polizia che avesse interposto l'appello.

882. Se l'appello s'interpone verbalmente, il Registratore di prima istanza noterà il nome e cognome dell'appellante, il giorno dell'appello, e, quando si trattasse di un appello in un caso dichiarato di urgenza, anche l'ora dell'interposizione dell'appello.

883. Interposto l'appello, sarà dovere del Registratore di prima istanza di trasmettere al Registratore delle Corti Superiori, del più presto, ed entro giorni due dal dì della interposizione dell'appello, la citazione in originale colla sentenza, come si trovasse notata sulla stessa citazione, od altrimenti.

884. La detta trasmissione, nei casi dichiarati di urgenza, si dovrà fare entro ore tre, dal momento dell'interposizione dell'appello.

885. In qualunque caso, il detto Registratore non sarà tenuto alla trasmissione di altri atti non contemplati nell'articolo 883, se non a richiesta delle parti, o per ordine della Corte di Appello.

886. Quando si trattasse di una sentenza per parte della Corte dei Magistrati dell'isola del Gozo e di Comino, l'appello s'interporrà e sarà introdotto nel modo sopra stabilito, ed anche nei termini ivi fissati, ma innanzi alla Corte dei Magistrati della Polizia nelle dette isole com'è costituita in seconda istanza.

887. Innanzi alla Corte di Appello o nella Corte del Gozo, in seconda istanza, si procederà per via di citazione, con domanda per la revoca o per la riforma della sentenza di prima istanza.

888. La detta Corte di Appello sarà costituita di uno dei suoi membri o di qualunque altro dei Giudici di Sua Maestà, e la detta Corte del Gozo, in seconda istanza, sarà costituita di un Magistrato destinato per la Corte delle dette isole, in seconda istanza, ed anche di qualunque altro Magistrato, o Sindaco.

889. La citazione, in seconda istanza, sarà, sottoscritta da un avvocato o dalla parte e da un procuratore legale, quando vi fosse.

890. La detta citazione dovrà essere presentata, in seconda istanza, entro il termine di giorni quattro dal dì della introduzione degli atti.

891. Se in prima istanza la causa sarà stata dichiarata di urgenza, dovrà essere giudicata per tale in seconda istanza.

892. Qualunque Corte di seconda istanza avrà gli stessi poteri che, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, ha la Corte di prima istanza.

893. In seconda istanza, si dovrà procedere, come è stabilito in queste Leggi per le Corti di prima istanza, ove il disposto per le Corti di prima istanza possa essere applicato alle Corti di seconda istanza.

894. Le sentenze di seconda istanza però dovranno essere motivate e registrate secondo la legge in vigore, e per la Corte di Appello di Sua Maestà.

895. Nel caso di revoca totale della sentenza di prima istanza, avrà luogo ancora, *ipso jure*, la sua revoca, per quello che concerne l'applicazione della pena, non ostante che il capo riguardante la pena non fosse appellabile. Ed in questo caso le ammende saranno restituite, ed il condannato se fosse detenuto sarà liberato.

896. Nel caso di riforma o di revoca parziale della detta sentenza, la detta Corte di seconda istanza, in quanto alla pena, farà quelle dichiarazioni, che, secondo i casi, giudicherà giuste e opportune.

897. In pendenza dell'appello, la Corte di seconda istanza potrà ammettere il condannato, che fosse detenuto, al beneficio della cauzione, secondo le regole stabilite nelle Leggi Criminali, ed a domanda anche verbale.

898. In qualunque caso, che non si trovasse espressamente contemplato in queste Leggi, sì la Corte di prima istanza che quella di seconda istanza, dovrà conformarsi alle regole di procedura stabilite nelle Leggi Criminali, o, in difetto, in quelle di Organizzazione e Procedura Civile, o in altre leggi vigenti, in quanto che qualunque delle leggi, alle quali le dette Corti dovranno conformarsi, potrà essere applicata ai casi particolari in esame, e pei quali queste Leggi non avessero in termini espressi provveduto.

899. Nel caso di qualunque reato, per cui in qualunque delle dette Corti dei Magistrati della Polizia Giudiziaria, sì in quella per l'isola di Malta, o in quella per le isole del Gozo e di Comino come Corte di criminale giudicatura, o in qualunque delle dette Corti dei Sindaci, avesse avuto luogo una dichiarazione di reità e si fosse proceduto alla condanna dell'imputato o degli imputati in una pena, e nel caso, in cui qualunque delle dette decisioni non fosse appellabile, ai termini dell'articolo 875, il condannato potrà solamente nei casi espressi nell'articolo seguente, 900 ricorrere per la revisione della sentenza, innanzi alla Corte Criminale di Sua Maestà.

900. Tale revisione potrà essere domandata,

1° Se la detta decisione fosse nulla per difetto di giurisdizione ;

2° Se la detta decisione fosse nulla per incompetenza ;

3° Se la detta decisione fosse nulla per manifesta violazione della legge.

901. Avrà luogo la nullità per motivo di manifesta violazione della legge,

1° Quando i fatti dichiarati colla decisione reclamata come importante la reità, per cui fosse stata applicata la pena, non costituissero, in sostanza, gli elementi tutti del reato, come fosse specificato o descritto dalla legge;

2° Quando la Corte avesse falsamente o erroneamente applicato, in pregiudizio del reclamante, una pena comminata dalla legge pel reato di cui egli fosse stato dichiarato colpevole, sia che l'errore consistesse nell'applicazione di una pena diversa da quella che fosse legalmente applicabile, sia che si trattasse di un errore concernente la durata della pena;

3° Quando fossero state, contro il reclamante, prodotte prove, con sua opposizione e che, secondo la legge, non erano ammissibili;

4° Quando il reclamante fosse stato impedito di produrre prove, in sua difesa, che secondo la legge erano ammissibili ;

5° In qualunque caso in cui fosse ammissibile l'eccezione di nullità degli atti giudiziarij, per qualunque dei motivi indicati nello articolo 799 delle Leggi di Organizzazione e Procedura Civile.

902. La Corte Criminale, nei casi preveduti negli articoli precedenti 899, 900, e 901, sarà composta di un solo Giudice di Sua Maestà, e salvo il disposto coll'articolo 927.

903. Il detto reclamo per revisione non sospenderà l'esecuzione della sentenza, quando la Corte decidente non avesse accordato al reclamante il beneficio di poter sospendere l'esecuzione, mediante una cauzione di dover adempire il futuro giudicato della Corte Criminale.

904. La domanda per l'ammissione al detto beneficio si potrà fare verbalmente.

905. La detta domanda è ammissibile, in qualunque tempo, dal momento della pronunziazione della decisione reclamata sino alla decisione della Corte Criminale di Sua Maestà, e non ostante la pendenza del reclamo innanzi a questa Corte.

906. Il detto beneficio potrà essere accordato, anche nei casi eccettuati nel secondo paragrafo dell'articolo 488 delle Leggi Criminali.

907. L'ammissione al detto beneficio avrà luogo sotto i provvedimenti degli articoli 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, e 501, delle dette Leggi Criminali.

908. Il reclamo si farà per via di citazione contro l'Avvocato della Corona, da essere presentata nel Registro delle Corti Superiori.

909. Tale reclamo si potrà fare entro il termine di giorni quattro perentorj.

910. Nella citazione si dovranno indicare con chiarezza e certezza gli aggravj pretesi arrecati colla decisione reclamata, ed i motivi di tali aggravj, come pure la legge, di cui si allegasse la violazione.

911. Il Registratore della Corte che avesse deciso la causa reclamata dovrà, a diligenza del reclamante, trasmettere al Registratore delle Corti Superiori, tutti gli atti fatti ed esibiti in prima istanza, colla decisione reclamata, e coi notamenti in breve, in originale, delle deposizioni dei testimonj esaminati in occasione della detta decisione.

912. Gli atti indicati nell'articolo precedente potranno essere trasmessi, come ivi è prescritto, in qualunque tempo, dal dì della pronunziazione della decisione reclamata sino al giorno destinato alla discussione del reclamo.

913. La detta citazione sarà notificata, con copia ufficiale, all'Avvocato della Corona, colla indicazione del giorno e dell'ora destinata dalla Corte per la discussione del reclamo. Il reclamante sarà anche avvisato, in iscritto, della detta destinazione.

914. La Corte Criminale sarà competente anche a prendere cognizione del rifiuto, quando vi fosse stato, per parte della Corte di prima istanza, di accordare il beneficio della cauzione. Nel caso di domanda verbale del reclamante per essergli dato il detto beneficio, la detta Corte Criminale avrà tutt' i poteri concessi alla detta Corte di prima istanza, per quello che concerne la ammissione al detto beneficio, e osservate le regole indicate nell'articolo 907.

915. In qualunque caso di reclamo dalla decisione di prima istanza, potranno avere luogo le disposizioni dell'articolo 832, e degli articoli 383, e 484 al 487, delle Leggi Criminali, come pure qualunque altra disposizione di procedura stabilita in queste Leggi, ed in quanto che possa essere applicata ai casi dei detti reclami, per revisione, ed in quanto che per questi reclami non vi siano in queste Leggi disposizioni diverse, e salvo sempre il disposto coll'articolo 898.

916. L'ordine della discussione del detto reclamo sarà in conformità al disposto cogli articoli 228 al 232 delle Leggi di Organizzazione e Procedura Civile.

917. Se il reclamante fosse in arresto, avrà luogo la disposizione del paragrafo primo dell'articolo 384 delle Leggi Criminali.

918. Se il reclamante non fosse in arresto, e sarà contumace, la Corte cancellerà dalla lista a citazione, e questa non potrà essere riprodotta, che per giusta causa e dietro ricorso.

919. Il detto reclamo potrà avere luogo anche prima della decisione della causa in prima istanza, quando la Corte di prima istanza avesse dichiarato di essere competente a prenderne cognizione, non ostante le opposizioni dell'imputato.

920. In nessun caso, eccettuato il contemplato nell'articolo precedente, potrà essere ammesso alcun reclamo, contro la decisione che non fosse finale e definitiva.

921. La Corte Criminale procederà sugli atti di prima istanza, e, per giusta causa, potrà esaminare come di legge, o riesaminare qualunque testimonio rilevante, che fosse stato già esaminato in prima istanza, sì a domanda del reclamante, che a domanda dell'Avvocato della Corona.

922. In nessun caso, nella detta Corte Criminale, si procederà all'esame di testimonj che non fossero stati prodotti in prima istanza, quando non risultasse di essere stata la loro produzione impedita, o ricusata dalla Corte di prima istanza.

923. Si potranno provare con testimonj le opposizioni e le proteste fatte dal reclamante in prima istanza, non ostante il difetto di un notamento di tali opposizioni o proteste, o di un rigetto per via di decreto di qualunque opposizione o protesto.

924. Se il reclamo sarà esaudito per motivo di difetto di giurisdizione o d'incompetenza, il reclamante sarà rimesso nello stesso stato in cui era al tempo della fattagli imputazione del reato, per cui fosse stato dichiarato colpevole.

925. Se il reclamo sarà ammesso per qualcuno dei motivi specificati negl'incisi 1° e 2° dell'articolo 901, egli sarà immediatamente liberato dalla pena che fosse stata contro di lui applicata, e le multe e le ammende pagate gli saranno restituite. Nei casi dell'inciso 2° si applicherà la pena come di legge.

926. Il reclamo però per i motivi espressi negl'incisi 3° e 4° del detto articolo 901, non sarà ammesso, fuorchè nel caso preveduto nel paragrafo terzo dell'articolo 428 delle Leggi Criminali.

927. Nei casi dei reclami contemplati negli articoli 899, 900, e 901, quando si facessero da sentenze della Corte dei Magistrati per le isole del Gozo e di Comino, il Capo del Governo avrà il potere di destinare per prendere cognizione di tali reclami, in vece di un Giudice di Sua Maestà, un Magistrato della Polizia Giudiziaria, ed anche un Sindaco. E nel detto caso, il Magistrato o Sindaco, destinato come sopra, avrà tutt' i poteri ed eseguirà tutt' i doveri di un Giudice di Sua Maestà, destinato per la Corte Criminale di Sua Maestà. Ed in qualunque tale caso la citazione indicata nell'articolo 908 dovrà essere diretta contro l'Agente Avvocato della Corona nell'isola del Gozo, e sarà presentata nel Registro della

detta Corte dei Magistrati per le isole del Gozo e di Comino.

928. La Corte competente avrà il potere di condannare il reclamante in spese triple, nel caso di reclami temerarj, ed anche, come nel caso di disprezzo dell'autorità della Corte.

929. In qualunque caso di condanna nelle spese giudiziarie, in conformità al disposto in queste Leggi, sì in prima che in seconda istanza, ed anche, quando si trattasse delle revisioni accennate negli articoli 899, 900, e 901, per la liquidazione delle spese, si procederà, come in via civile, e pel loro pagamento, sia a favore che contro la parte privata, si potrà procedere, secondo l'articolo 343 delle Leggi Criminali, ed anche mediante l'arresto della persona condannata.

930. In difetto di pagamento delle dette spese nell'ammonto liquidato, il condannato sarà detenuto fino al pagamento totale, ed a spese proprie, salvo il disposto nell'articolo 832.

931. Sono conservati gli atti qui sotto indicati e relativi a materie, le quali, sebbene in parte hanno per oggetto alcune Leggi di Polizia, riguardano anche alcune Leggi Criminali, o di altra specie, cioè:

1° Il Proclama No. VI del dì 14 Febbrajo 1814 ;

2° Il Proclama No. V del dì 10 Aprile 1828, e statuito per riservare la decisione delle cause spirituali alle Corti Ecclesiastiche, e per sottoporre tutte le classi dei sudditi di Sua Maestà, nelle materie temporanee, alla giurisdizione dei tribunali laici della Maestà Sua ;

3° Il Proclama No. VI del dì 10 Aprile 1828, concernente l'abolizione dell'asilo nei casi criminali ;

4° L' Ordinanza No. I del 1849, promulgata col Proclama No. III del dì 1mo. Settembre 1849, e statuita per stabilire una prigione in Corradino ;

5° L' Ordinanza No. II del 1852, promulgata col Proclama No. IV del dì 5 Maggio 1852, e statuita per la formazione di un corpo di Milizia Maltese ;

6° L' Ordinanza No. VI del 1853, promulgata col Proclama No. VIII del dì 1mo. Settembre 1853, e statuita per provvedere per la custodia e detenzione di certi prigionieri, come fu emendata coll' Ordinanza No. I del 1854, promulgata col Proclama No. II del dì 28 Marzo 1854, e statuita per emendare la legge per provvedere per la detenzione e custodia di certi prigionieri ;

7° Le Leggi Criminali per l'isola di Malta e sue dipendenze, ad eccezione del libro terzo e degli articoli indicati nell'articolo seguente, e come tali Leggi Criminali furono promulgate col Proclama No. I del dì 10 Marzo 1854, e posteriormente emendate colle Ordinanze No. IX del 1856, No. VIII del 1857, No. IX del 1857, No. X del 1858, No. IX del 1859, No. V del 1868, No. VI del 1871, No. IV del 1874, e promulgata nel 1876, No. I del 1879, congiunta colla Notificazione del 29 Ottobre 1880, e No. III del 1880 ;

8° L'ultima parte della Notificazione del dì 30 Giugno 1854 ;

9° L' Ordinanza No. II del 1854, promulgata col Proclama No. III del dì 18 Agosto 1854, e statuita per autorizzare la formazione di regolamenti per una compagnia di pensionati arrolati che avessero servito nel Reggimento *Royal Malta Fencible*. Si veda la Notificazione del 24 Dicembre 1855.

10° L'Ordinanza No. IV del 1854, promulgata col Proclama No. IV del dì 18 Ottobre 1854, e statuita per ovviare a certi dubbj intorno alla competenza della Corte dei Magistrati della Polizia Giudiziaria per l'isola di Malta ad eseguire i doveri che per Atti del Parlamento aventi forza in queste isole, fossero commessi ai Giudici di pace, e per stabilire alcune regole di procedura nell'applicazione di tali Atti del Parlamento;

11° L'Ordinanza No. I del 1855, promulgata col Proclama No. II del dì 24 Gennajo 1855, e statuita per assicurare maggiore speditezza nella definizione di alcune cause di capitani marinari ed apprendisti di bastimenti noleggiati in servizio di Sua Maestà;

12° La Notificazione del dì 28 Dicembre 1855;

13° L'Ordinanza No. IX del 1856, promulgata col Proclama No. I del dì 14 Gennajo 1857, e statuita per emendare le leggi relative alla salute pubblica;

14° L'Ordinanza No. X del 1857, promulgata col Proclama No. IX del dì 22 Giugno 1857, e statuita per rimuovere qualunque dubbio sopra certe misure tendenti ad impedire la circolazione di monete contraffatte o alterate;

15° L'Ordinanza No. XII del 1858, promulgata col Proclama No. XIV del dì 11 Ottobre 1858, e statuita per emendare le leggi relative ai passaporti;

16° L'Ordinanza No. VI del 1860, promulgata col Proclama No. VI del dì 7 Settembre 1860, e statuita per revocare le sezioni 15 e 17 dello Statuto Imperiale, 5° e 6° William IV, cap. LXII, in quanto che le disposizioni contenutevi sono applicabili a queste isole;

17° L'Ordinanza No. I del 1861, promulgata col Proclama No. I del dì 13 Dicembre 1861, e statuita per emendare la legge relativa alla elezione dei membri elettivi del Consiglio di Governo di Malta, come fu emendata e spiegata coll' Ordinanza No. IX del 1865, e colla Notificazione del dì 9 Aprile 1867;

18° L'Ordinanza No. I del 1863, promulgata col Proclama No. I del dì 31 Marzo 1863, e statuita per autorizzare la estradizione di individui imputati di avere commesso certi reati entro la giurisdizione di Sua Maestà il Re d'Italia, e per dare altre disposizioni connesse collo stesso soggetto, come fu messa in vigore colla Notificazione del dì 10 Luglio 1863;

19° L'Ordinanza No. VI del 1865, promulgata col Proclama No. IV del dì 30 Giugno 1865, e statuita per stabilire i diritti da pagarsi ai testimonj nelle Corti di giustizia;

20° L'Ordinanza No. VIII del 1865, promulgata col Proclama No. IV del dì 30 Giugno 1865, e statuita per dare alcune disposizioni e togliere alcuni dubbj insorti in conseguenza della separazione delle isole del Gozo e di Comino, dalla diocesi di Malta;

21° L'Ordinanza No. II del 1867, promulgata col Proclama No VII del dì 5 Giugno 1867, e statuita per togliere alcuni dubbj intorno ai poteri di certi ufficiali sanitarj e dare alcune disposizioni rispetto a reati commessi da certe persone che fossero soggette a contumacia ;

22° L'Ordinanza No. IV del 1872, promulgata col Proclama No. III del dì 22 Maggio 1872, e statuita per dare alcune disposizioni per l'esame dei testimonj in riguardo a materie criminali, pendenti innanzi a una Corte fuori dell'isola di Malta e sue dipendenze ;

23° L'Ordinanza No. II del 1873, promulgata col Proclama No. II del dì 21 Giugno

1874, e statuita per emendare le leggi relative all'ammissione di qualunque persona ad agire in qualità di capitani, marinari, o ingegneri a bordo di un bastimento mercantile, e per dare alcune altre disposizioni ;

24° L'Ordinanza No. II del 1874, promulgata col Proclama No. III del dì 30 Ottobre 1874, e statuita per emendare la legge relativa a prigionieri che si trovino a bordo di bastimenti mercantili ;

25° La Notificazione del 26 Giugno 1874, e la Notificazione del 6 Agosto 1874 ;

26° L'Ordinanza No. II del 1875, promulgata col Proclama No. VI del dì 9 Luglio 1875, e statuita per dare alcune disposizioni in riguardo ai telegrafi elettrici, come fu emendata ed estesa coll'Ordinanza No. II del 1876, colla Notificazione del dì 12 Gennajo 1877, e colla Notificazione del dì 11 Maggio 1877 ;

27° L'Ordinanza No. III del 1875, promulgata col Proclama No. XI del dì 8 Ottobre 1875, e statuita per prevenire certi dubbj in casi di reati punibili in virtù di certe leggi ;

28° L'Ordinanza No. I del 1874, promulgata col Proclama No. I del dì 2 febbrajo 1875, e statuita per dare alcune disposizioni onde prevenire disastri in mare, e meglio proteggere il commercio marittimo ;

29° La Notificazione del dì 5 Settembre 1877 ;

30° L'Ordinanza No. IV del 1877, promulgata col Proclama No. III del dì 22 Giugno 1877, e statuita per provvedere per la migliore esecuzione degli Atti del Parlamento Imperiale, chiamati, *The Extradition Acts*, 1870-1873 ;

31° La Notificazione del dì 20 febbrajo 1879 ;

32° La Notificazione del dì 20 Maggio 1879 ;

33° L'Ordinanza No. IV del 1880, promulgata col Proclama No. III del dì 2 Giugno 1880, e statuita per emendare le leggi relative alla estradizione d'individui imputati di reati commessi in paesi esteri o condannati per tali reati ;

34° L'Ordinanza No. V del 1880, promulgata col Proclama No. IV del dì 5 Giugno 1880, e statuita per emendare le leggi in riguardo a certi ufficj pubblici ed all'organamento della Polizia ;

35° E la Notificazione del 5 Giugno 1880, No. 51.

932. Sono revocati ed abrogati, tranne in quanto sono abrogatori di leggi anteriori, gli atti legislativi ed i regolamenti seguenti, cioè:

1° Tutte le disposizioni di Polizia che sono contenute nelle Leggi Romane, o Sicule, o di Rodi, e promulgate o introdotte, anche per consuetudine, in queste isole, o contenute nelle Prammatiche, Bandi, Comandamenti, Rescritti, Statuti, o altri atti legislativi, sotto il Governo dell'Ordine Gerosolimitano, o sotto quello dei Francesi, o di qualunque altro Governo, sino al dì cinque Ottobre 1813, quando la popolazione di queste isole fu riconosciuta come suddita della Corona Britannica ;

2° Tutte le disposizioni di Polizia, di natura temporanea e transitoria, e le quali o per causa del decorso del tempo che vi si contemplava, o per la cessazione del loro oggetto, non continuarono ad essere in vigore ;

3° La Notificazione del 1mo. Agosto 1816 ;

4° La Notificazione del 15 Luglio 1817 ;

- 5° La Notificazione del 3 febbrajo 1818;
- 6° La Notificazione del 15 febbrajo 1821;
- 7° La Notificazione del 26 Maggio 1825;
- 8° La Notificazione del 18 Settembre 1827;
- 9° Il Proclama No. X del 19 Ottobre 1832, ed intitolato "Legge che sopprime l'ufficio di incantatore pubblico ed i diritti fin ora pagati a quell'ufficio, e con cui si stabiliscono autorizzati incantatori, ed altri diritti pagabili sulle vendite in pubblica subasta;
- 10° La Notificazione del dì 17 Giugno 1833;
- 11° La Notificazione del dì 2 Settembre 1837;
- 12° La Notificazione del dì 28 Agosto 1839;
- 13° L'Ordinanza No. VIII del 1839, promulgata colla Notificazione del dì 9 Luglio 1839, e statuita per istabilire doversi il carbon fossile vendere a peso e non a misura;
- 14° L'Ordinanza No. IV del 1839, promulgata colla detta Notificazione del dì 9 Luglio 1839, e statuita per istabilire doversi fare la vendita di certi designati generi a misura rasa;
- 15° L'Ordinanza No. IV del 1845, promulgata col Proclama No. III del dì 21 Agosto 1845, e statuita per abolire il diritto pagabile al Governo sulle vendite pubbliche effettuate per mezzo di autorizzati incantatori;
- 16° L'Ordinanza No. I del 1850, promulgata col Proclama No. II del dì 18 Luglio 1850, e statuita per provvedere per la custodia di prigionieri condannati per brevi periodi di tempo;
- 17° La Notificazione del dì 25 Aprile 1851;
- 18° La Notificazione del dì 13 Giugno 1851;
- 19° La Notificazione del dì 25 Luglio 1851;
- 20° La Notificazione del dì 28 Dicembre 1851;
- 21° La Minuta del Governatore del dì 22 Aprile 1852;
- 22° Il Libro terzo della parte prima, ad eccezione dell'articolo 312, e gli articoli 328, 332, 342, e 592, delle Leggi Criminali per l'isola di Malta e sue dipendenze, promulgate col Proclama No. I del dì 10 Marzo 1854;
- 23° Le Leggi ed i Regolamenti di Polizia per l'isola di Malta e sue dipendenze, promulgate col Proclama No. I del dì 10 Marzo 1854;
- 24° La prima parte della Notificazione del dì 30 Giugno 1854;
- 25° La Notificazione del 26 febbrajo 1856;
- 26° L'Ordinanza No. I del 1856, promulgata col Proclama No. II del dì 26 febbrajo 1856, e statuita per emendare le Leggi e i Regolamenti di Polizia;
- 27° L'Ordinanza No. II del 1856, promulgata col Proclama No. XVIII del dì 1mo. Dicembre 1856, e statuita per emendare certe leggi concernenti gli orefici e gli argentieri;
- 28° La Notificazione del 6 Dicembre 1856;
- 29° L'Ordinanza No. V del 1858, promulgata col Proclama No. IX del dì 5 Luglio 1858, e statuita per emendare le Leggi e i Regolamenti di Polizia;
- 30° L'Ordinanza No. VI del 1858,

promulgata col Proclama No. IX del dì 3 Luglio 1858, e statuita per ridurre il diritto del bollo di oggetti di oro o di argento ;

31° L' Ordinanza No. II del 1859, promulgata col Proclama No. III del dì 24 Marzo 1859, e statuita per emendare le leggi onde più efficacemente prevenire alcune contravvenzioni ;

32° L' Ordinanza No. IV del 1859, promulgata col Proclama No. IV del dì 5 Aprile 1859, e statuita per togliere alcuni dubbj intorno agli effetti degli ordini del Capo del Governo pel rinchiodimento di cani ;

33° L' Ordinanza No. X del 1859, promulgata col Proclama No. X del dì 26 Agosto 1859, e statuita per emendare le Leggi e i Regolamenti di Polizia ;

34° L' Ordinanza No. XIV del 1859, promulgata col Proclama No. X del dì 26 Agosto 1859, e statuita per meglio scoprire certe adulterazioni di bevande o alimenti destinati ad essere venduti o spacciati nell'isola di Malta e sue dipendenze, ed impedire la vendita e lo spaccio di certi alimenti e bevande adulterate ;

35° L' Ordinanza No. XV del 1859, promulgata col Proclama No. X del dì 26 Agosto 1859, e statuita per prevenire molestie da cani o altri animali ;

36° L' Ordinanza No. XVI del 1859, promulgata col Proclama No. X del dì 26 Agosto 1859, e statuita per emendare le leggi relative ai diritti professionali esigibili da medici, chirurghi, e bassi chirurghi ;

37° L' Ordinanza No. IV del 1860 promulgata col Proclama No. V del dì 12 Ottobre 1860, e statuita per provvedere mezzi ad alcuni individui di età minore, per apprendere il mestiere di marinajo in servizio di bastimenti mercantili, come fu messa in effetto colla Notificazione del dì 25 Ottobre 1860 ;

38° L' Ordinanza No. IV del 1861, promulgata col Proclama No. I del dì 14 Giugno 1861, e statuita per prevenire la propagazione di malattie veneree ;

39° L' Ordinanza No. V del 1861, promulgata col detto Proclama, e statuita per impedire la distruzione del pesce ;

40° La Notificazione del dì 11 Gennaio 1861 ;

41° La Notificazione del dì 25 Ottobre 1861 ;

42° La Notificazione del dì 23 Novembre 1861 ;

43° La Notificazioue del dì 7 Agosto 1863 ;

44° La Notificazione del dì 14 Ottobre 1864 ;

45° L' Ordinanza No. VI del 1864, promulgata col Proclama No. VI del dì 24 Dicembre 1864, e statuita per dichiarare la corrispondenza di alcune misure e di alcuni pesi Maltesi, con misure e pesi Inglesi, e con cui fu abrogata l' Ordinanza No. I del 1858 ;

46° L' Ordinanza No. VII del 1865, promulgata col Proclama No IV del dì 30 Giugno 1865, e statuita per dare alcune disposizioni relative alla salute pubblica ;

47° L' Ordinanza No. V del 1866, promulgata col Proclama No. II del dì 5 Luglio 1866, e statuita per dare certe disposizioni ad oggetto di impedire la propagazione di una malattia comparsa tra alcuni animali ;

48° La Notificazione del dì 3 Luglio 1866 ;

49° La Notificazione del dì 20 Marzo 1867 ;

50° L' Ordinanza No. X del 1867, promulgata col Proclama No. IV del dì 29 Aprile 1867, e statuita per emendare le Leggi e i Regolamenti di Polizia ;

51° La Notificazione del dì 28 Agosto 1868, come fu emendata colla Notificazione del dì 31 Agosto 1868;

52° L' Ordinanza No. III del 1868, promulgata col Proclama No. III del dì 11 Settembre 1868, e statuita per emendare le Leggi e i Regolamenti di Polizia ;

53° L' Ordinanza No. I del 1871, promulgata col Proclama No. I del dì 24 Marzo 1871, e statuita per emendare le leggi relative alla vaccinazione;

54° L' Ordinanza No. XI del 1871, promulgata col Proclama No. II del dì 9 Giugno 1871, e statuita per dare alcune disposizioni ad oggetto d'impedire la introduzione e la propagazione di certe malattie ;

55° L' Ordinanza No. III del 1872, promulgata col Proclama No. III del dì 22 Maggio 1872, e statuita per emendare le Leggi e i Regolamenti di Polizia ;

56° La Notificazione del dì 22 Maggio 1872 ;

57° La Notificazione del dì 23 Ottobre 1873 ;

58° La Notificazione del dì 14 Novembre 1873;

59° La Notificazione del dì 17 Novembre 1874, No. 57 ;

60° La Notificazione del dì 17 Novembre 1874, No. 58 ;

61° La Notificazione del dì 17 Novembre 1874, No. 59 ;

62° L' Ordinanza No. I del 1878, promulgata col Proclama No. II del dì 29 Gennaio 1875, e statuita per dare alcune disposizioni ad oggetto d'impedire la introduzione e la propagazione di alcune malattie di animali;

63° La Notificazione del dì 29 Gennaio 1875 ;

64° La Notificazione del dì 30 Gennaio 1875 ;

65° La Notificazione del dì 2 Febbraio 1875 ;

66° La Notificazione del dì 27 Febbraio 1875 ;

67° La Notificazione del dì 22 Marzo 1875 ;

68° L' Ordinanza No. VIII del 1874, promulgata col Proclama No. IV del dì 23 Aprile 1875, e statuita per emendare le Leggi di Polizia;

69° La Notificazione del dì 16 Luglio 1875, No. 53;

70° La Notificazione del dì 16 Luglio 1875, No. 55;

71° La Notificazione del dì 30 Luglio 1875;

72° L' Ordinanza No. I del 1876, promulgata col Proclama No. II del dì 21 Giugno 1876, e statuita per dare alcune disposizioni, intorno a certi fanciulli ;

73° L' Ordinanza No. III del 1876, promulgata col detto Proclama No. II, e statuita per impedire la introduzione di malattie di prodotti agrarj;

74° L' Ordinanza No. IV del 1876, promulgata col detto Proclama No. II, e statuita per emendare le Leggi di Polizia in quanto riguardano la diserzione di marinari;

75° La Notificazione del dì 12 Settembre 1876; "

76° La Notificazione del dì 9 Novembre 1876;

- 77° La Notificazione del dì 20 Giugno 1877 ;
- 78° L' Ordinanza No. I del 1877, promulgata col Proclama No. II del dì 22 Giugno 1877, e statuita per dare alcune disposizioni intorno all'asportazione di certi coltelli e di *armi proprie* ;
- 79° L' Ordinanza No. III del 1877, promulgata col detto Proclama No. II, e statuita per emendare le Leggi Criminali ;
- 80° La Notificazione del dì 4 Luglio 1879 ;
- 81° La Notificazione del dì 5 Luglio 1879 ;
- 82° L' Ordinanza No. II del 1880, promulgata col Proclama No. II del dì 22 Aprile 1880, e statuita per emendare le Leggi di Polizia ; e qualunque altra legge e regolamento di Polizia, o di altra specie, contraria alle disposizioni di queste Leggi, o inconciliabile colle medesime ;
- 83° La Notificazione del dì 22 Aprile 1880, No. 39 ;
- 84° La Notificazione del dì 21 Giugno 1880, No. 60 ;
- 85° La Notificazione del dì 14 Settembre 1880, No. 71 ;
- 86° La Notificazione del dì 14 Settembre 1880, No. 72 ;
- 87° La Notificazione del dì 5 Ottobre 1880, No. 77 ;
- 88° La Notificazione del dì 14 Ottobre 1880, No. 83.

Capo Ultimo.

TARIFFE.

I.

Tariffa dei noli delle vetture pel trasporto delle persone.

933. Il nolo delle vetture pel trasporto delle persone è regolato dalla convenzione, o espressa o desunta da circostanze atte a dimostrare quale sia stata la intenzione dei contraenti intorno all'ammontare del nolo, ed anche in quanto alla distanza dal luogo della partenza ad un altro, ed alla durata della ritenzione della vettura.

934. Si presume che il nolo sia stato regolato secondo la distanza, se sia indicato il luogo al quale si voglia andare, senz'altra spiegazione. All'arrivo a quel luogo, il viaggio s'intende terminato.

935. In difetto di una indicazione del luogo di arrivo, la presunzione è, che il nolo debba essere regolato, secondo la durata della ritenzione della vettura.

936. Il nolo dovuto, secondo la distanza, in difetto di convenzione, è di quattro denari, per ogni miglio, se la vettura è tirata da un cavallo, e di otto denari se è tirata da due cavalli.

937. Se il nolo è dovuto secondo la distanza e per l'andata ed il ritorno, in difetto di convenzione, si aggiunge la metà pel ritorno, semprechè il passeggiere, nel luogo in cui sia terminato il viaggio di andata, non si sia fermato più di una ora. In caso di fermata per un tempo maggiore, il nolo pel ritorno è eguale a quello per l'andata. Se il passeggiere trattiene la vettura pel ritorno più di tre ore, oltre il nolo suddetto, si dovranno aumentare due denari, per ogni ora di trattenimento, al di là delle dette tre ore.

938. Il nolo dovuto secondo la durata della ritenzione della vettura, in difetto di convenzione, è di dieci denari per ogni ora, se la vettura è

tirata da un cavallo, e di uno scellino e tre deuari, se è tirata da due cavalli. La velocità alla quale il conduttore è tenuto è di quattro miglia l'ora.

939. In difetto di convenzione, nei viaggi per un'ora prima dello spuntare del sole e due ore dopo il tramonto, ai noli stabiliti negli articoli 936, 937, e 938, si dovrà aggiungere la metà. L'aumento avrà luogo, ancorchè il viaggio sia stato soltanto cominciato o terminato fuori del tempo suddetto.

940. In nessun caso, in difetto di convenzione, il conduttore avrà diritto ad un aumento di nolo, se il passeggiere, nel corso del viaggio, abbia fermato e ritenuto la vettura, in qualunque luogo, una o più volte, quando la fermata, o tutte le fermate, collettivamente, non eccedano una mezz'ora.

941. Nelle feste nuove o in casi straordinarj, nei giorni titolari dei casali, dei Santi Pietro e Paolo, della processione di San Gregorio, e nei giorni di Carnovale, e nelle sole ore notturne, in occasione di balli o spettacoli, in difetto di convenzione, i detti noli si pagano sul piè che altri abbiano pagato, ed a discrezione, secondo le circostanze della distanza, della ritenzione, e della stagione.

942. I noli delle vetture destinate al trasporto di passeggeri e chiamate "Omnibus," in difetto di convenzione, sono regolati secondo l'uso.

II.

Tariffa dei noli delle vetture pel trasporto dei cadaveri.

943. Il nolo pel trasporto di un cadavere al cimitero dell'Addolorata in difetto di convenzione, se la vettura è tirata da due cavalli, è regolato come segue:

Da qualunque luogo entro i limiti parrocchiali della Valletta, o della Floriana	s. d.
Da qualunque luogo entro i limiti parrocchiali della Vittoriosa, della Seniglea, o della Cospicua	3 6
	4 0

In altri casi, il nolo pel trasporto di un cadavere, è, secondo la distanza, il doppio di quello stabilito nell'articolo 936.

III.

Tariffa dei noli delle barche da passo.

944. Quando il passeggiere abbia dichiarato di volere pagare il nolo in proporzione della durata, determinata o indeterminata, della ritenzione della barca, il nolo sarà regolato come segue:

1. Per ogni tempo non eccedente mezz'ora	s. d.
2. Per ogni quarto d'ora dopo la prima mezz'ora	0 3
	0 1½

Qualunque tempo eccedente la prima mezza ora, ancorchè sia meno di un quarto di ora, sarà pel nolo considerato come un quarto di ora.

Qualunque tempo eccedente il detto quarto di ora, sarà ancora pel nolo considerato come un quarto di ora.

Se la barca fosse detenuta più di un'ora, il nolo del tempo eccedente, sarà la metà di quelli come sopra rispettivamente stabiliti.

945. Quando il passeggiere abbia preso a fitto la barca per un luogo determinato, il nolo sarà regolato secondo la distanza di tale luogo, nel modo seguente:

	s. d.
1. Da qualunque parte della marina della Valletta, fra la salita di strada Scalanuova e la salita del Crocifisso:	
1. A qualunque parte della marina della Vittoriosa, o della Senglea, o vice versa	0 2
2. Alla punta della Senglea, o vice versa	0 1
3. A qualunque parte della marina della Cospicua, o del Seno dei Francesi, o alla Calcara, o al Forte Ricasoli, o alla Rinella, o vice versa ...	0 3
4. Al molo a libeccio adjacente ai nuovi magazzini di deposito nella Marsa, o vice versa, o a bastimenti posti in quelle parti	0 4
5. A bastimenti posti in qualunque parte del Gran Porto fra l'imboccatura e la fabbrica del gas	0 3
6. Al luogo di sbarco più vicino alla salita di casal Paula, o vice versa, o a bastimenti posti in quelle parti ...	0 5
7. Allo scalo per barche alla cima della Marsa, o vice versa, o a bastimenti posti in quelle parti	0 6
2. Dalla Senglea alla Vittoriosa, o alla Cospicua, o vice versa... ..	0 1
3. Dai nuovi magazzini di deposito nella Marsa,	
1. Al luogo di sbarco più vicino alla salita di casal Paula, o vice versa, o a bastimenti posti in quelle parti	0 1
2. Alla cima della Marsa, o vice versa, o a bastimenti posti in quelle parti	0 2
4. Dal porto della Valletta, fra la dogana e la salita di strada Scalanuova,	
1. Al porto di Marsamuschetto fino al luogo d'imbarco, o vice versa ...	0 10
2. Alla Sliema, o vice versa	1 0
3. A San Giuliano, o vice versa	1 3
5. Dal luogo d'imbarco nel porto di Marsamuschetto:	
1. Al Lazzeretto, o a qualche bastimento, per ogni mezz'ora	0 6
e per ogni successivo quarto d'ora ...	0 2
Sono applicabili a questo caso, le disposizioni contenute negli ultimi tre paragrafi dell'articolo 944.	
2. Al Forte Manoel, o vice versa ...	0 1½
3. Al Forte Tignè, o vice versa	0 2
4. Alla Sliema, o vice versa	0 3
5. Al Bagno della Pietà, o vice versa	0 3
6. Alla Misida, o vice versa	0 4
6. Da <i>Sa Maison</i>	
1. Al Bagno della Pietà, o vice versa	0 1
5. Alla Misida, o vice versa	0 2
7. Dal <i>Jews Sally Port</i>	
1. Al Forte Tignè, o vice versa	0 1½
2. Alla Sliema, o vice versa	0 3

946. Quando, per un luogo determinato, non si prende a nolo tutta la barca, ma si permette al barcajuolo d'imbarcarvi altre persone, i detti noli sono fissati come segue:

	Per ogni persona s. d.
1. Da qualunque punto della marina della Valletta come sopra	
1. Alla Vittoriosa, o alla Senglea, o vice versa	0 0¼
2. Alla Cospicua, o vice versa	0 0½
3. Alla punta della Senglea, o vice versa	0 0¼
2. Dalla Senglea alla Vittoriosa, o alla Cospicua, o vice versa	0 0¼

		Per ogni persona
		s. d.
3.	Dal luogo d' imbarco nel porto di Marsamuscetto	
1.	Al Forte Tigné, o vice versa ...	0 0 $\frac{1}{4}$
2.	Alla Sliema, o vice versa ...	0 0 $\frac{1}{5}$
3.	Al Forte Manoel, o vice versa ...	0 0 $\frac{1}{2}$
4.	Al Bagno della Pietà, o vice versa ...	0 0 $\frac{1}{3}$
5.	Alla Misida, o vice versa ...	0 0 $\frac{2}{4}$
4.	Dal <i>Jeus Sally Port</i>	
1.	Al Forte Tigné, o vice versa ...	0 0 $\frac{1}{4}$
2.	Alla Sliema, o vice versa ...	0 0 $\frac{1}{5}$

947. Da un'ora dopo il tramontare fino il levare del sole nel corso dell'anno, i noli si aumentano di una metà.

948. Nei tempi burrascosi, il Soprintendente dei Porti farà innalzare una bandiera blu sugli alberetti degli ufficj del Dipartimento dei Porti nel porto della Valletta ed in quello di Marsamuscetto. Quando quella bandiera è innalzata, si deve pagare doppio nolo.

949. Alla occorrenza di qualche pubblica festa, o quando fosse permesso qualche pubblico divertimento, i noli si devono aumentare di una metà.

950. Quando si prende a nolo una barca con quattro barcajuoli, il nolo si raddoppia.

951. Per imbarcare e sbarcare passeggeri, i noli saranno stabiliti dal Soprintendente dei Porti.

952. In altri casi, in difetto di accordo fra le parti, il nolo sarà determinato dal Soprintendente dei Porti, in proporzione dei noli in questa tariffa stabiliti.

IV.

Tariffa dei noli delle barche di pilotaggio.

953. I noli delle barche di pilotaggio sono, quando si tratta di bastimenti di

	£ s. d.
tonnellate 100 o meno	0 8 0
da 101 a 150	0 12 0
da 151 a 250	0 16 0
da 251 a 350	1 0 0
da 351 e più	1 5 0

954. Quando la barca di pilotaggio s'impieghi per bastimenti che siano di partenza si paga la metà dei detti noli.

955. Pel passaggio dal Porto di Marsamuscetto al Gran Porto, o vice versa, si pagano due terzi dei detti noli

956. Oltre i detti noli, ai piloti impiegati a bordo di bastimenti in quarantina, si devono 1s. 8d. al giorno e gli alimenti, oppure 2s. 8d. senza alimenti.

V.

Tariffa dei diritti dei Medici, dei Chirurghi, dei Bassi Chirurghi, e degli Ostetrici.

957. I diritti professionali dei Medici e dei Chirurghi, in difetto di una diversa convenzione, sono di uno scellino e sei denari per ciascuna visita, fra il nascere del sole e tre ore dopo il tramontare del sole; e di scellini otto, per ciascuna visita quando il professore viene chiamato fra tre ore dopo il tramontare del sole e il nascere del sole; e se il professore nella visita deve incontrare un altro professore a tali diritti si aggiunge, per qualunque visita in cui tale destinato incontro abbia avuto luogo, un diritto di scellini due.

958. Il diritto per attendenza a un consulto, fra il nascere del sole e tre ore dopo il tramontare del sole, è di scellini cinque; e per attendenza a

un consulto, quando il professore viene chiamato fra tre ore dopo il tramontare del sole e il nascere del sole, è di scellini dodici,

959. Se la visita o il consulto ha luogo fuori dei limiti della città, sobborgo, o casale in cui il professore ha la sua residenza, al diritto per la visita o pel consulto si aggiunge, per ciascun miglio di distanza dalla città, sobborgo, o casale suddetto, per l'andata e pel ritorno, oltre la spesa pel fitto della vettura secondo la tariffa stabilita dalla legge, il diritto di denari dieci.

960. Per ciascuna visita o consulto a bordo di un bastimento ormeggiato in qualunque dei porti o delle baje di queste isole, o in un luogo per cui si debba traversare il mare, si aggiunge ai diritti come sopra stabiliti, oltre la spesa del fitto della barca, un diritto di scellini due.

961. La distanza dal molo o dalla ripa al bastimento non viene presa in calcolo, per l'applicazione della disposizione dell'articolo 960.

962. Per ciascuna visita o ciascun consulto nella casa del professore, sono dovuti due terzi dei diritti stabiliti negli articoli 957 e 958.

963. Per visite o consulti a due o più malati conviventi nella stessa casa, o sullo stesso bastimento, e appartenenti alla stessa famiglia, il diritto sarà regolato in modo che il professore percepisca, in quanto ad uno degl'individui suddetti, i diritti per le visite o i consulti colle aggiunte come sopra stabilite, e in quanto a ciascuno degli altri, la metà dei diritti stabiliti negli articoli 957 e 958, per visite o consulti semplici, senza alcuna delle aggiunte suddette.

964. Pei fini di queste Leggi, si considerano membri della stessa famiglia i domestici o altre persone di servizio, come pure qualunque altra persona che abiti permanentemente con un'altra persona o famiglia.

965. Ove le persone conviventi come sopra non siano appartenenti alla medesima famiglia nel senso suddetto, sarà al professore tassato un diritto come se i malati vivessero separatamente, eccetto le aggiunte per le ragioni contemplate negli articoli 959 e 960, le quali saranno ripartite fra tutt' i malati, in rate uguali.

966. Per la introduzione del catetere è dovuto al professore il diritto di scellini sei, e quando la operazione suddetta sia richiesta più di due volte, saranno, per ciascuna volta susseguente alle prime due, tassati uno scellino e tre denari, se la operazione viene fatta una volta il giorno. A uno scellino, se due o più volte il giorno, per ciascuna volta, e ben inteso che il professore chiamato per fare la operazione suddetta non è intitolato al diritto della visita, a meno che questa non riguardi una malattia diversa e indipendente da quella per cui la operazione suddetta si debba fare.

967. Per riduzione di ernia sono dovuti scellini sei. Per l'operazione della paracentesi in caso d'idropisia, scellini dieci, ma ove la operazione suddetta consista semplicemente nella punzione dello scroto, scellini tre solamente.

968. Per aprire un fonticolo o passare un setone, sono dovuti scellini tre; per applicare il moxa, scellini cinque; e per vaccinazione, scellini due.

969. In casi di piaghe, o ferite, fratture, amputazioni, o altre operazioni non prevedute negli articoli precedenti, il diritto del professore è dovuto da uno scellino ad una lira sterlina, secondo le circostanze.

970. Per un consulto in iscritto sul modo di trattare una malattia, con una descrizione completa della malattia medesima, se il consulto viene chiesto al professore che avesse già cominciato la cura, il diritto è di scellini cinque a una lira sterlina, ma se il consulto viene chiesto a un professore che non avesse avuto parte nella cura, o prima che questa fosse cominciata, il diritto è di una lira a due lire sterline.

971. Per una generale direzione in iscritto, sul modo di curare una malattia, senza completamente descrivere la natura della malattia medesima, sono dovuti scellini dieci.

972. Per un certificato contenente una dichiarazione che l'individuo è o non è malato, ovvero atto o non atto ad eseguire le sue ordinarie occupazioni, o a sortire di casa, coll'aggiunta, in caso di malattia, di una semplice indicazione della sua specie, sono dovuti scellini due e denari sei.

973. I diritti dei Bassi Chirurghi sono regolati nel modo seguente, cioè:

Per cavare sangue colla lancetta, o fare coppette, uno scellino; per applicare mignatte, uno scellio e sei denari; per l'applicazione di un vessicante e la sua prima medicatura se viene richiesta, ovvero per la prima medicatura di un vessicante, ancorchè fosse stato applicato da altri, scellini due e sei denari; per ciascuna ulteriore medicatura dello stesso, uno scellino; nel caso di più vessicanti sulla medesima persona applicati contemporaneamente, per ciascun altro vessicante si aggiunge un diritto di sei denari; e per qualunque altra operazione per cui un basso chirurgo è competente, il diritto dovuto è di uno scellino.

974. Se un medico o chirurgo, a richiesta del malato, si prestasse ad eseguire egli stesso le operazioni menzionate nell'articolo precedente, egli è intitolato ai diritti stabiliti in quell'articolo, in aggiunta a quelli che gli spettassero per la visita, in ciascuna volta che eseguisse tali operazioni.

975. Il diritto di un ostetrico è da una lira a quattro lire sterline, e di una ostetrica da scellini tre a scellini quindici.

VI.

Tariffa delle mercedi dei facchini.

976. La mercede dei facchini pel trasporto dei bagagli di passeggeri dall'estero o per l'estero, quando tali bagagli eccedano il peso di un quintale Inglese (112 libbre), è fissata come segue:

Dal luogo dello sbarco nel Gran Porto o in quello di Marsamuscetto, a qualunque parte della città Valletta, uno scellino per quintale; a qualunque luogo fuori dei limiti della Valletta fino a Porta Bombe, uno scellino e sei denari per quintale; per ogni cinquanta libbre di più, si aggiungeranno sei denari, salvo però una convenzione diversa, ma per una somma minore.

977. In qualunque altro caso le mercedi dei facchini sono regolate, secondo le convenzioni, ed in difetto secondo l'uso.

VII.

Tariffa dei diritti dei Consoli degli orefici ed argentieri.

978. Ai Consoli degli orefici ed argentieri sono dovuti i diritti seguenti:

Per assaggio di oggetti d'oro, uno scellino e tre denari;

Per assaggio di oggetti di argento, denari cinque;

Per bollo di oggetti di oro di valore non eccedente dieci scellini, denari sei;

Per bollo di oggetti di argento di valore non eccedente cinque scellini, denari cinque.

Per bollo di oggetti di oro di valore eccedente dieci scellini, tre quarti per cento sul valore;

Per bollo di oggetti di argento di valore eccedente cinque scellini, tre quarti per cento sul valore;

Per pesamento e valutazione di qualunque oggetto di oro di valore non eccedente dieci scellini, denari sei;

Per pesamento e valutazione di qualunque oggetto di argento di valore non eccedente cinque scellini, denari sei;

Per pesamento e valutazione di qualunque oggetto di oro di valore eccedente dieci scellini, tre quarti per cento sul valore;

Per pesamento e valutazione di qualunque oggetto di argento di valore eccedente cinque scellini, tre quarti per cento sul valore;

VIII.

Tariffa del fitto dei pontoni.

979. In difetto di una convenzione diversa per una somma minore, il fitto di un pontone di prima classe, marcato A, è di scellini quattro per un giorno intero, e di due scellini e sei denari, per qualunque periodo tra il levar del sole a mezzodì. Il fitto di un pontone di seconda classe, marcato B, è di scellini tre, e di due scellini, rispettivamente, come sopra; e quello di un pontone di terza classe, marcato C, è di scellini due e sei denari, e di uno scellino e sei denari, rispettivamente, come sopra.

IX.

Tariffa dei diritti degli autorizzati incantatori.

980. I diritti esigibili dagli autorizzati incantatori sopra vendite effettuate all'incanto pubblico, sopra effetti e proprietà in generale, non compreso quanto si provvede nel prossimo susseguente inciso, sono l'uno per cento, cioè:

Dal venditore Un mezzo

Dal compratore Un mezzo

Sopra mobili ed altri effetti o proprietà qualsivanziano che fossero compresi in uno stesso catalogo coi mobili:

Dal venditore Uno per cento.

Dal compratore Uno per cento.

Per effetti ricomprati per conto del proprietario, non si dovrà nulla.

981. In ciascheduno dei suddetti tre casi, però, quando il tempo o il luogo della vendita fosse lasciato a discrezione dell'incantatore, questi sarà intitolato ad una remunerazione di dieci scellini almeno per ogni suo intervento, sia prima o dopo mezzodì. Perciò, quante volte l'intervento dello incantatore sarà specialmente impegnato per tentare o fare una vendita, questa rata dovrà essere a lui pagata o abbonata dal proprietario, ancorchè non si fosse effettuata alcuna vendita, quando i diritti dovuti dall'una e dall'altra parte non ammontassero collettivamente a quella rata.

982. Nei casi di vendite che richiedessero più di un intervento, il *minimum* dovrà essere computato dal coacervato prodotto dei diritti.

983. Quando, per comune convegno, l'incantatore s'incaricasse di riscuotere il prodotto

della vendita, il compenso straordinario (dovendosi esigere) non dovrà eccedere mezzo per cento al di là di quello stabilito nell'articolo 980, inciso secondo.

984. Ogni qual volta un incantatore convenisse di ricevere nel suo proprio ufficio oggetti per essere venduti in subasta, nulla potrà esigere per magazzinaggio, quando essi fossero effettivamente venduti, ma quando fossero ricomprati dal proprietario, l'incantatore avrà titolo ad una remunerazione non eccedente il mezzo per cento sull'ultimo offerto prezzo, purchè gli oggetti venissero ritirati dal proprietario entro sette giorni dopo di essere stati posti in vendita; ma quando vi fossero lasciati al di là di quel termine, o nel caso che per volontà del proprietario gli oggetti non fossero stati posti in vendita, l'incantatore allora avrà titolo a quel compenso che potesse considerarsi giusto, prendendo in calcolo il posto che abbiano occupato ed il periodo di tempo che vi siano rimasti.

X.

Tariffa dei diritti di macello.

985. I diritti esigibili dai Medici di Polizia, in occasione di visite di carne di animali macellati, o da essere macellati, in qualunque dei macelli di queste isole, saranno regolati secondo le disposizioni dell'articolo 298 di queste Leggi.

XI.

Tariffa dei diritti giudiziarij e per la concessione di certe licenze.

986. I Registratori delle Corti della Polizia Giudiziaria, e delle Corti dei Sindaci dei distretti della campagna, nelle materie alle quali si fa riferenza in queste Leggi, esigeranno dalla parte privata che avesse proceduto innanzi a qualcuna delle dette Corti, per ogni presentazione di citazione, anche di testimonj, la somma di denari sei; per la notifica di qualunque copia di citazioni, comprese quelle dei testimonj, denari due; per ogni sentenza, scellini due; per ogni mandato o altro ordine di esecuzione, denari quattro; per ogni giuramento, denari due; per ogni copia ufficiale, di cento parole per pagina, denari tre; e per la presentazione o confezione di qualunque altro atto giudiziario, denari tre.

987. I Registratori di seconda istanza, per quello che concerne le dette materie, esigeranno ancora, per conto del Governo, dalla detta parte privata, i diritti menzionati nell'articolo precedente, per qualunque degli atti ivi contemplati, ad eccezione del diritto relativo a ciascheduna sentenza, il quale è di scellini tre.

988. I detti Registratori tasseranno ancora, in prima ed in seconda istanza, i diritti indicati negli articoli precedenti 986 e 987, anche a favore o contro la Corona o l'ufficiale di Polizia, quando questi fosse condannato a nome proprio.

989. I diritti tassabili a favore degli avvocati, in prima istanza, sono di scellini tre a dieci, per ogni sentenza, ed a favore dei procuratori legali, di scellini due a cinque, per ogni sentenza; e quando l'avvocato fosse assistito da un procuratore legale, questi conseguirà il terzo del diritto tassabile all'avvocato, per ogni sentenza.

990.^c In seconda istanza, per ogni sentenza, sarà tassato a favore degli avvocati il diritto di

scellini cinque ad una lira sterlina, e quando l'avvocato fosse assistito da un procuratore legale, questi consegnerà il terzo del detto diritto.

991. Per ogni atto giudiziario, non contemplato negli articoli precedenti, 989 e 990, si tasseranno, secondo i casi, i diritti pagabili, sì in prima che in seconda istanza, giusta la tariffa F. delle Leggi di Organizzazione e Procedura Civile, e negli incisi 2°, 3°, 4°, e 9°.

992. Per ogni altro atto giudiziario non contemplato nei detti incisi 2°, 3°, e 4°, sarà fissato, secondo i casi, il diritto di dieci denari.

993. Per le copie certificate dal procuratore legale, giusta l'articolo 827, si fisserà a favore del procuratore un diritto di denari due, per ogni copia, o per ogni cento parole, quando la copia contenesse più di cento parole.

994. I diritti esigibili, per conto del Governo, per la concessione delle licenze contemplate in queste Leggi, saranno i seguenti, e pagabili all'ufficio del Ricevitore Generale,

Il diritto per la licenza relativa ai venditori di vino o liquori spiritosi

Per la licenza relativa a bigliardi pubblici

Per la licenza relativa ai cacciatori

Corrigenda.

Nell'articolo 360 al numero ivi citato "360" si sostituisca il numero "342."

Nell'articolo 337 si sostituisca alla parola "pulizia" la parola "Polizia."

Dopo il numero dell'articolo 497 si aggiungano le seguenti parole: "È vietato agli orefici, argentieri, o altri trafficanti, di comprare opere di oro o di argento manifatturate in queste isole, o perle, o pietre preziose, da alcuna persona, senza farle vedere ad uno dei detti Consoli."

Nell'articolo 931 fra l'inciso 30° e l'inciso 31° si aggiungano le seguenti parole:

30° a. L'Ordinanza No. I del 1878, promulgata col Proclama No. V del dì 13 Luglio 1878, e statuita per prevenire alcuni dubbj che possano nascere nella esecuzione di certi procedimenti.